



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 431

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 luglio 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 7

Plenaria » 8

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88) » 11

2^a - Giustizia:

Plenaria » 12

4^a - Difesa:

Plenaria » 19

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 20

Plenaria (pomeridiana) » 23

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 31

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 431° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 luglio 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	40
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 191)</i>	»	43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	44
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	67
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 181)</i>	»	79
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 182)</i>	»	79
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	80
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i>	»	89
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	90
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i>	»	97
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	97
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	174
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109)</i>	»	179
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 110)</i>	»	179
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	180
<i>Plenaria</i>	«	180
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	182
<i>Plenaria</i>	«	182

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	<i>Pag.</i>	190
---	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	191
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	192
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	207

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 214
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Plenaria</i>	» 225
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:	
<i>Plenaria</i>	» 226
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:	
<i>Plenaria</i>	» 228
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 229
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Plenaria</i>	» 230
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 232
Per la semplificazione:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 234
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 235
<i>Plenaria</i>	» 235

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria**54^a Seduta***Presidenza del Presidente della 10^a Commissione*
MUCCHETTI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (n. 169)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) interviene in discussione rilevando che sono chiamati a far parte del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare il Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse – UNMIG e il Sottocapo di Stato maggiore della Marina Militare. Questi soggetti tuttavia nulla hanno a che vedere con il conseguimento delle finalità della direttiva 2013/30/UE. L'articolo 8, comma 2, fa riferimento al carattere di indipendenza dell'Autorità competente, ma la previsione che del Comitato faccia parte il direttore dell'UNMIG non risulta coerente, perché l'UNMIG è preposto alle procedure istruttorie per il conferimento dei titoli minerari e quindi persegue interessi diversi dalla tutela dell'ambiente marino. An-

drebbero pertanto esclusi dalla composizione del Comitato il Direttore dell'UNMIG e il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare e andrebbe previsto, per evitare conflitti di interessi, che il suo presidente sia scelto tra soggetti che abbiano operato esclusivamente nel settore pubblico. All'articolo 4, comma 2, laddove si fa riferimento ai criteri per valutare le capacità tecnica, finanziaria ed economica del soggetto richiedente, si omettono particolari cautele per le richieste che riguardano aree marine protette o di particolare vulnerabilità e pregio. Nel valutare la capacità tecnico-finanziaria del richiedente non andrebbe verificata la generica capacità finanziaria di riparare un generico danno ambientale, ma si dovrebbe invece valutare il danno in considerazione della specificità del sito. Illustra infine alcune richieste puntuali, da inserire nel parere, intese a obbligare i richiedenti a fornire adeguata dimostrazione della loro capacità tecnico-finanziaria per fronteggiare e riparare un danno ambientale, fin dalla fase di prospezione degli idrocarburi. Andrebbe previsto che, quando la richiesta interessi aree marine particolarmente sensibili o di particolare pregio, la VIA riguardi le fasi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi, così come previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Il parere degli Enti locali sulle installazioni da assoggettare a VIA dovrebbe essere acquisito e vagliato nell'ambito della VIA. Andrebbe prevista la regolamentazione dell'utilizzo della tecnica dell'*air gun*, tenendo conto della sensibilità e del pregio degli ecosistemi marini e dei periodi di riproduzione della fauna ittica. Infine, i soggetti richiedenti dovrebbero possedere i requisiti prescritti dalla disciplina in esame, ancorché il titolo unico concessorio sia stato rilasciato nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 154 del 2014 e l'entrata in vigore dello schema di decreto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Sottocommissione per i pareri

109^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 13,45

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in ragione della rilevanza dell'argomento, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1568 e 205-A) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

Plenaria**295^a Seduta**

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della giustizia Andrea Orlando.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Ministro della giustizia

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 7 luglio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al ministro della giustizia Orlando e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il ministro della giustizia, Andrea ORLANDO.

Prendono la parola la PRESIDENTE, il senatore COCIANCICH (PD), la senatrice LO MORO (PD) e il senatore PALERMO (Aut (SVP,

UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nonché la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) e il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) per porre quesiti e formulare considerazioni.

Il ministro ORLANDO risponde ai quesiti posti.

Interviene, quindi, il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) per formulare un'osservazione e porre quesiti, a cui risponde il ministro ORLANDO.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale si è convenuto, su richiesta del senatore Endrizzi, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 1969 (Indizione di un *referendum* di indirizzo sull'adozione di una nuova moneta nell'ordinamento nazionale in sostituzione dell'euro), d'iniziativa popolare.

Si è convenuto altresì di iscrivere all'ordine del giorno, su richiesta rispettivamente del senatore Palermo e del senatore Campanella, del disegno di legge costituzionale n. 553 (Distacco dei comuni di Valvestino e di Magasa dalla regione Lombardia e loro aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione) e del disegno di legge n. 455 (Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza).

A seguito di una richiesta pervenuta dal senatore Manconi e sostenuta anche dal senatore Mazzoni e dal senatore Palermo, la Commissione ha inoltre convenuto di iscrivere all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 1878 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione).

Infine, con riferimento all'esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati), si è convenuto di convocare in audizione informale, in Ufficio di

Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il professor Giovanni Alleva, presidente dell'ISTAT.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE comunica inoltre che, in quella sede, ha formulato una proposta sull'*iter* di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429-B, in materia di revisione della Parte II della Costituzione. In particolare, ha proposto che, a partire da martedì 14 luglio, abbia inizio la discussione generale, all'esito della quale sarà svolta, previa autorizzazione del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della quale si procederà all'audizione di esperti. Infine, ha proposto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di venerdì 31 luglio.

Al riguardo, comunica che non si è realizzato un consenso unanime su tale proposta. Pertanto, sottopone alla Commissione il programma di lavoro nei termini indicati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della Presidente.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, giovedì 9 luglio, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato, dalla seduta convocata per domani alle ore 14, con l'esame per il parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del disegno di legge n. 1997 (Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea nel mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR-MED).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 88

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria**221^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1504-bis) Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(1857) Rosanna FILIPPIN ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il senatore LO GIUDICE (PD) ricorda che il disegno di legge in titolo è il risultato dello stralcio del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1504 (oggi legge 6 maggio 2015, n. 55), nel testo licenziato dalla Commissione giustizia in sede referente. Quest'ultima infatti si era già espressa in senso favorevole al contenuto del cosiddetto «divorzio diretto». Ritiene che l'esigenza di una ulteriore valutazione sugli effetti derivanti dall'eventuale introduzione del suddetto istituto sia dovuta anche alla tradizionale contrapposizione, presente anche nel dibattito pubblico, tra chi ritiene che la semplificazione delle procedure di scioglimento del

matrimonio sia, a conti fatti, un incentivo a ricorrere a tale istituto, rispetto a quanti invece ritengono che il matrimonio, oltre ad essere un istituto giuridico, sia anche un importante sacramento fondato sulla indissolubilità. A suo avviso la semplificazione del procedimento di separazione e divorzio potrebbe contribuire a rendere più libera e consapevole la scelta di sposarsi. A tale riguardo sottolinea che a seguito dell'approvazione della legge sul divorzio e degli esiti del referendum abrogativo dal 1975 si è registrato un incremento del numero dei matrimoni in Italia. Precisa, peraltro che pur determinandosi una semplificazione della procedura, l'ottenimento del divorzio verrebbe comunque sottoposto a significative garanzie processuali. Basti pensare che, oltre alla comune consapevolezza dei coniugi circa la crisi del proprio matrimonio e la sua irrimediabilità, deve essere raggiunto un accordo sulle condizioni di scioglimento del matrimonio; l'accordo deve essere formalizzato in un ricorso; il ricorso deve essere sottoscritto e depositato in tribunale; il tribunale deve fissare l'udienza di comparizione dei coniugi; i coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale per il tentativo di riconciliazione e la conferma delle condizioni; il presidente deve verificare se le condizioni proposte siano congrue e se il consenso sia stato liberamente prestato; infine lo scioglimento del matrimonio deve essere pronunciato con una sentenza. In aggiunta a tali condizioni procedurali, dai disegni di legge in titolo si richiede altresì che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* gravi ovvero figli di età inferiore ai 26 anni non economicamente autosufficienti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) interviene innanzitutto sull'ordine dei lavori ricordando la necessità che la Commissione discuta alcuni importanti disegni di legge già ad essa assegnati, tra cui segnala le modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (disegni di legge nn. 1844 e connessi), le disposizioni in materia di azione di classe (disegno di legge n. 1950), le disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa (disegni di legge nn. 1720, 714, 718 e 1856), che appaiono persino più urgenti rispetto ai disegni di legge in titolo, sui quali esprime talune perplessità, fermo restando che il proprio Gruppo parlamentare è orientato a ritenere che sulle materie oggetto di questi disegni di legge debba essere lasciata libertà di coscienza ai propri componenti nell'espressione del voto. Sottolinea poi, più in particolare, come, a suo avviso, non sia questo il momento adeguato per apportare ulteriori interventi in materia di scioglimento del matrimonio, già oggetto di numerose modifiche, recate – da ultimo – dalla legge n. 55 del 2015, sul cosiddetto «divorzio breve». Allo stesso tempo, ritiene opportuno che l'esame del provvedimento venga concluso in tempi congrui e che l'Assemblea del Senato sia messa condizione di pronunciarsi su di esso.

Il senatore LUMIA (*PD*) – dopo aver osservato la disponibilità del proprio Gruppo parlamentare ad esaminare in tempi brevi i disegni di legge richiamati dal senatore Cappelletti – segnala l'opportunità di inter-

venire anche sulla materia in esame. Ritiene sbagliato costruire barriere e creare contrapposizioni su tematiche che non sono oggetto di reale contrasto sociale. D'altronde con i disegni di legge in titolo non si intende destrutturare la famiglia, ma al contrario incentivare il ricorso al matrimonio semplificando le procedure burocratiche legate al suo scioglimento. Allo stesso tempo, ritiene opportuno una attenta ponderazione sul merito del provvedimento anche al fine di procedere ad un coordinamento con istituti di recente introduzione nell'ordinamento e che impattano in *subiecta materia*, come la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindacato di cui rispettivamente agli articoli 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014. Propone a tale scopo di svolgere audizioni informali in Commissione.

Il senatore TONINI (PD), condividendo la proposta testé avanzata dal senatore Lumia, ritiene opportuno un approfondimento della questione anche ricorrendo ad audizioni informali. Esprime perplessità sull'istituto del cosiddetto «divorzio diretto» che, a differenza del cosiddetto «divorzio breve» – su cui si è registrata un'ampia condivisione in Commissione – determina una modifica sostanziale nella disciplina del divorzio, in quanto non si limita a ridurre i tempi della procedura di scioglimento del matrimonio, ma elimina qualunque significativo *spatium deliberandi* per un ravvedimento della volontà di divorziare. Tali considerazioni acquistano maggior pregio alla luce delle proposte di legge attualmente all'esame della Commissione, che determinano effetti significativi anche sull'istituto del matrimonio, come ad esempio la proposta di testo unificato in materia di convivenze di fatto ed unioni civili tra persone dello stesso sesso.

La senatrice STEFANI (LN-Aut), condividendo le considerazioni svolte dai senatori Cappelletti e Tonini, non ritiene opportuno intervenire in questa materia. Ricorda che erano state sollevate perplessità su questo punto dal proprio Gruppo parlamentare già nel corso dell'esame dell'Atto Senato 1504 in materia del cosiddetto «divorzio breve», in quanto con l'introduzione di un ricorso diretto al divorzio si rischia di incentivare pratiche abusive, finalizzate esclusivamente al godimento surrettizio dei benefici, anche economici, derivanti dal matrimonio.

In relazione alle osservazioni svolte dal senatore Lo Giudice – rispetto all'incremento del numero di matrimoni a seguito dell'introduzione del divorzio in Italia – e dal senatore Lumia, con riferimento alla proposta di svolgere audizioni informali, intervengono i senatori GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) – contestando la correttezza dei dati forniti, e ritenendo al contrario che il numero dei matrimoni negli ultimi trent'anni abbia subito un radicale ridimensionamento – e CAPPELLETTI (M5S), il quale esprime la propria contrarietà alla proposta di audizioni informali che non appaiono necessarie e che al contrario rischiano di determinare un inutile rallentamento all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1552-bis) Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 marzo 2015, degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 2^a e 3^a riunite per il disegno di legge n. 1552, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che deriva dallo stralcio degli articoli da 4 a 12 e 14 dell'Atto Senato n. 1552 votato dall'Assemblea, su proposta delle Commissioni riunite 2^a e 3^a, competenti in sede referente, nella seduta n. 406 del 10 marzo 2015. Il testo originariamente licenziato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati del disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (definitivamente approvato, l'11 giugno 2015, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), prevedeva anche norme di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi espressi dalla Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica alla cosiddetta *kafala*, istituto affine all'affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici. È opportuno osservare che la decisione di stralciare tali norme di adeguamento sia stata assunta dalle Commissioni riunite in ragione dell'esigenza, da un lato, di procedere alla immediata ratifica della Convenzione, il cui ritardo avrebbe comportato il rischio di una possibile apertura di una procedura di infrazione (caso EU Pilot 3503/12/JUST) da parte della Commissione europea, e, dall'altro, di approfondire le questioni sottese alle norme di adattamento, stante la difficile compatibilità dell'istituto della *kafala* con l'ordinamento giuridico vigente.

Il provvedimento si compone di dieci articoli.

Gli articoli 1 e 2 delineano le diverse procedure da seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 delinea la seguente procedura da seguire quando debba essere collocato in Italia un minore straniero che non si trovi in stato di abbandono; l'autorità competente straniera propone all'autorità centrale italiana (Ministero della giustizia) il collocamento o l'assistenza legale del minore presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in Italia, motivando la proposta e illustrando la situazione del minore (comma 1); il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore, valutata la regolarità della proposta, presenta ricorso al tribunale stesso perché sia autorizzata l'assistenza legale. L'autorità giudiziaria competente è individuata in base alla

residenza della famiglia o struttura di accoglienza (comma 1); il tribunale per i minorenni può chiedere ulteriori informazioni sul minore, tramite il Ministero, e deve assumere informazioni, tramite i servizi sociali o le ASL, sulle persone o la struttura individuata per l'assistenza (comma 2); in esito a tale istruttoria, il tribunale per i minorenni approva o respinge con decreto motivato la proposta, comunicando la decisione al Ministero (comma 2); il Ministero trasmette il decreto del tribunale all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali e alla questura del luogo in cui si stabilirà il minore, nonché alla persona, famiglia o struttura di accoglienza identificata (comma 4); l'ufficio consolare italiano nel paese in cui si trova il minore rilascia il visto d'ingresso (comma 5), mentre spetta al Ministero della giustizia dare comunicazione del visto alle competenti autorità straniere; il questore rilascia al minore che non sia cittadino dell'Unione europea un permesso di soggiorno (ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico in materia di immigrazione) per assistenza legale, della durata di 2 anni, rinnovabile per periodi di uguale durata se permangono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (comma 6).

Il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare, mentre la suddetta procedura non trova applicazione per i minori accolti nel territorio italiano nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.

L'articolo 2 disciplina invece l'ipotesi di assistenza legale al minore straniero che si trova nel proprio paese in stato di abbandono ed è consentita a coniugi residenti in Italia in possesso dei requisiti per l'adozione. In tale ipotesi, il procedimento da seguire è il seguente: la richiesta degli interessati è presentata alla Commissione per le adozioni internazionali, con indicazione dell'ente o del servizio che li assistono nelle procedure (ai sensi degli articoli 39-*bis* e 39-*ter* della legge n. 184 del 1983); la Commissione per le adozioni internazionali inoltra la richiesta all'autorità competente straniera, unitamente alla documentazione comprovante l'idoneità dei richiedenti (comma 3); l'ente autorizzato o il servizio pubblico svolgono le attività previste dall'art. 31 della legge sulle adozioni.

La Commissione per le adozioni internazionali riceve dall'autorità competente straniera la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale, unitamente a tutte le informazioni relative allo stato di abbandono del minore, all'impossibilità di un suo collocamento familiare nel paese di provenienza, al consenso degli interessati, alle informazioni sulla situazione personale del minore, le sue necessità particolari e le informazioni che gli sono state fornite tenendo conto dell'età e della maturità personale (comma 5); la Commissione decide dunque, sulla scorta di tali informazioni, di approvare o respingere la richiesta di assistenza legale dandone, in caso di esito positivo, comunicazione all'ente autorizzato (o al servizio pubblico), al tribunale per i minorenni e ai servizi sociali (comma 6); la stessa Commissione riceve dall'autorità straniera l'autorizzazione al trasferimento permanente del minore in Italia e ne autorizza a sua volta

l'ingresso in Italia (dandone comunicazione all'ufficio consolare, al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato e alla questura) (comma 8); l'ufficio consolare italiano nel paese in cui si trova il minore rilascia il visto d'ingresso (comma 9); il questore rilascia al minore che non sia cittadino dell'Unione europea un permesso di soggiorno (ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico in materia di immigrazione) per assistenza legale, della durata di 2 anni, rinnovabile per periodi di uguale durata se permangono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (comma 10).

Anche il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare (comma 11).

L'articolo 3 interviene in materia di conversione del permesso di soggiorno. In particolare, il comma 1 dispone che al minore di Paesi non appartenenti all'Unione europea, entrato in Italia in base agli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni sulla conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età (articolo 32 Testo Unico in materia di immigrazione). Il comma 2 esclude invece che ai medesimi minori si possano applicare le disposizioni in tema di ricongiungimento familiare (articolo 29 del Testo Unico citato).

L'articolo 4 disciplina l'ipotesi in cui il minore che necessita di assistenza legale sia residente in Italia e la sua collocazione debba essere effettuata all'estero, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in un altro Stato contraente.

L'articolo 5 radica la competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore e i suoi beni con riguardo ai provvedimenti provvisori e urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della Convenzione.

L'articolo 6 reca modifiche alla legge n. 184 del 1983 al fine di estendere le sanzioni penali – già previste per la violazione della legge in materia di adozione – alle fattispecie commesse in violazione della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja, nonché del disegno di legge in esame recante.

L'articolo 7 novella la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, aggiornando il riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1961, che disciplinava la medesima materia, con quello alla Convenzione dell'Aja del 1996.

L'articolo 8 riguarda le misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione, secondo un modello analogo a quello adottato con riguardo alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993. L'articolo prevede pertanto che le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge (l'affidamento o l'assistenza legale di un minore non in situazione di abbandono, l'assistenza legale di un minore in stato di abbandono e le norme relative alla conversione, nei casi suddetti, del permesso di soggiorno), si applicheranno, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportino il collocamento nel territorio italiano di un minore residente in un Paese non aderente alla Convenzione dell'Aja

del 1996, né firmatario di altri accordi bilaterali. Similmente, le disposizioni dell'articolo 4, relative al collocamento all'estero di un minore residente in territorio italiano, si applicheranno – in quanto compatibili – anche qualora il collocamento del minore debba avvenire nel territorio di un Paese non aderente alla Convenzione, né firmatario di accordi bilaterali.

L'articolo 9 rinvia a successivi regolamenti la disciplina delle modalità operative per l'attuazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

L'articolo 10 infine reca norme transitorie. L'articolo fa salvo in primo luogo quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 218 del 1995 che attribuisce rilievo determinante per il radicamento della giurisdizione del giudice italiano alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda secondo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile ed allo stesso tempo dispone che le disposizioni di modifica dell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995 (articolo 7, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge), si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime. Si prevede inoltre che le nuove disposizioni recate dal disegno di legge si applicano alle istanze finalizzate all'ingresso di un minore straniero, in affidamento o in assistenza legale, presentate a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Il correlatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) si associa.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani 9 luglio alle ore 14,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria

138^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE rende comunicazioni relativamente alla prossima visita al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, deliberata lo scorso 30 giugno, e alla missione a Gibuti, deliberata nella seduta pomeridiana del 5 novembre scorso e poi rinviata.

Rilevata la mancata presenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,02, riprende alle ore 15,22.

Il presidente LATORRE, nel constatare l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La Commissione unanimemente conviene.

La seduta termina alle ore 15,23.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria

423^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'8^a Commissione sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter rinviare l'esame degli emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25, 1.25 (testo 2) e 5.28 alla seduta pomeridiana odierna per ulteriori approfondimenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1568 e 205-A) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stato trasmesso l'ulteriore emendamento 2.500 dall'Assemblea.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo essendo la modifica neutrale dal punto di vista finanziario.

Il relatore ZANONI (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, e che nel testo trasmesso al Senato sono state recepite tutte le condizioni poste dalla V Commissione della Camera dei deputati.

Ciò premesso, per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 1, comma 1, è volto a dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 mediante una rimodulazione del meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativi al periodo dal 2012 in poi. In generale, sul punto andrebbe verificato che si confermi tuttora valido il profilo tendenziale della finanza pubblica prefigurato nel DEF, necessario ad assorbire l'impatto residuo della sentenza della Corte Costituzionale così come risultante dal provvedimento in esame. Inoltre, andrebbero acquisite informazioni dal Governo circa il fatto che l'impatto del decreto-legge in esame sul saldo netto da finanziare comporta un eccesso di tale saldo rispetto al livello massimo stabilito dall'articolo 1, comma 1 della legge di stabilità 2015. Andrebbe inoltre chiarita la portata innovativa del capoverso 25-ter, introdotto dalla Camera rispetto al testo originario del decreto-legge, secondo cui gli importi rivalutati ai sensi del comma 25-bis a decorrere dal 2014 siano comunque rivalutati in base alla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 5, il quale cambia il criterio di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo pensionistico, appare necessario chiarire se la stima degli oneri associati alla disposizione tenga conto della possibilità che il coefficiente di capitalizzazione risulti nuovamente inferiore all'unità lungo l'orizzonte temporale considerato. In caso contrario, appare utile chiarire quale modalità di intervento per la copertura dei relativi, eventuali, oneri è prefigurata dal Governo.

Con riferimento all'articolo 6, riguardante la razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, osserva che la copertura dei relativi oneri poggia in parte sulla riduzione delle commissioni corrisposte agli

istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche. Essendo tali commissioni oggetto di negoziazione, la stima degli oneri potrebbe risultare a posteriori infondata nel caso in cui non si addivenisse alla fissazione della commissione su cui si fonda la stima stessa. Andrebbero pertanto acquisiti dal Governo chiarimenti in merito. Per quanto riguarda poi le modalità di copertura a valere sull'incremento dell'importo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi percepiti dall'INPS, appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'Istituto possa effettivamente conseguire tali risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle proprie spese. Si evidenzia, a tale proposito, che la legge di stabilità 2015 ha già previsto a carico dell'ente, ai commi 307 e 308, complessivi 91 milioni di risparmi da razionalizzazione di spese. Tale chiarimento appare vieppiù necessario alla luce della clausola di salvaguardia che se attivata porterebbe ad incrementare proprio i risparmi derivanti da tale revisione della spesa.

Quanto all'articolo 7, contenente misure riguardanti il TFR in busta paga, la relazione tecnica specifica che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito. Andrebbe in proposito verificato che la stima aggiornata degli andamenti tendenziali di finanza pubblica sia tale da confermare il maggior gettito necessario ad assorbire l'effetto della disposizione.

Rinvia per ulteriori osservazioni alla nota n. 93 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**424^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE AZZOLLINI DA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO

Il presidente SANGALLI informa di aver ricevuto dal Presidente del Senato una lettera in cui il senatore Azzollini comunica le sue dimissioni da Presidente della Commissione programmazione economica, bilancio e di cui dà lettura. Si tratta di un passaggio non semplice per la vita della Commissione e dello stesso Senato, data l'esperienza e la competenza del senatore Azzollini del quale ha avuto modo di stimare le notevoli qualità umane e di equilibrio nella conduzione dei lavori della Commissione. Augura, quindi, al senatore Azzollini di veder risolte in modo positivo e rapido le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto e alla Commissione di poter procedere, pur in assenza della sua perizia, in un proficuo lavoro fino alla chiusura prima della pausa estiva, data la gravosità degli impegni che la attendono.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa, anche a nome del proprio Gruppo, al presidente Sangalli condividendone le parole di stima per le qualità umane e professionali del senatore Azzollini che ha avuto modo di apprezzare nel corso di due anni e mezzo di lavoro comune. Ritiene queste dimissioni una rilevante perdita per la Commissione, tenuto conto della grande esperienza e della competenza tecnica del senatore Azzollini ed esprime l'auspicio che l'equilibrio da lui dimostrato fin qui possa essere la cifra dei lavori futuri della Commissione.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere anche a nome del proprio Gruppo solidarietà al senatore Azzollini per le vicende che vedono coinvolto, si dice certo che i lavori della Commissioni risentiranno della mancanza del suo contributo in qualità di Presidente e ritiene che il Governo stesso abbia perduto un importante interlocutore istituzionale che ha improntato a correttezza e trasparenza di rapporti il lavoro di una Commissione politicamente complessa come la 5^a e sempre in prima

linea. Si associa quindi al rammarico per le dimissioni, pur comprendendo le ragioni del gesto compiuto.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa, anche a nome del proprio Gruppo, a quanto espresso dagli altri membri della Commissione. Esprime vicinanza e solidarietà umana al senatore Azzollini per la complessa e delicata vicenda giudiziaria che sta affrontando, riconoscendone le grandi doti di equilibrio che traspaiono anche dal gesto compiuto con profondo senso delle istituzioni. Intende riconoscere, inoltre, la grande professionalità con cui ha saputo gestire i lavori della Commissione e auspica che il Presidente vicario mantenga analoga sobrietà ed equilibrio.

Il senatore SANTINI (*PD*) si associa, a nome del proprio Gruppo, nel riconoscimento dell'importante lavoro svolto dal senatore Azzollini, che ringrazia, e dalla cui competenza ed equilibrio molti colleghi hanno potuto imparare. Esprime quindi i migliori auguri affinché la sua vicenda giudiziaria possa risolversi in tempi rapidi e nel modo migliore.

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime, anche a nome del proprio Gruppo, ringraziamento al presidente Azzollini che con il proprio lavoro ha rappresentato un grande esempio di lealtà nei confronti dei governi che si sono succeduti e di rispetto delle opposizioni, che in questa Commissione hanno potuto giocare pienamente il loro ruolo con un contributo fattivo ai lavori della medesima. Esprime, inoltre, il suo ringraziamento al senatore Azzollini per aver generosamente trasmesso le proprie competenze tecniche ai membri della Commissione e augura buon lavoro al presidente Sangalli, dichiarandosi certa che saprà condurre i lavori della Commissione con analogo equilibrio e competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime il proprio rammarico, anche sul piano personale, in considerazione dei venti anni ininterrotti di comune lavoro con il senatore Azzollini. Si dichiara convinto che questa rappresenti soltanto una pausa e che egli sarà in grado di risolvere al più presto ogni difficoltà. Il gesto delle dimissioni non tutela soltanto l'Istituzione ma anche il senatore medesimo per la centralità e la complessità del lavoro svolto dalla Commissione. Si dichiara, quindi, disponibile a collaborare per cercare di compensare, per quanto possibile, il venir meno dell'esperienza e della qualità del lavoro del senatore Azzollini. Con queste premesse, prende atto della decisione convinto che le dimissioni rappresentino un presupposto necessario per l'esercizio di una difesa efficace delle proprie ragioni.

Il presidente SANGALLI ringrazia quanti sono intervenuti rinnovando l'augurio per lo svolgimento di un lavoro proficuo che sappia trasformare le difficoltà attuali in una opportunità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'8^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO nel richiamare l'attenzione sugli emendamenti sospesi, chiarisce che il problema riguarda la corretta copertura di proposte miranti ad attuare compiutamente una esistente, e tuttora vigente, intesa tra Stato e province autonome. Lo stanziamento necessario a finanziare tale intesa è stato ridotto da precedenti provvedimenti che tuttavia non hanno posto in discussione l'intesa stessa. Le proposte intendono ricostituire lo stanziamento con effetto a decorrere dall'anno 2015. Tuttavia, le difficoltà per la finanza pubblica emerse a seguito della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale rendono necessario un ripensamento delle modalità di intervento. Il Governo ha quindi elaborato due ipotesi di riformulazione, coerenti dal punto di vista finanziario, chiedendo ai proponenti di considerarle.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), a nome del proprio Gruppo, prende atto della proposta del Governo, dichiarandosi disponibile a recepirla per presentare un nuovo testo alla Commissione di merito in luogo degli emendamenti il cui esame è attualmente sospeso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottopone alcune questioni al rappresentante del Governo, dopo aver premesso che il provvedimento era atteso dagli enti locali per affrontare alcuni problemi di carattere finanziario non più rinviabili. La prima questione che intende sottoporre al rappresentante del Governo riguarda l'articolo 1 in base al quale le regioni devono comunicare la richiesta di spazi finanziari entro 10 giorni. Chiede, pertanto, di poter conoscere la situazione attuale delle richieste. Il secondo aspetto riguarda il tema della polizia locale, riguardo alla quale ritiene necessario conciliare l'esigenza del mantenimento della sua peculiarità fun-

zionali rispetto alla polizia provinciale con le disposizioni contenute nel disegno di legge di delega per la riforma della pubblica amministrazione, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Chiede, infine, un approfondimento sulla apparente incongruenza tra le disposizioni contenute nell'articolo 15 del provvedimento in esame, concernente le politiche attive del lavoro, con le norme contenute nei decreti legislativi attuativi del *jobs act*.

Il presidente SANGALLI dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice ZANONI (PD) interviene in replica dichiarando di aver chiare le sollecitazioni pervenute sia dai senatori che dai soggetti auditi nelle audizioni informali svolte nella giornata di ieri e che saranno utili per la formulazione degli emendamenti. In particolare, con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Ceroni, conferma che la disposizione contenuta nel testo in esame si riferisce agli edifici scolastici in cui sia presente amianto e ritiene che la questione debba essere affrontata considerando anche le disposizioni contenute nel provvedimento sulla «Buona scuola», che sta per essere approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati. Quanto ai temi sollevati in relazione all'articolo 11, fa presente che sarà necessario valutare con attenzione gli emendamenti che potranno essere accolti, anche tenuto conto della presentazione di un disegno di legge specifico da parte della senatrice Pezzopane. Per quanto riguarda poi i problemi richiamati dal senatore Uras, esprime l'opinione che essi non potranno avere riflessi specifici sul provvedimento in esame, mentre, con riferimento all'articolo 15, sarà necessario un approfondimento con il Governo per valutare quali potranno essere gli oneri effettivamente sopportabili. Sarà poi con l'esame degli specifici emendamenti e delle compatibilità economiche ad essi connesse che si potrà giungere a dare risposta alle richieste degli enti territoriali in ordine all'attuazione della legge n. 56 del 2014.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), rinunciando alla replica, si rimette alle valutazioni espresse dalla relatrice Zanoni.

Il vice ministro MORANDO, nel ringraziare, preliminarmente, i relatori e i senatori intervenuti nel dibattito, su una questione di carattere generale: le sollecitazioni degli enti territoriali verranno accolte soltanto ove siano valutate compatibili con la logica sottostante al provvedimento in esame. Non può essere, infatti, messa in discussione la decisione presa con la legge n. 56 del 2014.

Si sofferma quindi sul tema dei bilanci delle province e delle città metropolitane, facendo presente che, secondo alcuni, mentre la gran parte degli enti territoriali di aria vasta sarebbe in grado di chiudere il bilancio 2015 senza che si evidenzino alcun dissesto finanziario, non altrettanto si possa dire per gli esercizi 2016 e 2017 a causa della fase di transizione che gli enti stessi stanno attraversando in relazione all'attuazione della

legge n. 56. Tale problema risulta prioritario rispetto a tutti gli altri sollevati. Reputa, tuttavia, non praticabile la proposta di derogare al carattere pluriennale del documento di bilancio disposto dalla legge di contabilità, limitandolo al solo anno 2015. Informa, inoltre, che i tecnici del Governo stanno valutando un'ipotesi, la cui praticabilità non è ancora certa, al fine di consentire alle province di predisporre, limitatamente agli anni 2016 e 2017, un bilancio di previsione suddiviso in due sezioni tali da rappresentare, la prima, la situazione finanziaria relativa alle nuove funzioni assegnate a tali enti; la seconda sezione, invece, dovrebbe riportare i dati finanziari relativi alle funzioni non più appartenenti agli enti di area vasta rispetto alle quali si protrae l'esigenza di fronteggiare i costi. Tale soluzione sarebbe, nelle intenzioni del Governo, accompagnata da una norma che consenta di evitare l'emersione del dissesto finanziario nel caso questo fosse dovuto a uno squilibrio presente nella seconda sezione di un bilancio così formulato. Ciò consentirebbe di risolvere il problema finanziario degli enti di area vasta, mantenendo un'esposizione contabile chiara e trasparente.

Quanto al tema delle politiche attive del lavoro, ricorda che quando, nel 2001, le funzioni relative sono state trasferite dallo Stato centrale alle regioni e dalle regioni alle province, il trasferimento ha riguardato non soltanto le risorse umane, ma anche le risorse finanziarie necessarie ad esercitarle. Appare pertanto ingiustificata l'affermazione secondo cui le spese necessarie a riformare tale settore debbano essere poste in capo esclusivamente allo Stato centrale e giustifica anche l'entità della copertura finanziaria.

Affronta quindi il tema dell'edilizia scolastica confermando che il decreto-legge in esame si limita a finanziare il risanamento degli edifici scolastici in cui è presente l'amianto. Per quanto riguarda questo settore, il problema non è tanto riconducibile all'assenza di risorse finanziarie bensì a questioni procedurali. Fa presente, infatti, che delle risorse a tutt'oggi stanziare per l'intervento straordinario sull'edilizia scolastica, pari a circa due miliardi e cento milioni di euro, soltanto cinquecento milioni risultano impegnati a causa di strozzature nel meccanismo di spesa. Ritiene pertanto che sia necessario concentrare gli sforzi nell'individuare l'elemento procedurale che agisce da freno alla spesa e il Governo si sta impegnando in questa direzione. Per quanto riguarda, poi, il possibile impiego delle risorse finanziarie provenienti da dismissioni patrimoniali per il finanziamento della spesa corrente richiesto a gran voce dagli enti territoriali, pur ritenendo tale soluzione discutibile in linea di principio, la considera teoricamente valutabile, a condizione che l'alienazione non risulti fittizia, ad esempio mediante acquisti da parte di soggetti pubblici. Con riferimento, poi, alla difficoltà di molti comuni a garantire il mantenimento di alcuni servizi per carenza di personale, specificamente nel settore educativo degli asili nido e delle scuole materne, fa presente che il Governo sta valutando la possibilità di risolvere tale problema di natura contingente mediante il ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato. Per quanto riguarda, infine, il tema degli investimenti pubblici, riporta in sin-

tesi risultati di alcuni approfondimenti tecnici dai quali è emerso che l'effetto di stimolo all'economia da un punto di vista macroeconomico, risulta amplificato nel caso in cui la spesa in conto capitale sia effettuata da parte degli enti locali. Per tale ragione, il Governo è disponibile a considerare meccanismi di agevolazione della spesa per investimenti di tali enti in modo da produrre effetti sensibili sull'economia.

Il senatore LAI (*PD*) ricorda al vice ministro la necessità di approfondire la questione dei policlinici universitari.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al Governo se sia disponibile l'elenco delle posizioni vacanti presso le sedi periferiche delle amministrazioni centrali, delle quali le regioni sono in attesa al fine di poter a loro volta predisporre l'elenco delle loro disponibilità per il ricorso alla mobilità dei dipendenti delle province.

Il vice ministro MORANDO, riservandosi di rispondere in un secondo momento alle richieste del senatore Lai, rivolto alla senatrice Bulgarelli fa presente che le regioni conoscono tali dati, con specifico riferimento alle amministrazioni del Ministero del lavoro e Ministero della giustizia già da due mesi, ma non hanno ancora dato luogo ai propri adempimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede delucidazioni in merito al proseguimento dell'indagine conoscitiva sulla riforma del bilancio dello Stato. Fa presente, a tal proposito, che la scadenza del 31 luglio fissata inizialmente non potrà essere verosimilmente rispettata.

Il presidente SANGALLI (*PD*) informa che le audizioni rimanenti si svolgeranno nella mattinata di martedì 14 luglio 2015.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito al disegno di legge n. 1082 riguardante il comune di Sappada. Fa presente che la nota della Ragioneria generale dello Stato chiede approfondimenti tecnici al dipartimento delle finanze il quale, a sua volta, rinvia alla stessa nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad approfondire il tema.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota di risposta ai rilievi formulati dal relatore e dal Servizio del bilancio, ribadendo alcune questioni già contenute nella relazione tecnica di passaggio.

Il PRESIDENTE fa presente che il relatore ha già predisposto una bozza di parere che potrebbe essere posta immediatamente in votazione, al fine di consentire alla Commissione di merito di poter proseguire nell'esame del testo.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BULGARELLI (*M5S*) chiedono tempo per poter valutare la proposta del relatore e la nota consegnata dal rappresentante del Governo e di votare il parere nella seduta già convocata per domani.

Il presidente SANGALLI insiste per votare il parere nella giornata odierna, propone pertanto di sospendere la seduta per riprenderla al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 20,10.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti:

- che si confermi valido il quadro di finanza pubblica previsto a legislazione vigente nel DEF 2015 necessario a far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame;

– che il meccanismo permanente di adeguamento all'unità del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo previsto dall'articolo 5 non sia suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici, tenuto conto del fatto che le valutazioni ufficiali, sia nazionali che internazionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine dell'economia italiana non evidenziano il rischio che si determini nuovamente un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni;

– che la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche risulti effettivamente pari a quella posta alla base della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6;

– che l'INPS possa effettivamente conseguire i risparmi previsti dall'articolo 6 attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle proprie spese.».

Intervenendo in dichiarazione di voto contrario, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea che sarebbe stato più corretto, in relazione all'articolo 6, inserire una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che obbligasse la Commissione di merito ad introdurre nell'articolo una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Incidentalmente, il vice ministro MORANDO fa presente che è stata inserita una clausola di monitoraggio all'articolo richiamato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria**239^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Mario Cavallaro, presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, accompagnato dall'avvocato Lorella Fregnani, dal dottor Giuseppe Caracciolo, dall'avvocato Lucia Picone e dall'avvocato Giuliana Passero; il dottor Gerardo Longobardi, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, accompagnato dal dottor Luigi Mandolesi, dal dottor Pasquale Saggese e dalla professoressa Paola Rossi; in rappresentanza dell'Associazione nazionale consulenti tributari (A.N.CO.T.) il dottor Saturno Sampalmieri, accompagnato dal dottor Celestino Bottoni, dal dottor Arvedo Marinelli, dal dottor Nino Franchina e dalla dottoressa Anna Bonelli; in rappresentanza dell'Istituto nazionale tributaristi (INT) il dottor Giuseppe Zambon, accompagnato dal dottor Sergio Alfani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'Associazione nazionale consulenti tributari (A.N.CO.T.) e dell'Istituto nazionale tributaristi (INT)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 21 maggio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa, specificando che le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo sono nell'attuale fase connesse all'esame degli Atti del Governo n. 181 (relativo all'organizzazione delle agenzie fiscali), n. 182 (in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale), n. 184 (sulla revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario) e n. 185 (riguardante semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione).

Ha quindi la parola l'avvocato CAVALLARO, il quale riconosce che alcuni suggerimenti formulati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in merito all'attuazione dell'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono stati parzialmente recepiti nell'Atto del Governo n. 184. Rileva tuttavia che nel medesimo schema di decreto legislativo non è contemplato alcun intervento significativo teso a garantire la terzietà del giudice tributario, la quale postulerebbe un cambiamento delle denominazioni in uso, risultando preferibili «Tribunale tributario» e «Corte d'appello tributaria». Non sono inoltre previste le auspiccate misure di adeguamento del trattamento economico dei giudici tributari. Dopo aver formulato un suggerimento relativo alla formulazione della disposizione in materia disciplinare di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 545 del 1992 sottolinea l'inopportunità di ampliamenti indiscriminati delle categorie abilitate al patrocinio del contribuente nel processo tributario, il quale può essere invece affrontato sulla base di una solida qualificazione professionale.

Il presidente Mauro Maria MARINO mette in evidenza la fondatezza delle osservazioni formulate dall'avvocato Cavallaro, meritevoli di essere prese in considerazione ai fini della redazione del parere, mentre non è attualmente possibile prevedere un intervento in ordine al trattamento economico, in considerazione dei profili finanziari ad esso connessi.

Il dottor CARACCILO osserva essere inevitabile che l'adeguamento di una struttura quale la giustizia tributaria comporti costi, peraltro giustificati dall'impegno dei giudici tributari e comunque di livello contenuto. In subordine, a una riforma di carattere complessivo, suggerisce di

valutare l'opportunità di un adeguamento delle retribuzioni con cadenza triennale, come nel caso delle altre magistrature.

Il presidente Mauro Maria MARINO chiarisce che la perplessità espressa in relazione al tema dell'adeguamento economico deriva da una valutazione degli oneri, ma non riguarda l'opportunità di tale indirizzo.

In risposta a una sollecitazione della senatrice BOTTICI (M5S), l'avvocato Lorella FREGNANI segnala che l'Atto del Governo n. 184 contempla interventi migliorativi di portata limitata, mentre resta irrisolta la questione di fondo della terzietà della giustizia tributaria, da realizzare attraverso una compiuta indipendenza strutturale dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'avvocato Giuliana PASSERO segnala che il tema della terzietà è attualmente oggetto del giudizio della Corte costituzionale ed è già oggetto della significativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, mentre l'Atto del Governo n. 184 è a tale riguardo carente.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda i rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e introduce l'audizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il dottor LONGOBARDI, in riferimento all'Atto del Governo n. 184, si sofferma sull'individuazione di cinque categorie di interpelli, rilevando come possa dare luogo a notevoli incertezze e auspica una classificazione più semplice e lineare. Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere la facoltà di impugnare la risposta negativa all'interpello prima dell'avvio della fase dell'accertamento, diversamente da quanto previsto dall'Atto del Governo n. 184, il quale configura la possibilità di una tutela tardiva.

Dopo un intervento del dottor MANDOLESI, il quale ricorda l'orientamento della Cassazione in merito alla facoltà di impugnare la risposta negativa all'interpello obbligatorio dell'amministrazione finanziaria, il dottor LONGOBARDI si esprime in merito ai vantaggi di una procedura snella in materia di interpello, che abbia come punto di riferimento per il contribuente la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio.

Per quanto riguarda la revisione della disciplina del contenzioso tributario segnala l'opportunità di una formulazione più precisa circa la difesa in giudizio, che faccia riferimento ai soggetti iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Prosegue formulando un giudizio critico rispetto al previsto ampliamento dei soggetti abilitati al patrocinio, in ragione della necessità che il contribuente si possa avvalere di una prestazione professionale qualificata specie in materia processuale. Con riferimento all'istituto del reclamo e della mediazione

tributaria ritiene preferibile sopprimere la previsione relativa all'estensione di tale istituto agli enti locali, i quali presumibilmente non dispongono di strutture idonee all'esame dei reclami. Dopo essersi espresso favorevolmente circa la riforma dell'istituto della tutela cautelare, giudica ingiustificata la previsione relativa alla riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado in caso di sentenza favorevole al contribuente. Rileva poi la sussistenza di un eccesso di delega quanto al dimezzamento del termine per la riassunzione nel giudizio di rinvio nel caso di sentenza annullata dalla Corte di cassazione. Giudica inoltre eccessiva ai fini della tutela dell'erario la possibilità di subordinare il pagamento di somme a favore del contribuente nel caso di sentenze di condanna in favore dello stesso alla prestazione di idonea garanzia. Quanto alla entrata in vigore del decreto legislativo auspica un'entrata in vigore uniforme per tutte le disposizioni recate, da porre al primo gennaio 2016.

Passando ai contenuti dell'Atto del Governo n. 185 fa in primo luogo riferimento alla rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate, soffermandosi sull'opportunità di uniformare la disciplina del numero massimo di rate concedibili nelle varie forme di rateizzazione, nonché di stabilire l'obbligo per gli enti creditori di imputare pagamenti rateali del contribuente ai diversi debiti tributari oggetto della rateazione in base ai criteri di cui all'articolo 1193 del codice civile. Giudica quindi eccessivamente restrittiva la disciplina del lieve inadempimento in relazione all'esclusione della decadenza dalla rateazione. Si esprime infine a favore di un sistema di remunerazione dell'agente della riscossione diverso dall'applicazione di un aggio consistente in una percentuale fissa, in quanto non giustificato da oneri diversi a carico dell'agente in relazione all'entità del pagamento richiesto.

La senatrice GUERRA (*PD*) pone un quesito in ordine alla classificazione dell'interpello nel caso della disciplina recentemente esaminata dalla Commissione concernente l'internazionalizzazione delle imprese.

Il dottor LONGOBARDI ritiene che l'interpello citato rientri nella categoria degli interpelli probatori.

Il dottor SAGGESE fa presente il carattere facoltativo dell'interpello probatorio.

Il dottor MANDOLESI aggiunge un'osservazione circa la compatibilità con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) pone un quesito riguardo l'abrogazione della lettera *f*) dell'articolo 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012, in materia di disciplina della sospensione legale della riscossione.

Il dottor LONGOBARDI osserva che il carattere residuale del contenuto della lettera citata è di notevole rilevanza in un'ottica di più completa garanzia del contribuente.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda gli auditi e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale consulenti tributari.

Ha quindi la parola il dottor SAMPALMIERI, il quale si sofferma sulla necessità di un più ampio apporto delle professioni, al di là dell'iscrizione ad albi, al processo tributario, specie in vista della finalità di uno snellimento del procedimento presso le commissioni tributarie provinciali e di una migliore qualificazione dei rapporti dei cittadini con l'amministrazione finanziaria. In tale ottica propone una specificazione integrazione dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, teso a valorizzare il potenziale contributo dei soggetti appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013.

Il dottor BOTTONI, intervenendo in relazione alle modifiche proposte alla disciplina della riscossione si sofferma sulla necessità di evitare ingiustificabili disparità di tutela tra il credito dei privati nei confronti dell'amministrazione pubblica e il credito erariale nei confronti dei soggetti privati.

Il dottor FRANCHINA esprime una valutazione favorevole sul processo di liberalizzazione dei servizi e delle professioni promosso dal Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda gli auditi e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale tributaristi.

Dopo un intervento introduttivo del dottor ALFANI, il dottor ZAMBON sintetizza i contenuti di un documento che consegna alla presidenza relativamente agli Atti del Governo nn. 184 e 185. Esprime una sostanziale condivisione delle misure in tema di revisione dell'istituto dell'interpello e delle modifiche in materia di contenzioso tributario, pur esprimendo rammarico per l'assenza di numerose disposizioni che avrebbero potuto trovare spazio nello schema, per realizzare un'effettiva revisione del processo tributario, a partire dalla costituzione di organi giurisdizionali effettivamente terzi rispetto all'amministrazione finanziaria, l'incremento della soglia per accedere alla mediazione tributaria, la separazione gestionale e organizzativa dal ministero dell'economia e delle finanze.

Rispetto ad aspetti condivisibili e positivi, esprime perplessità sulle norme relative alle spese di giudizio, mentre valuta positivamente le nuove disposizioni in materia di assistenza tecnica del contribuente nel

contenzioso tributario. Auspica su tale punto che possano essere autorizzati alla rappresentanza in contenzioso anche i tributaristi minuti di attestato di qualità ai sensi della legge n. 4 del 2013.

Per quanto riguarda invece la riscossione, sollecita la Commissione a rivedere il complesso delle norme relative alla rateizzazione adeguando e uniformando le scadenze delle rate e dei pagamenti sia nei confronti di Equitalia che nei confronti dell’Agenzia delle entrate, con una maggiore semplificazione delle numerose scadenze e piani di rateizzazione e differenze di soglie in vista di una netta semplificazione della materia.

Sollecita infine una revisione delle disposizioni sulla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi e scaduti superiori a 1.500 euro: si tratta di una limitazione penalizzante per il contribuente, introdotta da una disposizione nata in un altro contesto e con scarsa attenzione alla tutela dei contribuenti.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa l’odierna procedura informativa ed avverte che la documentazione acquisita sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FORNARO (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) subordina il voto favorevole alla modifica del parere da favorevole a non ostativo, motivando tale orientamento con il rilievo delle osservazioni critiche formulate dal relatore. In caso contrario, preannuncia il voto di astensione.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) pur apprezzando il parere, motiva la propria contrarietà per l’assenza di una presa di posizione di netto superamento della questione dei crediti inesigibili calcolati come fattore di costo del servizio e di netta critica alla proroga di Equitalia come agente di riscossione delle imposte locali.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) ritiene insufficiente le osservazioni proposte soprattutto in tema di responsabilità degli amministratori locali per l’accumulo di crediti inesigibili e preannuncia il proprio voto contrario.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) condivide l'orientamento espresso, sollecitando il relatore a inserire una specifica osservazione sulla responsabilità degli amministratori locali.

La senatrice BELLOT (*Misto-FAL*) chiede al relatore di inserire un'osservazione circa la facoltà dei comuni di scegliere un agente della riscossione diverso da Equitalia, commentando negativamente l'ennesima proroga del termine per effettuare il passaggio ad altro soggetto di riscossione delle imposte locali.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) giudica equilibrato e rispettoso dei contenuti della discussione svolta la proposta di parere, che giustamente distingue la inesigibilità dei crediti dalle eventuali responsabilità degli amministratori locali, ritenendo non fondato il richiamo al loro operato.

IL RELATORE esprime rammarico per le posizioni che vanno emergendo da parte dei gruppi di opposizione ritenendo che la valutazione del parere proposto avrebbe potuto essere svincolata da una logica di divisione tra maggioranza e opposizione: peraltro sottolinea che le osservazioni espresse traggono spunto dalla discussione avvenuta anche con l'apporto dell'opposizione. Conferma quindi il contenuto del parere precedentemente proposto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottolinea criticamente la ristrettezza dei tempi per discutere di questioni di grande complessità e rilievo, anche da un punto di vista interpretativo.

Il presidente Mauro Maria MARINO precisa che il tema della riscossione dei tributi locali rappresenta una materia di grandissima rilevanza e auspica che il Governo possa quanto prima affrontare l'intera materia, senza fare ricorso ad un'ulteriore proroga dei termini, unitamente al previsto riordino dell'imposizione locale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1977**

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, considerato che:

il comma 9 dell'articolo 7 aggiunge il comma 654-*bis* all'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, in materia di tassa sui rifiuti. In particolare, dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

la disciplina vigente prevede che la tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

premesso inoltre che:

il decreto-legge n. 4 del 2015 all'articolo 1, comma 9-*quinquies* ha previsto, per esplicita modifica in sede di conversione, che le variazioni compensative ai sensi del decreto per l'esercizio finanziario 2014, siano effettuate previa verifica, entro il 30 giugno 2015, del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui allo stesso articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo;

tale confronto ha l'obiettivo di assicurare una equa, puntuale e precisa ripartizione delle eventuali riduzioni di risorse erariali da destinare ai comuni per l'incremento del gettito dell'IMU montana;

che l'anticipo al 30 giugno, previsto dal comma 13 dell'articolo 8 del decreto in esame è condiviso nella misura in cui i dati di confronto sono utilizzati per compensare i comuni che hanno effettivamente registrato uno scostamento tra gettito previsto ai sensi del citato decreto e gettito effettivamente realizzato per l'anno 2014;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

In merito alla tassa sui rifiuti la Commissione rileva la necessità di modificare il comma 9 dell'articolo 7, specificando che per crediti inesigibili si intende il credito per il quale l'agente di riscossione ha esperito tutte le procedure di recupero e ha scaricato il ruolo per inesigibilità; in altri termini, occorre modificare la norma per evitare qualsivoglia interpretazione che abbia come esito il calcolo dei mancati versamenti nella quantificazione del costo. In subordine appare opportuno integrare la norma con il riferimento normativo specifico; inoltre, la Commissione propone di indicare in norma che sono computati nel costo quali mancati ricavi

solo i crediti dichiarati inesigibili nell'anno precedente. Tenuto conto che molti enti locali hanno già proceduto a definire i ruoli e le tariffe, la norma dovrebbe avere efficacia a partire dal prossimo esercizio finanziario.

In merito alla cosiddetta IMU agricola, la commissione invita a verificare che la riassegnazione e l'eventuale ripartizione delle risorse a seguito della verifica, non penalizzi i comuni dal momento che si potrebbero presentare situazioni con significative differenze in negativo tra la stima di gettito elaborata dal ministero e l'incasso accertato.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria**204^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-01852 del senatore Cervellini sul ripristino e la tutela del ciborio di Arnolfo di Cambio nella basilica di Santa Cecilia in Trastevere.

Preliminarmente, ricorda che, nel febbraio di quest'anno, la competente funzionaria, storica dell'arte, della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per il polo museale della città di Roma ha svolto un sopralluogo presso la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, rilevando che, a seguito dei lavori svoltisi sul ciborio a cura del Rettore della stessa, Monsignor Marco Frisina, era stata rimossa la guglia centrale, i globi forati sulle cuspidi angolari e gli elementi decorativi sulla sommità dei timpani.

Secondo la relazione prodotta dalla funzionaria, i lavori non sarebbero stati determinati da ragioni conservative, in quanto il ciborio era stato già oggetto di un qualificato intervento di restauro, bensì da motivazioni «di urgenza e di culto», secondo quanto riportato in una lettera a firma del Rettore della Basilica. Per conseguenza, il Soprintendente disponeva, pochi giorni dopo, «l'immediata esecuzione delle opere necessarie al ripristino», senza alcun onere a carico del Ministero, in applicazione di quanto

disposto dall'articolo 160 (Ordine di reintegrazione) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nel successivo mese di marzo, il Rettore della Basilica, unitamente all'Abbadessa del Monastero Madre Maria Giovanna Valenziano, faceva pervenire alla Soprintendenza le proprie scuse formali, attestando che l'esecuzione rapida delle opere era dovuta «alla constatazione del precario equilibrio della cuspide appoggiata sul ciborio» e che una comunicazione informale dell'inizio lavori era stata comunque data per le vie brevi ad un funzionario della Soprintendenza di Roma, con l'impegno ad una comunicazione ufficiale, cui, però, non si era successivamente dato seguito. Il Rettore della Basilica, chiedeva, contestualmente, la possibilità di un incontro per sottoporre alcune osservazioni, in merito al riposizionamento della cuspide del ciborio, legate alla «puntualità liturgica». Veniva quindi ufficializzata la volontà di ricollocare la cuspide del ciborio a proprie spese e veniva richiesta la dovuta autorizzazione. Per completezza di informazioni veniva indicata anche la ditta cui sarebbero stati affidati i lavori.

La Soprintendenza belle arti e paesaggio del Comune di Roma richiedeva al Rettore della Basilica «il progetto, adeguatamente documentato, per la rimessa in opera della guglia centrale, di tutti gli elementi che risultano mancanti e per la rimozione o l'eventuale revisione dell'impianto di illuminazione».

L'incontro richiesto dal Rettore aveva luogo il 20 maggio 2015 presso la Direzione generale belle arti e paesaggio e, in quella sede, veniva ribadito quanto già concordato per disporre la ricomposizione degli ornamenti del Ciborio.

La stessa Direzione generale ha poi comunicato che il 9 giugno scorso l'architetto del Vicariato, incaricato della redazione del progetto di ripristino, ed una restauratrice della Soprintendenza, si sono recati in Santa Cecilia per prendere visione dello stato dei luoghi e degli elementi da ricollocare sul ciborio.

In conclusione, osserva che si è in presenza di un lavoro meritorio, svolto da funzionari che, in numero esiguo e scarsità di mezzi (per effetto della *spending review* sull'attività di presidio del territorio nelle vaste e spesso isolate zone di dichiarato interesse archeologico), esercitano tutte le dirette funzioni di tutela del patrimonio culturale, attraverso un'attività conoscitiva continua, garantendone la protezione e la conservazione proprio ai fini della pubblica fruizione.

Le conseguenze del mancato ottemperamento agli atti del Soprintendente sono previsti dalla parte quarta del Codice, che disciplina le sanzioni.

Altresì, sottolinea che il lavoro delle istituzioni e della stampa dovrebbe proprio essere quello di facilitare ed incoraggiare il lavoro delle Soprintendenze, affiancando e supportando, anche con segnalazioni, tutti gli Uffici territoriali del Ministero nello svolgimento delle loro funzioni e dei relativi compiti istituzionali.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), in sostituzione del primo firmatario senatore Cervellini, osserva preliminarmente come l'atto di sindacato ispettivo in svolgimento non fosse finalizzato a mettere in discussione la qualità del lavoro svolto dalla Soprintendenza, bensì a segnalare come la rimozione della guglia centrale del ciborio, mascherata da intervento di ristrutturazione, abbia determinato un danno architettonico di dimensioni non indifferenti.

Si dichiara quindi parzialmente soddisfatta della risposta fornita, stante il fatto che non risultano sufficientemente approfondite le implicazioni connesse al rapporto tra le autorità civili e le strutture ecclesiastiche, in merito agli interventi finalizzati alla tutela dei beni culturali.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 180)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, nel ricordare che lo scorso 1° luglio ha avuto inizio l'esame del provvedimento in titolo, rinvia alla prossima seduta l'avvio della discussione generale, stante l'assenza di richieste di intervento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(74) ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia ad una prossima seduta l'inizio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 191

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria

168^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(746) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

(760) STUCCHI. – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(1570) BUEMI ed altri. – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

(1795) PEPE e MOLINARI. – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1815) CROSIO ed altri. – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1823) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1841) FORNARO ed altri. – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) CIOFFI ed altri. – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della*

società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

- e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MATTEOLI informa che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 4.5 (testo 2) e 5.1000 al disegno di legge n. 1880, pubblicati in allegato.

Segnala inoltre che le Commissioni consultive competenti hanno espresso i prescritti pareri sugli altri emendamenti presentati, ad eccezione delle proposte 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2) e 5.28. Propone quindi di lasciare ancora accantonate le proposte riferite all'articolo 1 e di riprendere le votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 2, a cominciare dalla proposta 2.93 (testo 2).

Conviene la Commissione.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere favorevole sulla proposta 2.93 (testo 2), a condizione che la stessa sia riformulata sopprimendo il capoverso 4-*ter*, in quanto in contrasto con altri emendamenti.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere conforme al relatore.

La senatrice CARDINALI (*PD*) accoglie l'invito del relatore e riformula la proposta 2.93 (testo 2) in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) preannuncia la propria astensione sull'emendamento 2.93 (testo 3) in quanto la previsione di assicurare la presenza di genere tra i componenti del Consiglio di amministrazione della Rai, pur condivisibile in linea di principio, rischia di essere di difficile applicazione, atteso che una parte dei componenti dovrà essere votata dalle Camere.

L'emendamento 2.98 (testo 3), posto ai voti è poi approvato.

Il presidente MATTEOLI ricorda che l'emendamento 2.94 può essere posto ai voti solo per la prima parte, in quanto la seconda parte del capoverso «Art. 2-*bis*» risulta preclusa, in quanto identica all'emendamento 3.0.1 respinto nella seduta di ieri. Sullo stesso emendamento, vi è inoltre un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento.

L'emendamento 2.94, posto in votazione per la parte non preclusa, è respinto.

Con successive, distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.95, 2.96 e 2.97.

Il relatore RANUCCI (*PD*) riformula l'emendamento 2.98 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), sopprimendo la lettera *a*), in quanto reca una previsione già assorbita dall'emendamento 2.93 (testo 3) poc'anzi approvato.

L'emendamento 2.98 (testo 3) è messo in votazione e infine approvato.

Il senatore AIROLA (*M5S*) sostiene l'emendamento 2.99 volto a escludere dal Consiglio di amministrazione della Rai chi abbia ricoperto incarichi pubblici, politici o sindacali nei sette anni precedenti, per sottrarre l'organo alla lottizzazione dei partiti.

Il sottosegretario GIACOMELLI, pur comprendendo la finalità dell'emendamento, osserva che la sua formulazione è troppo ampia e rigida e non può pertanto essere condivisa.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) ritiene che la suddetta proposta emendativa ponga comunque un problema concreto, di cui il Parlamento si deve fare carico.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.99, che ritiene inaccettabile. La suddetta disposizione introdurrebbe infatti una vera discriminazione nei confronti di chi ha rivestito incarichi politici o pubblici, mentre potrebbe essere ragionevole prevedere un periodo di transizione dopo la cessazione dalla carica. Ricorda peraltro che vi sono altre e più rilevanti situazioni di conflitto, come quella che ha visto recentemente il passaggio repentino di un membro del Governo ai vertici di un'importante azienda pubblica.

Il sottosegretario GIACOMELLI sottolinea che il passaggio richiamato dal senatore Gasparri è avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente.

Con successive, distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.99 e 2.100.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sostiene la proposta 2.101, che esclude dalle candidature a consigliere di amministrazione della Rai i soggetti che abbiano avuto condanne di carattere amministrativo o penale.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.101 e 2.102.

Il relatore RANUCCI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 2.103, che prevede la nomina a consigliere di amministrazione della Rai solo per i soggetti che abbiano specifiche competenze in campo radiotelevisivo o editoriale. Pur condivisibile in linea di principio, la norma appare infatti troppo limitativa, anche rispetto al vigente articolo 49, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2005 che già prevede per i consiglieri di amministrazione il possesso di ampie e qualificate competenze.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ritiene invece che l'emendamento individui in maniera più precisa e pertinente le competenze che dovrebbero possedere i futuri consiglieri di amministrazione, atteso che la Rai necessita di una specializzazione tecnica particolare.

Il sottosegretario GIACOMELLI invita a non prevedere requisiti troppo stringenti e limitanti per i componenti del Consiglio di amministrazione, che ne potrebbero rendere oltremodo difficoltosa la nomina. Chiede quindi anch'egli il ritiro dell'emendamento, dichiarandosi disponibile a valutare una diversa formulazione per l'esame in Assemblea, che possa soddisfare in modo migliore l'esigenza di selezionare persone qualificate e di provata moralità.

Il relatore RANUCCI (*PD*) rinnova l'invito al ritiro della proposta 2.103, impegnandosi anch'egli a ricercare una soluzione condivisa della questione per la fase di esame in Assemblea, con il concorso di tutte le forze politiche.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa all'invito, sottolineando l'opportunità di rivedere la questione per l'Assemblea.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) concorda sul fatto che la definizione dei requisiti dei consiglieri di amministrazione della Rai richieda un equilibrio non semplice, tuttavia sottolinea la centralità della questione e invita ancora una volta il Governo e la maggioranza a chiarire quale sia l'assetto definitivo che intendono dare alla *governance* dell'azienda. Al di là della disponibilità manifestata dai relatori e dal rappresentante del Governo, questi aspetti devono infatti essere regolati con norme chiare che andrebbero definite già in Commissione.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ritiene anch'egli che la formulazione dell'emendamento 2.103, pur condivisibile in linea di principio, sia troppo limitativa e rischi di escludere altri tipi di competenze che potrebbero invece essere preziose per i futuri consiglieri di amministrazione.

Anche il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) giudica la previsione dell'emendamento 2.103 eccessivamente vincolante: se è certamente corretto cercare di selezionare personalità di alto profilo per il Consiglio di amministrazione, la strada dovrebbe essere un'altra.

Il senatore AIROLA (*M5S*) respinge con sdegno la richiesta di ritiro dell'emendamento, ritenendola inaccettabile in quanto solo con una puntuale definizione dei requisiti di competenza dei consiglieri di amministrazione si potrebbe evitare lo spettro di una Rai lottizzata dai partiti. In particolare, dichiara polemicamente di non poter accettare lezioni di alcun tipo dal senatore Buemi, che non avendo partecipato ai lavori della Commissione nelle precedenti sedute, ha di fatto abdicato al suo ruolo di relatore. Per tali ragioni, dichiara di abbandonare i lavori della Commissione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene inaccettabili i toni utilizzati dal senatore Airola e ne chiede la censura da parte della Presidenza.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che la sua assenza nelle sedute precedenti, della quale aveva puntualmente informato la Presidenza della Commissione, è stata dovuta a impegni istituzionali inderogabili presso altre Commissioni. Stigmatizza pertanto le dichiarazioni e il comportamento del senatore Airola.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si scusa, anche a nome del suo Gruppo, per i toni eccessivi del dibattito. Ribadisce tuttavia l'importanza delle questioni sottese all'emendamento 2.103.

Il PRESIDENTE censura i toni eccessivi del senatore Airola, che non appaiono consoni al clima di confronto corretto e collaborativo che ha sempre informato i lavori della Commissione, al di là delle legittime differenze politiche. Conferma inoltre che il relatore Buemi aveva informato la Presidenza della sua assenza dovuta a concomitanti impegni in altre Commissioni.

Nel merito della questione, ritiene che la proposta 2.103 potrebbe essere ritirata, a fronte dell'impegno chiaramente assunto dai relatori e del sottosegretario Giacomelli a ricercare una soluzione condivisa per l'Aula.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.103.

Con separate, successive votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.104, 2.105, 2.107 e 2.108.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 2.109.

In risposta a una richiesta del senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il sottosegretario GIACOMELLI conferma il parere favorevole sulla proposta 2.109, anticipato nella seduta di ieri.

Il relatore RANUCCI (*PD*) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

L'emendamento 2.109, posto ai voti, è approvato.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) esprime la propria soddisfazione per l'accoglimento della proposta, che rafforza il ruolo della Commissione parlamentare di vigilanza.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere favorevole sulla proposta 2.110, a condizione che nella stessa sia soppressa la parola «esclusivamente».

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere conforme al relatore.

In risposta al senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiarisce che la suddetta riformulazione riconduce il meccanismo delle deleghe al Presidente del Consiglio di amministrazione nell'alveo delle procedure ordinarie previste dal codice civile per le società per azioni.

La senatrice ORRÙ (*PD*), concordando con le indicazioni dei relatori, riformula la proposta 2.110 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

L'emendamento 2.110 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Con successive, distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.111 e 2.112.

Sono quindi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 2.113, 2.1113, 2.114 e 2.115.

In esito a separati scrutini, sono poi respinte le proposte 2.116, 2.118 e 2.119.

Il sottosegretario GIACOMELLI osserva che l'emendamento 2.120 appare condivisibile e, pertanto, rivede in senso favorevole il parere contrario precedentemente espresso.

Il relatore RANUCCI (*PD*) rivede anch'egli in senso favorevole il parere.

Con separate votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 2.120 e 2.121.

Stante l'approssimarsi dell'inizio dei lavori in Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto, ricordando che lo stesso proseguirà nella seduta pomeridiana, dopo le previste comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si riserva poi di convocare un'ulteriore seduta della Commissione in relazione all'andamento dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

Art. 2.

2.93 (testo 3)

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) Dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione è effettuata in modo tale da assicurare la presenza di genere e di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti.».

2.98 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono le cariche di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, lettere a), b) e c)».

2.110 (testo 2)

ORRÙ, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, SONEGO

Al comma 1, lettera b), capoverso «5», aggiungere in fine le seguenti parole: «Al Presidente possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di su-

pervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega».

Art. 4.

4.5 (testo 2)

CANTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento del servizio pubblico e del finanziamento della emittenza locale)

1. Il Governo, al fine di garantire l'indipendenza economica e finanziaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale attuale concessionaria del servizio pubblico e per la disciplina del finanziamento dell'emittenza locale, per la funzione di pubblico interesse svolta, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e dell'emittenza locale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;

efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale attuale concessionaria del servizio pubblico, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione, garantendo, in ogni caso, l'indipendenza economica e finanziaria dell'azienda;

indicazione espressa delle norme abrogate;

armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

definizione delle modalità di finanziamento pubblico dell'emittenza locale anche tenuto conto dei principi di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di riconoscere e qualificare la funzione di pubblico interesse svolta e di garantire adeguata certezza di risorse.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle predette Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi di cui al comma 1 determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

Art. 5.

5.1000

I RELATORI

All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).

Plenaria**169^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MATTEOLI**

Intervengono il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il presidente MATTEOLI ringrazia il ministro Delrio per la sua disponibilità, segnalando che, a causa di impegni istituzionali concomitanti, egli non potrà trattenersi per l'intera durata della seduta. Resta inteso che, qualora le comunicazioni in titolo non fossero state concluse, le stesse proseguiranno nella prima seduta utile. Cede quindi la parola al Ministro.

Il ministro DELRIO ringrazia a sua volta il Presidente e i senatori della Commissione per l'invito, che consente di fare il punto su una serie di temi di grande rilevanza.

Il settore delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti un valore essenziale per il rilancio dell'economia del Paese e per la vita dei cittadini. Il Governo intende in particolare porre l'enfasi sulla possibilità di realizzare le infrastrutture ritenute necessarie con tempi e regole certe, prevenendo sprechi e forme di corruzione.

In questo contesto, ritiene fuorviante la distinzione tra grandi e piccole opere, dovendosi piuttosto parlare di opere utili per la vita del Paese:

ad esempio, anche la messa in sicurezza di una strada è un'operazione di grande rilievo, anche se si tratta di un piccolo progetto.

L'obiettivo del Governo è quello di rivedere le procedure per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture introducendo procedure semplificate o di tipo ordinario, limitando a pochi casi ben identificati il ricorso a modalità speciali. Ciò comporta la necessità di decidere le opere da realizzare non sulla base di istanze territoriali o localistiche, ma di parametri oggettivi che ne evidenzino la reale utilità. Ovviamente, ritiene altresì prioritario costruire un dialogo preventivo con le comunità locali dei territori interessati.

Un contributo decisivo a tali obiettivi potrà certamente venire dalla riforma del codice degli appalti e delle concessioni, approvata recentemente in prima lettura dal Senato: coglie quindi l'occasione per esprimere apprezzamento e gratitudine per il proficuo e condiviso lavoro svolto dalla Commissione e dall'Assemblea del Senato sul suddetto provvedimento.

Richiama quindi le principali priorità che formeranno l'azione del suo Dicastero. In primo luogo si intende rilanciare la cosiddetta «cura del ferro», potenziando la rete ferroviaria ad alta velocità/alta capacità in modo da completare il collegamento del Paese. Ricorda in particolare alcune linee sulle quali si sta già lavorando, come la Napoli-Bari, la Bari-Taranto, le tratte appenniniche, la linea tirrenica e quella adriatica. Un'attenzione particolare sarà riservata agli investimenti nel sud d'Italia, che sono una priorità per il Governo: per i progetti in campo ferroviario sono già individuate risorse per 2,5 miliardi di euro a valere su fondi comunitari.

Un'altra priorità è il coordinamento con i quattro corridoi delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) che passano per l'Italia e per i quali il Governo è riuscito a ottenere l'approvazione per il finanziamento di ben trentatré progetti dalla Commissione europea, nell'ambito del bando per l'iniziativa *Connecting Europe Facility* (CEF). Tra gli altri, sono stati finanziati i progetti per la Torino-Lione, la navigabilità del Po e l'installazione dei sistemi intelligenti di trasporto. Coglie quindi l'occasione per precisare che il mancato finanziamento del progetto del Terzo Valico non è legato ad una valutazione negativa della Commissione europea, ma semplicemente alla necessità di chiarire alcuni aspetti critici dello stesso.

Si sofferma quindi sul piano nazionale per i porti e la logistica, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Nel piano è previsto espressamente lo sviluppo del sistema portuale e logistico del Mezzogiorno in un'ottica di integrazione con il resto del Paese e di potenziamento della intermodalità. Un contributo decisivo a tal fine verrà dal nuovo contratto di programma con RFI S.p.A. già esaminato dalla Commissione.

Un altro tema di particolare rilevanza è quello del trasporto pubblico locale, che serve milioni di cittadini e deve essere rilanciato. Ricorda che questo tema è stato ripreso espressamente nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza presentato in Parlamento lo scorso

marzo, attraverso i progetti dei sistemi metropolitani urbani, per i quali sono stati stanziati 110 milioni di euro.

Preannuncia che la priorità è quella di completare i progetti già avviati, in raccordo stretto con le regioni per programmare gli interventi necessari, anche per quanto concerne la sostituzione del materiale rotabile. A tal fine, si cercherà di reperire ulteriori risorse attraverso i fondi europei e il rilancio della finanza di progetto, purtroppo non ancora adeguatamente sfruttata in Italia.

Richiama quindi i temi della sicurezza e dell'innovazione nelle reti ferroviarie, sottolineando che le nuove tecnologie possono consentire oggi di abbattere notevolmente i tempi di percorrenza anche sulle linee ferroviarie tradizionali, e cita in proposito il progetto di sviluppo della tratta Bari-Matera.

Sempre sul fronte ferroviario, segnala l'intenzione di potenziare anche il trasporto delle merci, finora poco sviluppato: il progetto di privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato potrebbe aiutare a creare campioni nazionali anche in questo settore.

Naturalmente, il Governo intende dedicare adeguata attenzione anche al trasporto pubblico locale su gomma, attraverso un progetto organico di riforma che superi l'attuale frammentazione e debolezza delle aziende, recuperando l'attenzione centrale alle esigenze degli utenti.

Per quanto riguarda la rete stradale, occorre investire sulla manutenzione e sul potenziamento, attraverso l'ANAS e le concessionarie autostradali. Per quanto riguarda i rapporti con ANAS, evidenzia lo sforzo di definire un contratto di programma pluriennale, fino al 2019.

Tale operazione si inserisce anche nello sforzo di rivedere le infrastrutture strategiche della legge obiettivo per ridefinire un elenco di opere realmente prioritarie, sulla base del confronto con le regioni, che hanno già fornito importanti proposte. In autunno, sulla base di questo confronto, il Ministero stilerà quindi un nuovo elenco delle opere valutando la loro effettiva utilità e la coerenza dei piani economico-finanziari, anche attraverso una revisione dei progetti risalenti nel tempo e ormai superati.

Per quanto riguarda in particolare le attività di competenza dell'ANAS, sono previsti per il 2015 11,5 miliardi di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria e 500 milioni di euro per nuove opere. Evidenzia tuttavia la necessità di reperire risorse aggiuntive per gli anni successivi, anche attraverso formule alternative di finanziamento che possano rendere l'ANAS almeno in parte indipendente dai contributi pubblici.

Per quanto riguarda le concessioni autostradali, ricorda l'operazione fatta con l'articolo 5 del decreto-legge «Sblocca Italia» al fine di favorire l'aggregazione delle diverse gestioni. Tali norme sono ora al vaglio della Commissione europea, tuttavia conferma la validità del principio, in quanto le concessioni esistenti in Italia sono oggi di ampiezza troppo limitata per generare reali profitti.

L'Unione europea ha ribadito che le concessioni possono essere assegnate soltanto con gara ovvero prorogate sulla base di condizioni precise e stringenti o ancora assegnate attraverso affidamenti diretti se avvengono

tra enti del settore pubblico. Si parla in quest'ultimo caso dei cosiddetti affidamenti *in house*: il Governo intende attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno dalla Commissione europea ma sottolinea che, per quanto concerne l'*in house*, si dovrà trattare di concessioni interamente pubbliche, senza la presenza di soci privati.

Purtroppo in alcune concessioni esistenti non sempre vi è una reale assunzione del rischio operativo da parte del concessionario e pertanto in questi casi sarà possibile una revisione delle convenzioni. Tuttavia è altrettanto corretta la richiesta delle stesse imprese concessionarie di avere quadri regolatori certi e stabili per poter programmare i loro investimenti.

Con particolare riferimento alle autostrade Valdastico e Asti-Cuneo, fa presente l'esigenza di valutare con attenzione alcune questioni non ancora risolte.

Si sofferma quindi in dettaglio sul piano nazionale dei porti e della logistica, che intende definire una cornice entro la quale programmare i vari interventi per rilanciare la competitività del sistema logistico nazionale, le cui carenze costano ogni anno all'Italia 50-60 miliardi di euro.

Sottolinea poi i gravi inconvenienti derivanti dalla presenza di procedure amministrative farraginose nella gestione dei porti (ad esempio per gli adempimenti doganali o per il dragaggio dei fondali), a cui occorre porre rimedio. Ciò potrà essere fatto attraverso una visione organica che colleghi lo sviluppo dei porti alle aree retrostanti sulla base delle effettive capacità di traffico.

Dopo aver quindi richiamato le potenzialità dei settori della navigazione crocieristica e del traffico merci attraverso le cosiddette «autostrade del mare», pone l'accento sull'esigenza di un coordinamento più forte della rete portuale a livello centrale e della conseguente necessità di razionalizzare il numero delle attuali autorità portuali, che dovrebbe scendere a quattordici. Contestualmente dovrà cambiare anche la *governance* delle autorità portuali, che dovranno aumentare la loro efficienza e produttività e capacità di coordinamento dei vari soggetti che operano nell'ambito portuale.

Si sofferma quindi sui progetti di rilancio, di potenziamento e di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, cui potrebbero essere estesi gli incentivi per l'efficienza energetica già previsti per l'edilizia residenziale privata, sia pure tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica.

Richiama poi il piano nazionale degli aeroporti attualmente all'esame della Commissione. Il traffico aereo è in aumento, sia per i passeggeri che per le merci: occorre allora completare rapidamente l'approvazione del piano per programmare i necessari interventi volti al rilancio del settore.

In questo contesto appare prioritario confermare gli investimenti per i collegamenti intermodali con gli aeroporti, specialmente per quanto riguarda le connessioni ad alta velocità con i tre scali intercontinentali di Fiumicino, Malpensa e Venezia.

Infine, si sofferma sull'esigenza di definire un piano nazionale della mobilità ciclistica, spesso sottovalutata, ma che potrebbe offrire anche occasioni di sviluppo economico, in collegamento con la mobilità dolce e

quella turistica, per la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta lavorando di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sua ampia relazione, densa di importanti spunti di riflessione. Sul tema delle piste ciclabili, segnala incidentalmente che vi è anche una competenza specifica del Ministero dell'ambiente.

Cede quindi la parola ai senatori che intendono porre domande al Ministro.

Il senatore FILIPPI (PD) esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per il programma di azione delineato dal Ministro.

Segnala quindi l'esigenza di concentrare gli sforzi soprattutto sul completamento delle opere scelte tra quelle realmente utili per i cittadini. In questo contesto, una delle priorità essenziali dovrebbe essere il rafforzamento dei collegamenti intermodali.

Richiama poi il tema dei porti e degli aeroporti, che sono tra i punti deboli del sistema trasportistico nazionale. Per quanto riguarda il piano nazionale aeroporti, attualmente all'esame della Commissione, chiede chiarimenti sui criteri distintivi tra la categoria degli aeroporti di interesse nazionale e quelli di rilevanza strategica, di cui non si comprende l'effettiva motivazione.

Con riferimento agli scali intercontinentali, evidenzia che soltanto Fiumicino può essere considerato un vero *hub* a livello nazionale ed è per questo essenziale potenziarne il collegamento con l'intermodalità.

Per quanto riguarda i porti, evidenzia la necessità di recuperare ritardi ormai annosi, attraverso un coordinamento centrale del Ministero e un ruolo nuovo delle autorità portuali in grado di coordinare tutti i soggetti che operano all'interno dei porti.

Concorda sull'esigenza di sviluppare la portualità e la logistica, ma servono interventi di riforma organici e non frammentati in più provvedimenti.

Sottolinea l'approccio sempre costruttivo che la Commissione ha avuto nell'esame dei diversi temi di sua competenza e auspica un confronto altrettanto proficuo con il Governo.

Chiede quindi chiarimenti su quali siano i piani di sviluppo futuro per ANAS, anche nell'ottica di una possibile privatizzazione.

Ribadisce l'esigenza di un controllo effettivo sulle concessionarie autostradali e sui loro investimenti, atteso che la struttura di vigilanza incardinata nel Ministero non ha finora funzionato adeguatamente.

Richiama quindi la situazione del settore del trasporto marittimo, dove si è creato un monopolio di tipo opaco, che penalizza i cittadini per costi e inefficienza, anche per quanto concerne la continuità territoriale.

Chiede una riforma dell'autotrasporto, che sconta ancora una frammentazione eccessiva del settore, con molti operatori che sono in realtà

aziende fittizie e troppi passaggi in subvenzione che aumentano i costi del servizio.

Dopo aver quindi sollecitato un rilancio dell'incentivo per il trasporto combinato strada-rotaia (cosiddetto «ferrobonus») sottolinea l'esigenza di riforma del trasporto pubblico locale, per il quale sollecita il Ministero a presentare una sua proposta nel senso della sinergia fra trasporto su ferro e su gomma, esercitando nel contempo tutti i poteri in suo possesso per contrastare pratiche di disservizio e di abusi.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), in merito alla riforma del codice degli appalti e concessioni, invita il Ministro a non disperdere il lavoro condiviso fatto in Senato.

Pur condividendo il principio di fare opere che siano effettivamente utili ai cittadini e pur concordando sull'esigenza di rivedere la legge obiettivo, si dichiara quindi assai critico rispetto alle procedure seguite relativamente alle infrastrutture strategiche. L'elenco di tali opere allegato al DEF 2015 è stato infatti ridotto in maniera apparentemente arbitraria, senza un criterio ragionevole: anche la volontà preannunciata di rivedere l'elenco stesso attraverso un confronto con le regioni appare insufficiente, atteso che tra le opere cancellate vi sono molti progetti che erano stati concordati tra Stato, regioni ed enti locali, i quali avevano spesso concorso direttamente al finanziamento.

Ora invece non si sa più che fine faranno questi progetti e quali procedure (ordinarie o speciali) dovranno essere seguite.

Concorda poi con l'obiettivo di investire sui corridoi TEN-T, ma segnala che ci sono opere fondamentali anche al di fuori di tali contesti: si sofferma in particolare sulla necessità di realizzare l'adduttrice del tunnel ferroviario Alp-Transit tra Italia e Svizzera, attraverso la tratta Arcisate-Stabio, senza la quale non si potrebbe avere il collegamento ad alta velocità con il Nord Europa.

Per quanto riguarda il piano nazionale degli aeroporti, esprime forti perplessità per le scelte degli aeroporti di rilevanza strategica, come nel caso di Torino, che non sembra rispondere a motivazioni di carattere imprenditoriale. Sollecita quindi un chiarimento circa le strategie di sviluppo del Gruppo Etihad, in relazione alla scelta dell'*hub* di riferimento.

Il PRESIDENTE, in considerazione degli impegni istituzionali del ministro Delrio precedentemente preannunciati, rinvia ad altra seduta il seguito delle comunicazioni in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(746) STUCCHI. – Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione

(760) *STUCCHI*. – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(1570) *BUEMI ed altri*. – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

(1795) *PEPE e MOLINARI*. – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1815) *CROSIO ed altri*. – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1823) *Loredana DE PETRIS ed altri*. – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1841) *FORNARO ed altri*. – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) *CIOFFI ed altri*. – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio*

- e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha votato gli emendamenti relativi all'articolo 2 del disegno di legge in esame, precedentemente accantonati, fino alla proposta 2.121 inclusa.

Il relatore RANUCCI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 2.122.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ritira il suddetto emendamento.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.106 (testo 3).

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere conforme al relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.106 (testo 3) è approvato.

Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 2.123, 2.124, 2.125 e 2.126.

L'emendamento 2.127 risulta assorbito dalla proposta 2.93 (testo 3) approvata nella seduta precedente.

Il senatore AIROLA (*M5S*), intervenendo sugli emendamenti che modificano le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della Rai,

riferisce che nel corso di audizioni svolte nella Commissione parlamentare di vigilanza sono emerse valutazioni critiche circa la presenza del rappresentante dei dipendenti previsto dal disegno di legge del Governo, che potrebbe costituire un fattore di freno rispetto ad una riforma dell'azienda.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 2.131 può essere posto ai voti solo per la prima parte, essendo la seconda parte del capoverso «Art. 2-bis» preclusa, in quanto identica all'emendamento 3.0.1 respinto nella seduta di ieri. Sullo stesso emendamento, vi è inoltre un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio.

Avendo il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) insistito per il mantenimento dell'emendamento, lo stesso viene posto ai voti per la parte non preclusa e infine respinto.

Con successive, separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.136 e 2.137.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira la proposta 2.138.

Con successive, distinte votazioni, sono respinte le proposte 2.139, 2.140, 2.141, 2.142 e 2.143.

Il relatore RANUCCI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 2.144, in quanto ricompresa nel successivo emendamento 2.142 (testo 2) dei relatori.

Avendo il senatore AIROLA (*M5S*) insistito per la votazione, la proposta 2.144 viene posta ai voti e respinta.

Con separato scrutinio, sono altresì respinti gli emendamenti 2.145 e 2.146.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere contrario sulle proposte 2.147 (testo 2)/1 e 2.147 (testo 2)/2 e parere favorevole sulla proposta 2.147 (testo 2).

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime avviso conforme al relatore.

Il senatore AIROLA (*M5S*) chiede chiarimenti sulle finalità dell'emendamento 2.147 (testo 2).

Il relatore RANUCCI (*PD*) precisa che la proposta è volta a istituire all'interno del consiglio di amministrazione della Rai un comitato di cultura presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione e da due

consiglieri, con funzioni di controllo sulle scelte gestionali al fine di valorizzare le istanze e il ruolo della Rai in campo culturale.

Il senatore PAGNONCELLI (*CRi*) esprime perplessità sull'emendamento, rilevando che tra i criteri di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione non sono previste competenze specifiche in campo culturale, con il rischio di avere un comitato di cultura senza membri qualificati.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che non si intende istituire un comitato con una missione precostituita, quasi di tipo ideologico, ma creare una sede nella quale possa esservi un confronto con le scelte degli organi gestionali dell'azienda per valorizzare anche le esigenze di carattere culturale legate al servizio pubblico.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) dichiara di non comprendere la *ratio* della proposta, poiché il nuovo comitato rischia di tradursi in un'inutile sovrastruttura che potrebbe porsi in contrapposizione con lo stesso consiglio di amministrazione sulle scelte strategiche aziendali.

Il relatore RANUCCI (*PD*) ricorda che in molte società per azioni esistono comitati speciali o ristretti costituiti all'interno del consiglio di amministrazione, attraverso deleghe speciali conferite ad uno o più componenti. Inoltre, poiché il comitato di cultura sarebbe presieduto dallo stesso presidente del consiglio di amministrazione, non potrebbero essere contrapposizioni tra i due organi.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) rileva che, se il comitato di cultura deve avere un ruolo di controllo sulle scelte culturali del consiglio di amministrazione, la sua composizione è illogica, perché vi sarebbe una sostanziale coincidenza tra chi controlla e chi è controllato.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) si unisce alle considerazioni del senatore Gasparri, invitando i relatori a ripensare il contenuto della proposta emendativa.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime a sua volta perplessità sull'emendamento.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime apprezzamento per la finalità dell'emendamento, teso a valorizzare le istanze culturali all'interno della politica aziendale della Rai, attraverso un organismo apposito che possa confrontarsi anche con gli organi di gestione (consiglio di amministrazione e amministratore delegato). Riconoscendo tuttavia la necessità di una più precisa formulazione, suggerisce di mantenere accantonata la proposta e i relativi subemendamenti per consentire i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE dispone quindi il mantenimento dell'accantonamento delle proposte 2.147 (testo 2)/1, 2.147 (testo 2)/2 e 2.147 (testo 2).

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 2.148.

Il relatore RANUCCI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 2.149, in quanto alcune disposizioni sono riprese dal successivo emendamento 2.178, sul quale conferma il parere favorevole.

Avendo il senatore CIOFFI (*M5S*) insistito per la votazione, l'emendamento 2.149, posto ai voti, è respinto.

Essendo stati dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.151, 2.154 e 2.155, con successive, separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.150, 2.152 e 2.153.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 2.156.

Con successive, separate votazioni sono indi respinti gli emendamenti 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161 e 2.162.

Il relatore RANUCCI (*PD*) invita al ritiro delle identiche proposte 2.163 e 2.164.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 2.163, mentre la proposta 2.164, avendo il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) insistito per la votazione, è posta ai voti e respinta.

È poi messo in votazione e approvato l'emendamento 2.165.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira la proposta 2.166.

In esito a distinti scrutini, sono poi respinti gli emendamenti 2.167, 2.168 e 2.169.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.170 (testo 2)/1, 2.170 (testo 2)/2, 2.170 (testo 2)/3, 2.170 (testo 2)/4 e 2.170 (testo 2)/6, mentre si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti 2.170 (testo 2)/5 e 2.170 (testo 2).

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.170 (testo 2)/3.

Il sottosegretario GIACOMELLI sottolinea preliminarmente che il Governo non ha mai inteso, con la formulazione del testo del disegno di legge, avallare l'interpretazione che l'amministratore delegato possa procedere alla nomina dei dirigenti apicali della Rai in maniera del tutto autonoma rispetto al consiglio di amministrazione. Tuttavia, al fine di

chiarire in modo inequivoco il punto e di venire incontro alle perplessità emerse in Commissione, si dichiara favorevole alla proposta 2.170 (testo 2)/5, a condizione che la stessa sia riformulata nel senso di prevedere che per i soli direttori di testata il parere del consiglio di amministrazione è obbligatorio se è espresso dalla maggioranza dei due terzi.

Tale formulazione, più snella, potrà ricomprendere in senso paradigmatico anche i casi delle nomine riferite agli altri dirigenti, data la preminenza della figura dei direttori di testata.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando la disponibilità del sottosegretario Giacomelli, osserva che il parere rafforzato del consiglio di amministrazione sarebbe opportuno anche per le nomine dei direttori di rete, che incidono anch'essi sui contenuti dei programmi e quindi sul pluralismo e sulla informazione ai cittadini. Già adesso, in base alle regole vigenti, l'attuale direttore generale può procedere alle nomine dei dirigenti diversi dai direttori di testata in maniera autonoma.

Il senatore AIROLA (*M5S*) critica il dibattito in corso, osservando che si ripropone il vecchio schema di una Rai lottizzata dalla politica, contraddicendo palesemente le istanze di rinnovamento sbandierate dal Governo.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) segnala anch'egli l'opportunità di non escludere i direttori di rete e altri dirigenti dal parere obbligatorio del consiglio di amministrazione se espresso con una maggioranza superiore ai due terzi.

Il senatore PAGNONCELLI (*CRi*) chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento 2.170 (testo 2), che il relatore RANUCCI (*PD*) fornisce.

Il sottosegretario GIACOMELLI, in replica al senatore Airola, osserva che, trattandosi di *governance* dell'azienda e di rapporti tra gli organi di vertice, è naturale che si cerchi una mediazione tra i vari orientamenti. Ritiene tuttavia che la riformulazione da lui proposta possa soddisfare le diverse esigenze e invita nuovamente il senatore Gasparri a prenderla in considerazione.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 2.170 (testo 2)/5 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), secondo l'indicazione del rappresentante del Governo.

Conseguentemente, ritira l'emendamento 2.170 (testo 2)/6.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.170 (testo 2)/1, 2.170 (testo 2)/2 e 2.170 (testo 2)/4, e sono quindi approvati gli emendamenti 2.170 (testo 2)/5 (testo 2) e 2.170 (testo 2), nel testo su-bemendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 9 luglio 2015 alle ore 8,30 e alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1880**

Art. 2.

2.170 testo 2/5 (testo 2)

GASPARRI

All'emendamento 2.170 (testo 2), dopo le parole: «Consiglio di Amministrazione» aggiungere le seguenti: «Per i direttori di testata il parere è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi.».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria**130^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice SAGGESE (*PD*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice BERTUZZI (*PD*) suggerisce che nell'osservazione relativa all'articolo 19 del disegno di legge, sia esplicitata la finalità di scongiurare fenomeni di concorrenza sleale.

La senatrice FATTORI (*M5S*) rileva che nell'osservazione concernente l'articolo 20 del disegno di legge, non si fa riferimento alla ricerca sugli organismi geneticamente modificati.

La relatrice SAGGESE (*PD*) riformula lo schema di relazione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema così come da ultimo modificato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione lo schema di relazione favorevole con osservazioni così come da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente relatrice PIGNEDOLI (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (PD) evidenzia che nel provvedimento in esame non viene affrontata la tematica delle misure a favore delle altre zone d'Italia diverse dall'Emilia Romagna che hanno subito danni per eventi alluvionali. Relativamente all'osservazione contenuta nello schema di parere sull'articolo 5 del disegno di legge, sottopone all'attenzione della relatrice la necessità di chiarire ulteriormente le finalità dell'invito che viene formulato alla Commissione di merito quanto al mantenimento delle professionalità e delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni di polizia attualmente svolte in campo agroambientale.

La senatrice GATTI (PD) osserva a sua volta come nel rilievo relativo all'articolo 5 del disegno di legge occorra, a suo avviso, fare riferimento anche all'unitarietà dell'esercizio dei compiti di polizia agroambientale.

Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) richiama il riparto di competenze attualmente esistente in materia di caccia, pesca e ambiente tra regioni e province, assetto interessato dall'articolo 5 del provvedimento.

La senatrice BERTUZZI (PD) chiarisce che il proprio intervento nella scorsa seduta era volto a sollecitare l'inserimento nel parere che la Commissione si accinge a rendere di un riferimento alla necessità di mantenere, ed anzi rafforzare, i compiti di controllo e prevenzione delle condotte illecite e comunque fraudolente in materia ambientale e agroalimentare. Paventa che la suddivisione dei compiti a livello territoriale, prefigurata dall'articolo 5 del disegno di legge, possa influire sull'efficacia della tutela.

Il vice ministro OLIVERO rileva che l'osservazione contenuta nello schema di parere relativa al rilancio del settore risicolo dovrebbe contenere un riferimento alla compatibilità con gli attuali assetti di finanza pubblica.

Per quanto concerne gli interventi a sostegno delle zone danneggiate da alluvioni diverse dall'Emilia Romagna, fa presente che essi sono rinvenibili in differenti provvedimenti e che incidono su capitoli di spesa diversi da quelli riguardati dal decreto-legge in esame.

La presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) riformula lo schema di parere (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema così come da ultimo modificato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni così come da ultimo riformulato.

La Commissione approva all'unanimità.

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FASIOLO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il senatore GAETTI (*M5S*) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo parlamentare dalla votazione della suddetta proposta di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

l'articolo 19 è inteso al recepimento della direttiva 2014/64/UE, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina: sono state introdotte norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 relative alle modalità dei codici di identificazione unici nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica;

il suddetto regolamento prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscano, per gli animali della specie bovina, la possibilità tecnica di impiego di un identificatore elettronico, consentendo agli Stati membri che lo stesso sia reso obbligatorio;

la novella di cui all'articolo 19, modificando la normativa nazionale, recepisce tali norme di coordinamento con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell'Anagrafe nazionale bovina. A partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, comprendente sette anagrafi diverse, in cui sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini;

l'articolo 20, introdotto durante l'esame presso la Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

la citata direttiva (UE) 2015/412 ha innovato rispetto al quadro normativo sulla coltivazione di OGM, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio, per cui ogni singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo la sua concessione. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di «nuove prove» relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l'ambiente;

il comma 1 della disposizione in esame prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico

delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015;

in base al comma 2, se risulta confermato dal richiedente l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, con decreto del MiPAAF possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati;

il comma 3 provvede all'aspetto sanzionatorio, comprendente l'obbligo per l'autore del delitto a rimuovere, a propria cura e spese, le coltivazioni di sementi vietate ed a realizzare le misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio;

restano fermi, in base al comma 4, i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;

l'articolo 14 riguarda la realizzazione di un «Registro nazionale degli aiuti», destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «*de minimis*» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche. Il sistema previsto dall'articolo, finalizzato a dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, viene realizzato attraverso una serie di modifiche alla normativa vigente;

nel contesto della norma, il comma 5 si occupa degli aiuti di Stato concernenti il settore primario, stabilendo che il monitoraggio delle informazioni aventi ad oggetto gli aiuti nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi quelli nelle zone rurali, e della pesca ed acquacoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento, costituita rispettivamente dal Regolamento 702/2014 e dal Regolamento 1388/2014, assicurando la piena integrazione ed interoperabilità del Registro nazionale con quelli già esistenti in agricoltura e pesca;

formula relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare una rapida attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del disegno di legge, finalizzata a salvaguardare la specificità del comparto agroalimentare italiano, confermando i divieti di coltivazione di organismi geneticamente modificati per le produzioni agroalimentari;

valuti altresì la Commissione di merito, relativamente all'articolo 19, la necessità di rendere omogenei nell'Unione europea, nel minor tempo possibile, i sistemi identificativi contenuti nelle anagrafi animali, secondo modalità che agevolino il commercio intracomunitario delle carni macellate e tenendo conto della sostenibilità dei costi per il comparto.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

l'articolo 19 è inteso al recepimento della direttiva 2014/64/UE, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina: sono state introdotte norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 relative alle modalità dei codici di identificazione unici nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica;

il suddetto regolamento prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscano, per gli animali della specie bovina, la possibilità tecnica di impiego di un identificatore elettronico, consentendo agli Stati membri che lo stesso sia reso obbligatorio;

la novella di cui all'articolo 19, modificando la normativa nazionale, recepisce tali norme di coordinamento con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell'Anagrafe nazionale bovina. A partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, comprendente sette anagrafi diverse, in cui sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini;

l'articolo 20, introdotto durante l'esame presso la Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

la citata direttiva (UE) 2015/412 ha innovato rispetto al quadro normativo sulla coltivazione di OGM, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio, per cui ogni singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo la sua concessione. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di «nuove prove» relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l'ambiente;

il comma 1 della disposizione in esame prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico

delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015;

in base al comma 2, se risulta confermato dal richiedente l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, con decreto del MiPAAF possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati;

il comma 3 provvede all'aspetto sanzionatorio, comprendente l'obbligo per l'autore del delitto a rimuovere, a propria cura e spese, le coltivazioni di sementi vietate ed a realizzare le misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio;

restano fermi, in base al comma 4, i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;

l'articolo 14 riguarda la realizzazione di un «Registro nazionale degli aiuti», destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «*de minimis*» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche. Il sistema previsto dall'articolo, finalizzato a dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, viene realizzato attraverso una serie di modifiche alla normativa vigente;

nel contesto della norma, il comma 5 si occupa degli aiuti di Stato concernenti il settore primario, stabilendo che il monitoraggio delle informazioni aventi ad oggetto gli aiuti nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi quelli nelle zone rurali, e della pesca ed acquacoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento, costituita rispettivamente dal Regolamento 702/2014 e dal Regolamento 1388/2014, assicurando la piena integrazione ed interoperabilità del Registro nazionale con quelli già esistenti in agricoltura e pesca;

formula relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare una rapida attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del disegno di legge, finalizzata a salvaguardare la specificità del comparto agroalimentare italiano, confermando i divieti di coltivazione di organismi geneticamente modificati per le produzioni agroalimentari;

valuti altresì la Commissione di merito, relativamente all'articolo 19, la necessità di rendere omogenei nell'Unione europea, nel minor tempo possibile e al fine di scongiurare fenomeni di concorrenza sleale, i sistemi identificativi contenuti nelle anagrafi animali, secondo modalità che agevolino il commercio intracomunitario delle carni macellate e tenendo conto della sostenibilità dei costi per il comparto.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone un'ampia serie di misure volte ad incidere su diversi e rilevanti profili riguardanti gli enti territoriali, aventi ad oggetto, tra gli altri, il patto di stabilità interno, la fiscalità, il personale e gli esuberi delle Province, la contabilità e il pagamento dei debiti, nonché interventi mirati per le zone colpite negli ultimi anni da eventi sismici;

quanto ai profili di competenza della Commissione,

l'articolo 8 stabilisce per il 2015 un incremento di 2 miliardi di euro del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle regioni e province autonome per determinate tipologie di debiti, prevedendo altresì l'attribuzione ai comuni per l'anno 2015 di un contributo di complessivi 530 milioni di euro;

il comma 13 dell'articolo citato, novellando l'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, prevede l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014;

l'articolo 12 prevede l'istituzione di zone franche urbane nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

il comma 3, in particolare, investe il settore primario, stabilendo che le agevolazioni in oggetto sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013, valido per la generalità delle imprese, ed al regolamento (CE) n. 1408/2013, il quale disciplina per il settore agricolo quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari);

l'articolo 13 detta disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna (individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, *indi* dall'articolo 67-*septies*

del decreto-legge n. 83 del 2012), attraverso una rimodulazione delle misure già poste in essere dai precedenti interventi legislativi;

il comma 1 autorizza il Presidente della Regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni di euro, per le finalità previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, tra le quali sono previsti, previa presentazione di perizia giurata, contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali;

Il comma 3 riguarda la regione Emilia-Romagna: vi si prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite di 20 milioni per il 2015;

il comma 4 estende di 18 mesi – dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 – il termine temporale per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma, per i fabbricati distrutti o inagibili, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità;

il comma 5, infine, estende ai danni subiti dai prodotti agricoli a denominazione di origine tutelata in corso di maturazione e di stoccaggio i benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, consistenti in contributi concessi anche mediante finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro, i cui beneficiari usufruiscono inoltre di un credito di imposta;

richiamato l'articolo 5, in materia di polizia provinciale, che svolge compiti anche in materia di tutela agroambientale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, relativamente all'articolo 5 del disegno di legge, il mantenimento dell'attuale assetto nella distribuzione e nell'esercizio delle funzioni di polizia in campo agroambientale, a tutela dell'importante patrimonio italiano e dal punto di vista della prevenzione e repressione delle condotte illecite;

valuti altresì la Commissione di merito, relativamente all'articolo 13 del disegno di legge, l'opportunità di evitare che il processo di riordino degli uffici pubblici in via di definizione anche mediante una normativa in corso di esame parlamentare possa ritardare ovvero ostacolare le urgenti attività di ricostruzione per le imprese interessate, che necessitano di un'interlocuzione immediata e agevole con i soggetti istituzionali deputati;

valuti infine la Commissione di merito, sempre in relazione all'articolo 13, comma 3 del disegno di legge, l'opportunità di estendere la prevista riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per tutti i comuni anche al di fuori della regione Emilia-Romagna, ove è localizzata la produzione risicola, onde sostenerne il rilancio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone un'ampia serie di misure volte ad incidere su diversi e rilevanti profili riguardanti gli enti territoriali, aventi ad oggetto, tra gli altri, il patto di stabilità interno, la fiscalità, il personale e gli esuberi delle Province, la contabilità e il pagamento dei debiti, nonché interventi mirati per le zone colpite negli ultimi anni da eventi sismici;

quanto ai profili di competenza della Commissione,

l'articolo 8 stabilisce per il 2015 un incremento di 2 miliardi di euro del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle regioni e province autonome per determinate tipologie di debiti, prevedendo altresì l'attribuzione ai comuni per l'anno 2015 di un contributo di complessivi 530 milioni di euro;

il comma 13 dell'articolo citato, novellando l'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, prevede l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014;

l'articolo 12 prevede l'istituzione di zone franche urbane nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

il comma 3, in particolare, investe il settore primario, stabilendo che le agevolazioni in oggetto sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013, valido per la generalità delle imprese, ed al regolamento (CE) n. 1408/2013, il quale disciplina per il settore agricolo quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari);

l'articolo 13 detta disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna (individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, *indi* dall'articolo 67-*septies*

del decreto-legge n. 83 del 2012), attraverso una rimodulazione delle misure già poste in essere dai precedenti interventi legislativi;

il comma 1 autorizza il Presidente della Regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni di euro, per le finalità previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, tra le quali sono previsti, previa presentazione di perizia giurata, contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali;

Il comma 3 riguarda la regione Emilia-Romagna: vi si prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite di 20 milioni per il 2015;

il comma 4 estende di 18 mesi – dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 – il termine temporale per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma, per i fabbricati distrutti o inagibili, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità;

il comma 5, infine, estende ai danni subiti dai prodotti agricoli a denominazione di origine tutelata in corso di maturazione e di stoccaggio i benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, consistenti in contributi concessi anche mediante finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro, i cui beneficiari usufruiscono inoltre di un credito di imposta;

richiamato l'articolo 5, in materia di polizia provinciale, che svolge compiti anche in materia di tutela agroambientale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, relativamente all'articolo 5 del disegno di legge, l'individuazione dello strumento più idoneo al mantenimento dell'unitarietà delle professionalità e delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni di polizia attualmente svolte in campo agroambientale, a tutela dell'importante patrimonio italiano e dal punto di vista della prevenzione e repressione delle condotte illecite;

valuti altresì la Commissione di merito, relativamente all'articolo 13 del disegno di legge, l'opportunità di evitare che il processo di riordino degli uffici pubblici in via di definizione anche mediante una normativa in corso di esame parlamentare possa ritardare ovvero ostacolare le urgenti attività di ricostruzione per le imprese interessate, che necessitano di un'interlocuzione immediata e agevole con i soggetti istituzionali deputati;

valuti infine la Commissione di merito, sempre in relazione all'articolo 13, comma 3 del disegno di legge, l'opportunità di estendere la prevista riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per tutti i comuni anche al di fuori della regione Emilia-Romagna, ove è localizzata la produzione risicola, onde sostenerne il rilancio, compatibilmente con gli attuali assetti di finanza pubblica.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1993**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

l'articolo 3 riguarda il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca. Esso dispone l'incremento da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, del limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga,

esprime parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 181

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 182

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 177 DEFINITIVO (USO DI ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria**158^a Seduta**

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUL RINNOVO DEI VERTICI DELL'ENIT

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione del prossimo rinnovo dei vertici dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, propone una nuova audizione del commissario straordinario, Cristiano Radaelli, nonché del nuovo Presidente – sulla cui nomina la Commissione si appresta a esprimere il parere – e dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il senatore BOCCA (*FI-PdL XVII*), relatore sulla proposta di nomina del Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, si associa alla proposta del Presidente, ritenendo che le audizioni possano offrire anche l'occasione per verificare la disponibilità a garantire all'Agenzia le risorse indispensabili per rilanciare la sua attività.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina della dottoressa Evelina Christillin a Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo (n. 47)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore, BOCCA (*FI-PdL XVII*), relatore, illustra l'atto in titolo, recante la proposta di nomina della dottoressa Evelina Christillin a Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Tenuto conto dell'attività finora svolta e del profilo professionale della dottoressa Evelina Christillin, di cui ricorda brevemente il *curriculum*, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) condivide la scelta del Consiglio dei Ministri di nominare la dottoressa Christillin come presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo al fine di rilanciare un'istituzione importante per un settore, quello del turismo, decisivo per l'incremento dell'occupazione e la crescita dell'economia del Paese. Dichiara dunque il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, che non è legato tanto alla indicazione della dottoressa Evelina Christillin, la quale si è peraltro dichiarata senza competenze specifiche nel settore, quanto, e soprattutto, all'inefficienza dell'ENIT, che ha alti costi di gestione, prevalentemente derivanti da retribuzioni del personale troppo elevate e che destina all'attività di promozione turistica solo una piccola parte del bilancio annuale. In conclusione, nel ricordare l'importante lavoro del commissario straordinario e dopo aver ricordato la denuncia di un sindacato in merito alla nomina del direttore generale dell'ENIT, poi dimessosi, ribadisce il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BOCCA (*FI-PdL XVII*), relatore, interviene incidentalmente per segnalare che la trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico permetterà di ridurre i costi e di reperire risorse sul mercato; rileva tuttavia che, senza un contributo maggiore da parte dello Stato, difficilmente si potrà competere con le omologhe Agenzie di Spagna e Francia.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), valutata la professionalità della dottoressa Christillin e considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia del Paese, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Anche il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), nel ritenere importante, per la promozione turistica del Paese, oltre alle risorse materiali,

anche quelle umane, in considerazione della scelta del Consiglio dei Ministri, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, si procede a scrutinio segreto alla votazione del parere favorevole sulla proposta di nomina. Partecipano i senatori ASTORRE (PD), BOCCA (FI-PdL XVII), CASTALDI (M5S), FABBRI (PD), GAMBARO (Misto), GIROTTI (M5S), LANGELLA (AP (NCD-UDC)), LANZILLOTTA (PD), MANASSERO (PD), in sostituzione della senatrice Fissore, Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), MESSINA (FI-PdL XVII), MUCCHETTI (PD), PELINO (FI-PdL XVII), PERRONE (CRi), PETROCELLI (M5S), SCALIA (PD), TOMASELLI (PD) e VALDINOSI (PD).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina della dottoressa Evelina Christillin è approvata con 14 voti favorevoli e 4 voti contrari.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che interviene in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Dopo aver ricordato i punti su cui si articola il provvedimento nel suo complesso e che, a seguito dell'esame della Camera, sono stati modificati gli articoli 1, 4, 5, e 6 ed è stato inserito l'articolo 5-bis, si sofferma in particolare sulla normativa di cui all'articolo 1, che riconosce, per il 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte i trattamenti minimi una parziale rivalutazione in base all'inflazione, graduata in funzione decrescente per fasce di importi pensionistici fino a sei volte il trattamento minimo, con decorrenza 1° settembre 2015. La misura riguarda 3,7 milioni di pensionati e l'onere per il bilancio pubblico è pari, per effetto degli arretrati (pagati in un'unica soluzione il 1° agosto prossimo), a circa 2,2 miliardi di euro per il 2015 e, a regime, a 500 milioni dal 2016 in poi.

Cita poi alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali, evidenziando che è stato stabilito il rifinanziamento per un miliardo di euro degli ammortizzatori in deroga per il 2015 (mobilità e cassa integrazione) e per 140 milioni dei contratti di solidarietà.

Illustra quindi l'articolo 4, che estende al 2015 la possibilità, per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà di tipo difensivo di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni, in favore delle stesse

imprese e dei lavoratori interessati. In tal senso viene autorizzata per il 2015 la spesa sopra citata di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Incrementa inoltre da 115 milioni a 135 milioni di euro, per il 2015, la misura massima del finanziamento per le proroghe – oltre il limite di durata di dodici mesi e fino ad un ulteriore periodo massimo di dodici mesi – dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 6, che, al comma 2, lettera a), prevede che i costi relativi alla razionalizzazione delle procedure e i tempi di pagamento dell'INPS vengano coperti anche mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche.

Segnala poi che l'articolo 7 modifica un profilo della disciplina relativa alla possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel medesimo periodo, allo scopo di alleggerire gli oneri dei soggetti coinvolti in tali operazioni, cioè le imprese e le banche.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole con la seguente raccomandazione: in materia di trattamenti pensionistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad aumentare i parametri di rivalutazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con raccomandazione, pubblicato in allegato, è posto ai voti e risulta approvato.

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che interviene in materia di enti territoriali.

Con riferimento alle parti di competenza della 10^a Commissione, segnala che l'articolo 8 incrementa di 2 miliardi di euro per l'anno 2015, le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento di alcune tipologie di debiti.

Il comma 2 dello stesso articolo 8 precisa che si considerano valide, a pena di nullità, soltanto le richieste trasmesse dalle Regioni (e Province autonome) al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015. A tale riguardo, segnala la brevità del termine (11 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge), previsto a pena di nullità,

per la trasmissione delle richieste rispetto alla finalità dell'articolo di assicurare la liquidità per i pagamenti.

Inoltre, si attribuiscono ai Comuni 850 milioni per il pagamento delle stesse tipologie di debiti indicati per le Regioni (includendo però anche quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a determinate condizioni) e si prevede, per l'anno 2015, anche un contributo a loro favore per complessivi 530 milioni di euro.

In proposito, segnala l'importanza di acquisire documentazione o di svolgere delle audizioni informali per conoscere la situazione attuale dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la cui stima originaria da parte di Bankitalia ammontava a 90 miliardi di euro. Riterrebbe utile inoltre acquisire informazioni in merito all'andamento dello *stock* di nuovi debiti, anche alla luce delle innovazioni introdotte in materia di fatturazione elettronica.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 11, che reca misure urgenti per favorire l'accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 e ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici. Inoltre contiene disposizioni finalizzate a limitare il ricorso al subappalto e a favorire la tracciabilità finanziaria degli appalti; interviene sugli Uffici speciali per la ricostruzione; istituisce la Stazione unica appaltante (SUA); stanziando ulteriori risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 12, che istituisce nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 una zona franca urbana, che beneficia, nei limiti e alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato «*de minimis*», di consistenti agevolazioni fiscali per gli anni 2015 e 2016. Dopo aver chiarito le caratteristiche dei beneficiari, specifica l'entità delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IMU.

Si sofferma poi sull'articolo 13, che reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia-Romagna. Per la Lombardia si stanziavano 205 milioni di euro, mentre per l'Emilia-Romagna si prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni della Regione interessati dal sisma del 2012 nel limite di 20 milioni per il 2015.

L'articolo 14 introduce una norma che differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 l'aumento dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante.

Infine, l'articolo 16 mira ad accelerare e a semplificare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Ricorda inoltre brevemente le misure contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 10, in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e di superamento del progetto del Documento digitale unificato, con il ruolo di gestore delle procedure attribuito al Poligrafico dello Stato, e le disposizioni contenute nell'articolo 4, in materia di trasferi-

mento del personale delle Province presso altre amministrazioni pubbliche.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole invitando tuttavia la Commissione di merito a osservare come l'articolo 8, comma 2, che disciplina le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome possono attingere alle risorse destinate a consentire il pagamento di alcune tipologie di debiti, nel prevedere che si considerano valide soltanto le richieste trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015, fissi, a pena di nullità, un termine eccessivamente breve.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene per evidenziare dei problemi che, secondo la sua opinione, il provvedimento in esame non risolverebbe. Il riferimento è alla contabilizzazione dell'accollo dei debiti di società partecipate all'ente locale, nonché all'assenza di una specifica disciplina da applicare in caso di superamento dei tempi medi di pagamento delle fatture, in materia di assunzione di una quota del personale a tempo determinato/stagionale e di personale scolastico, in deroga alle limitazioni da sanzioni.

Evidenzia poi la mancata previsione di un intervento sull'assetto della riscossione e solleva le questioni relative al ricorso alle centrali uniche di committenza per i Comuni minori al di sotto di una certa soglia di spesa, al blocco delle assunzioni per una figura apicale fiduciaria e al rinnovo dei contratti a tempo determinato, scaduti alla data del 31 dicembre 2014, in caso di violazione del patto 2014 da parte della ex Provincia.

Cita poi l'attuazione delle modalità di finanziamento autonomo delle Città metropolitane e la definizione dell'ampliamento degli spazi finanziari, circa il patto di stabilità, per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.

In conclusione, nel ricordare anche le diverse segnalazioni contenute nella documentazione del servizio del bilancio del Senato, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*), relatrice, ritiene che le osservazioni del senatore Girotto, pur in alcuni casi fondate, non abbiano attinenza con le competenze della 10^a Commissione.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) esprime il voto di astensione del proprio Gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione, proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato, è posto ai voti e risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) chiede che l'ordine del giorno della Commissione venga integrato con l'esame in sede referente il disegno di legge n. 1386, in materia di istituzione dell'ordine nazionale dei *maitre, sommelier e convivier* d'hotel, a prima firma del senatore Falanga.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta della senatrice Pelino, ricordando che alla Commissione sono assegnati molti disegni di legge volti a istituire albi, che quindi andranno valutati secondo un bilanciamento complessivo delle esigenze coinvolte.

La Commissione concorda con la proposta della senatrice Pelino.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine dei lavori della Commissione è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1993**

La 10^a Commissione (industria, commercio, turismo),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1993 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR,

apprezzato l'intervento normativo in esame che – nel dare una risposta sollecita ed equilibrata a esigenze molto avvertite tra i titolari di trattamento pensionistico – rifinanzia contestualmente una serie di ammortizzatori sociali e altri strumenti di intervento non meno attesi nei settori in difficoltà del mondo produttivo, nonché razionalizza la disciplina del TFR in busta paga, con il positivo intento di semplificare gli adempimenti di imprese e banche,

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

in materia di trattamenti pensionistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad aumentare i parametri di rivalutazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1993**

La 10^a Commissione (industria, commercio, turismo),

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo,

esprime parere favorevole, osservando tuttavia come l'articolo 8, comma 2, che disciplina le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome possono attingere alle risorse destinate a consentire il pagamento di alcune tipologie di debiti, nel prevedere che si considerano valide soltanto le richieste trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015, fissi, a pena di nullità, un termine eccessivamente breve.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria

167^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sugli Atti del Governo nn. 176, 177, 178 e 179, svoltesi ieri in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1^o luglio.

Il relatore ANGIONI (*PD*) illustra una bozza di parere favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto).

La senatrice PAGLINI (*M5S*) dà conto di una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto).

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la proposta di parere del relatore, che è approvata.

Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere contrario.

IN SEDE REFERENTE

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta la relatrice D'Adda ha illustrato il provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), premesso che il provvedimento rappresenta un atto dovuto, giudica tuttavia demagogiche le enunciazioni contenute all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in conversione, nel quale si richiamano il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica e la finalità di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, e reputa artato il richiamo ad un conflitto intergenerazionale. In realtà, il contenuto della sentenza n. 70 della Corte costituzionale non è stato pienamente rispettato ed è immaginabile l'insorgere di un ampio contenzioso da parte di titolari dei trattamenti pensionistici. I parametri in base ai quali è riconosciuta la rivalutazione sono infatti relativi a trattamenti davvero minimi, se comparati con le necessità dei nuclei familiari odierni, all'interno dei quali sono spesso presenti figli in cerca di occupazione, o usciti dal ciclo produttivo, o che comunque rientrano all'interno del nucleo familiare originario per effetto di una separazione, non potendosi permettere una vita autonoma. Il riconoscimento della rivalutazione in misura differente per trattamenti di importo complessivo diversamente calcolati rispetto al trattamento minimo INPS, operato alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1, è frutto di una scelta politica, e non tecnica, per giunta operata al ribasso. Opportune appaiono invece le disposizioni relative agli articoli da 2 a 5, riguardanti il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca e dei contratti di solidarietà, nonché le modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, come pure la razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, prevista all'articolo 6 del decreto. Di-

verso è il giudizio sull'articolo 7, riguardante il TFR in busta paga, con il quale si è persa l'occasione di sottrarre il trattamento di fine rapporto all'imposizione ordinaria e assoggettarlo a tassazione separata. L'attuale regime fa infatti pensare ad una modalità con la quale lo Stato fa cassa approfittando delle necessità dei cittadini di disporre anticipatamente del TFR.

Il presidente SACCONI condivide la preoccupazione che non si produca alcun conflitto intergenerazionale, che non ha ragione d'essere, né etica né economica; la sostenibilità del sistema previdenziale si fonda infatti sempre sul criterio del rapporto tra attivi e passivi, che è l'unico a garantirla. Il metodo di calcolo del trattamento va sempre contestualizzato e non è mai riferibile unicamente ai contribuiti; diversamente, i titolari dei nuovi contratti a tutele crescenti dovrebbero nutrire preoccupazione, atteso che per un determinato periodo i contributi relativi sono a carico dello Stato e non del datore di lavoro. Nel tempo, possono essere ritenute valide e dunque realizzate politiche del lavoro diverse; applicare il metodo contributivo di oggi a chi già fruisce di un trattamento pensionistico maturato ieri appare dunque privo di senso. Il modello del sistema previdenziale non è infatti a capitalizzazione, come quello che presiede alla gestione dei fondi pensione complementari. È necessario leggere il passato in modo critico con riferimento alla separazione corporativa, e che tuttavia successivamente è stata ricondotta ad unità, ma è altresì necessario saper riconoscere i motivi diversi cui hanno messo capo i sistemi adottati nel passato; ricordando, ad esempio, che il legislatore si preoccupò – garantendo il rapporto tra gli ultimi redditi percepiti e il trattamento pensionistico accordato – di evitare che il soggetto si trovasse improvvisamente in una situazione di drastica riduzione dei redditi. Il sistema previdenziale italiano proiettato al futuro è forse oggi il più sostenibile al mondo, ad un prezzo sociale di transizione che è probabilmente il più elevato. Una accurata riflessione sul caso della Grecia, anche con riferimento a questo elemento, dovrebbe indurre l'Unione europea a realizzare una convergenza dei vari sistemi previdenziali: ciò consentirebbe la piena mobilità dei lavoratori, darebbe continuità all'Unione e consentirebbe di attenuare quelle rigidità attualmente esistenti nel solo sistema italiano. Un richiamo a queste considerazioni è opportuno anche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 65. La giurisprudenza costituzionale è infatti univoca ed era prevedibile: nessun diritto acquisito è intoccabile se vi sono esigenze emergenziali della finanza pubblica, ma gli interventi devono avere carattere limitato e progressivo. Un eventuale ricalcolo delle pensioni rappresenterebbe invece una misura strutturale, e dunque incompatibile con quei principi. Da un punto di vista formale il decreto-legge si presenta dunque coerente con la giurisprudenza costituzionale, pur penalizzando in particolare quel ceto medio di pensionati che invece tutti avrebbero voluto proteggere.

La senatrice BENCINI (*Misto*) interviene brevemente per esprimere consenso sulla scelta operata dal Governo con il provvedimento in esame, ma stigmatizzando l'adozione di parametri e logiche diverse in materia di retribuzioni nel pubblico impiego.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice D'ADDA (*PD*), replicando agli intervenuti, si richiama alle considerazioni già svolte nella relazione illustrativa. Ferma restando la necessità di rispettare il principio dell'equilibrio di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica, auspica sia possibile nel tempo una revisione dei parametri stabiliti nell'articolo 1 del decreto con riferimento alla rivalutazione automatica delle pensioni, e in base ai quali risulta particolarmente penalizzato quel ceto medio che andrebbe invece sorretto. Per il resto, il provvedimento mette opportunamente mano ad aspetti già giudicati incongruenti; permangono talune incoerenze con riferimento alla disciplina degli ammortizzatori sociali, che andrebbe rivista in modo organico, anche in considerazione della crisi che ancora si registra nel Paese e dalla quale è auspicabile una ripresa nei tempi più rapidi.

Il presidente SACCONI ringrazia gli intervenuti e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade oggi alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che l'articolo 1 esclude dalla commisurazione degli obiettivi del patto di stabilità alcune spese dei comuni per interventi connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

considerato che l'articolo 15 ha la finalità di migliorare il funzionamento dei servizi per l'impiego e le connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro, attraverso un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome;

valutato che la medesima disciplina è oggetto di revisione da parte dello schema di decreto legislativo, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive» (Atto del Governo n. 177), in particolare sulle tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro (articolo 2) e sull'istituto della convenzione tra regioni o province autonome ed il Ministero del lavoro, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego (articolo 11);

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito ad operare le opportune forme di coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 15 del presente disegno di legge e i suddetti articoli del citato schema di decreto legislativo, attualmente all'esame dei due rami del Parlamento. Si sottolinea, da ultimo, la necessità che la normativa assicuri le risorse economiche necessarie al corretto funzionamento dei centri per l'impiego garantendo le prestazioni essenziali richieste dalla normativa vigente.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CATALFO, PAGLINI E PUGLIA SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 1977**

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);

premessi che:

pur osservando, per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, che appare sicuramente positiva la disposizione di cui all'articolo 1 che esclude dalla commisurazione degli obiettivi del patto di stabilità alcune spese dei comuni per interventi connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, varie criticità sono rilevabili per quanto concerne l'articolo 15 del decreto in esame recante disposizioni in materia di servizi per l'impiego;

considerato che:

come rilevato anche dal relatore, manca totalmente il coordinamento tra le disposizioni di cui all'articolo 15 e le disposizioni di cui all'Atto del Governo n. 177 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), le quali dovrebbero costituire l'intervento di complessiva riforma del medesimo settore, in particolare sulle tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro (articolo 2) e sull'istituto della convenzione tra regioni o province autonome ed il Ministero del lavoro, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego (articolo 11);

l'entità delle risorse economiche stanziata appare ben lontana dal livello necessario ad assicurare il corretto funzionamento dei centri per l'impiego garantendo le prestazioni essenziali richieste dalla normativa vigente e in conseguenza di ciò i costi dell'implementazione di quanto disposto dall'articolo 15 di fatto saranno per la maggior parte a carico delle Regioni;

peraltro appare censurabile la scelta di attingere le risorse di cui sopra dal Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, le cui finalità certamente non corrispondono agli interventi di cui all'articolo 15;

non viene infine prevista alcuna norma di salvaguardia per i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego e degli enti strumentali,

circa 5000 lavoratori, spesso con una lunga carriera e con ampie competenze acquisite nel corso degli anni;

formula, per quanto di competenza,
parere contrario.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 176 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE SU RAPPORTO DI LAVORO), N. 177 (SERVIZI PER IL LAVORO), N. 178 (SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO) E N. 179 (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)

Plenaria

168^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sugli Atti del Governo nn. 176, 177, 178 e 179, svoltesi oggi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale e che, allo scadere del termine, sono stati presentati 59 emendamenti al decreto-legge e 19 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli ordini del giorno G/1993/1/11, G/1993/9/11, G/1993/15/11, G/1993/18/11, G/1993/19/11, nonché gli emendamenti 2.0.1, 3.0.1, 5.6, 5-bis.0.1, 5-bis.0.2, 5-bis.0.3, 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Nessuno chiedendo di illustrare gli ordini del giorno, invita la rappresentante del Governo e la relatrice ad esprimere il rispettivo parere.

La sottosegretaria BELLANOVA invita i proponenti a ritirare gli ordini del giorno G/1193/2/11, G/1193/3/11, G/1193/4/11 e G/1193/5/11, sui quali esprime altrimenti parere contrario. Dichiara invece di accogliere l'ordine del giorno G/1193/6/11. Sull'ordine del giorno G/1193/7/11, esprime avviso favorevole a condizione che il dispositivo venga riformulato impegnando il Governo a valutare l'opportunità di inserire nella prossima legge di stabilità interventi volti alla riduzione della pressione fiscale sui trattamenti previdenziali inferiori a cinque volte il minimo. Si dichiara altresì favorevole all'ordine del giorno G/1193/8/11, a condizione che il dispositivo venga riformulato prevedendo l'impegno al Governo a valutare le modalità di estensione del *bonus* degli 80 euro ai pensionati titolari di un solo trattamento previdenziale di importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo. Dichiara quindi di accogliere gli ordini del giorno G/1193/10/11 e G/1193/12/11, nonché l'ordine del giorno G/1193/11/11, ove il dispositivo venga riformulato impegnando il Governo a valutare la possibile adozione del provvedimento normativo di cui all'ordine del giorno medesimo. Sull'ordine del giorno G/1193/13/11, la Sottosegretaria formula avviso favorevole a condizione che il dispositivo venga riformulato impegnando il Governo a valutare l'introduzione del termine 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 dello stesso anno. La Sottosegretaria invita infine i proponenti a ritirare gli ordini del giorno G/1193/14/11 e G/1193/16/11, sui quali diversamente il parere del Governo è contrario, e accoglie l'ordine del giorno G/1193/17/11.

La relatrice D'ADDA (*PD*) formula parere conforme a quello del Governo.

I sottoscrittori degli ordini del giorno di cui è stata richiesta la riformulazione accedono alla richiesta del Governo, presentando dei corrispondenti testi 2 (pubblicati in allegato). I sottoscrittori degli ordini del giorno di cui è stato chiesto il ritiro insistono invece per la messa in votazione dei medesimi.

Presente il prescritto numero dei senatori, con separate e distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli ordini del giorno G/1193/2/11, G/1193/3/11, G/1193/4/11, G/1193/5/11, G/1193/14/11e G/1193/16/11.

Si passa all'esame degli emendamenti.

La sottosegretaria BELLANOVA invita i proponenti al ritiro di tutte le proposte emendative, sulle quali, in alternativa, esprime parere contrario.

La relatrice D'ADDA (*PD*) si conforma all'avviso della rappresentante del Governo.

Non essendo ancora pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1993

(al testo del decreto-legge)

G/1993/1/11

MANASSERO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243 («riforma Maroni»), ha introdotto un regime pensionistico sperimentale, consistente nella possibilità, per le lavoratrici con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome), di andare in pensione anticipatamente, con liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo;

tale regime (denominato «Opzione donna») è stato confermato, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, dalla cosiddetta riforma Fornero; l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, in particolare, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate dal citato articolo 1, comma 9;

successivamente l'Inps è intervenuta con varie circolari interpretative (n. 35/2012 per il settore privato e n. 37/2012 per il pubblico impiego) per specificare, in maniera restrittiva, che la data del 31 dicembre 2015 rappresenta il termine di scadenza per l'accesso alla pensione (entro cui esercitare l'opzione per il contributivo) e non il termine per maturare i requisiti anagrafici e contributivi necessari, che risulterebbe, invece, di fatto, anticipato di oltre un anno, per effetto dell'applicazione del «meccanismo delle finestre»;

numerose perplessità sono state avanzate sulla correttezza e legittimità dell'interpretazione fornita dall'ente previdenziale, anche alla luce delle evidenti criticità applicative che ne deriverebbero;

nel mese di novembre 2013, le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno approvato, ciascuna, una risoluzione (rispettivamente la 7-00159 e la 7-00040) con la quale si impegnava il Governo «a sollecitare l'Inps (...) a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non deve essere applicata la fi-

nestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015)»;

l'Inps, con il messaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014, ha comunicato di aver sottoposto al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali determinati aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione sulla base del predetto regime sperimentale, permanendo alcune incertezze interpretative; l'Istituto ha disposto che, in attesa dei chiarimenti richiesti, «le eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza»;

nel mese di marzo 2015 è stata avviata, innanzi al Tar del Lazio, una *class action* contro l'Inps, volta ad ottenere la revoca o la modifica delle circolari n. 35 e n. 37 del 14 marzo 2012 che impediscono alle lavoratrici che maturano i requisiti nel 2015 di accedere alla «Opzione donna»,

ritenuto, quindi, urgente un intervento chiarificatore per dare esito positivo alle domande di pensione accettate con riserva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prorogare la durata del regime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di anzianità mediante la cd. «opzione donna».

G/1993/2/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni Urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame determina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi);

l'intervento si pone in connessione con la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i tratta-

menti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto minimo;

considerato che

appare urgente la necessità di operare, al più presto ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l'attuale normativa finalizzata a mere esigenze di cassa e rivelatasi in sede applicativa fortemente iniqua;

impegna il Governo:

ad operare con opportuni strumenti normativi al fine di prevedere la possibilità che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo, sia rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario e che l'incremento delle risorse derivanti sia destinato a interventi a favore delle donne lavoratrici.

G/1993/3/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame determina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi);

l'intervento si pone in connessione con la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto minimo;

considerato che

appare urgente la necessità di operare al più presto ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l'attuale normativa finalizzata a mere esigenze di cassa e rivelatasi in sede applicativa fortemente iniqua;

impegna il Governo:

ad operare con opportuni strumenti normativi al fine di prevedere la possibilità che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo, sia rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario e che l'incremento delle risorse derivanti sia destinato a misure di aumento del trattamento minimo INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

G/1993/4/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, h. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame determina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi);

l'intervento si pone in connessione con la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto minimo;

considerato che

appare urgente la necessità di operare al più presto ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l'attuale normativa finalizzata a mere esigenze di cassa, e rivelatasi in sede applicativa fortemente iniqua;

impegna il Governo:

ad operare con opportuni strumenti normativi al fine di prevedere la possibilità che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo, sia rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario e che l'incremento delle ri-

sorse derivanti, sia destinato a misure di perequazione dell'integrazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, comma 25, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 1) del decreto-legge in esame.

G/1993/5/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame determina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi);

l'intervento si pone in connessione con la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto minimo;

considerato che

appare urgente la necessità di operare al più presto ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l'attuale normativa finalizzata a mere esigenze di cassa e rivelatasi in sede applicativa fortemente iniqua;

impegna il Governo:

ad operare con opportuni strumenti normativi al fine di prevedere la possibilità che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo, sia rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario e che l'incremento delle risorse derivanti sia destinato a interventi volti a favore dei lavoratori destinatari delle misure di riforma del sistema pensionistico, previste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e non ricompresi nei provvedimenti di salvaguardia finora emanati.

G/1993/6/11

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento interviene per incrementare il Fondo sociale per occupazione e formazione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

l'articolo 4 del provvedimento provvede al rifinanziamento dei contratti di solidarietà;

trattasi di due importanti e fondamentali strumenti, di sostegno al reddito, che hanno consentito a migliaia di lavoratori e lavoratrici di mantenere un'occupazione ovvero avere una copertura reddituale in questi anni di crisi economica;

putroppo i predetti strumenti sono in via di estinzione, a seguito del sistema di tutele in costanza di rapporto di lavoro delineato dalla legge n. 92 del 2012 con la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali e della riforma degli ammortizzatori di cui alla legge delega n. 183 del 2014;

il timore è che le risorse stanziare non siano sufficienti a coprire il fabbisogno al 1° luglio 2016, data in cui dovrebbero entrare in vigore i nuovi ammortizzatori di cui al *jobs act*;

per via del mancato finanziamento dei contratti di solidarietà nella legge di stabilità 2015, l'incremento di cui al provvedimento in oggetto rischia di non coprire neanche i due terzi delle domande giacenti relative al 2014; si presume, infatti, che avranno priorità di finanziamento tutte le richieste avanzate nel 2014 e non soddisfatte per esaurimento delle risorse;

impegna il Governo

a realizzare una meticolosa ricognizione delle richieste inevase del 2014, quantificando le risorse necessarie e provvedendo ad un ulteriore rifinanziamento per fronteggiare quelle del 2015.

G/1993/7/11

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento prevede un rimborso forfettario in luogo della totale restituzione della somma relativa, alla mancata indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo nel biennio 2012-2013;

la sentenza della Corte n.70 del 2015, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'articolo 24, del decreto legge n. 201 del 2011, ha ribadito il principio che la pensione altro non è che una retribuzione differita e, come tale, deve essere rapportata, al costo della vita;

soprattutto, in età avanzata, l'aumento del costo della vita deve tener conto non soltanto dei prezzi al consumo per beni e servizi, ma soprattutto dell'incremento dei costi per spese sanitarie, che lievitano con il crescere dell'età;

impegna il Governo

a contemplare, in sede di emanazione della prossima legge di stabilità per il 2016, interventi volti alla riduzione della pressione fiscale sui trattamenti previdenziali inferiori a cinque volte il minimo.

G/1993/7/11 (testo 2)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento prevede un rimborso forfettario in luogo della totale restituzione della somma relativa, alla mancata indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo nel biennio 2012-2013;

la sentenza della Corte n.70 del 2015, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'articolo 24, del decreto legge n. 201 del 2011, ha ribadito il principio che la pensione altro non è che una retribuzione differita e, come tale, deve essere rapportata, al costo della vita;

soprattutto, in età avanzata, l'aumento del costo della vita deve tener conto non soltanto dei prezzi al consumo per beni e servizi, ma soprattutto dell'incremento dei costi per spese sanitarie, che lievitano con il crescere dell'età;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di contemplare, in sede di emanazione della prossima legge di stabilità per il 2016, interventi volti alla riduzione della pressione fiscale sui trattamenti previdenziali inferiori a cinque volte il minimo.

G/1993/8/11

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premesso che:

il Governo ha tenuto a precisare in più occasioni che l'intervento recato dall'articolo 1 del provvedimento si è reso necessario per evitare l'applicazione automatica della sentenza della Corte n. 70 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25, dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 altrimenti la spesa per pensioni sarebbe stata insostenibile;

ancora una volta a rimetterci sono sempre i pensionati, prima con la riforma Fornero perché hanno subito il blocco della perequazione ed oggi perché nonostante la pronuncia costituzionale ricevono un rimborso forfettario invece che l'intera somma scippata;

uno studio dell'OCSE sulle pensioni evidenzia come in Italia la tassazione media sulle pensioni sia al 21%, quasi il doppio rispetto alla media europea (pari al 12,66%) e quasi il triplo rispetto alla media di tutti i paesi OCSE (9%);

impegna il Governo,

a mantenere le promesse ed estendere il bonus degli 80 euro ai pensionati titolari di un solo trattamento previdenziale di importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo.

G/1993/8/11 (testo 2)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premessi che:

il Governo ha tenuto a precisare in più occasioni che l'intervento recato dall'articolo 1 del provvedimento si è reso necessario per evitare l'applicazione automatica della sentenza della Corte n. 70 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25, dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 altrimenti la spesa per pensioni sarebbe stata insostenibile;

ancora una volta a rimetterci sono sempre i pensionati, prima con la riforma Fornero perché hanno subito il blocco della perequazione ed oggi perché nonostante la pronuncia costituzionale ricevono un rimborso forfettario invece che l'intera somma scippata;

uno studio dell'OCSE sulle pensioni evidenzia come in Italia la tassazione media sulle pensioni sia al 21%, quasi il doppio rispetto alla media europea (pari al 12,66%) e quasi il triplo rispetto alla media di tutti i paesi OCSE (9%);

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di estendere il bonus degli 80 euro ai pensionati titolari di un solo trattamento previdenziale di importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo.

G/1993/9/11

DALLA TOR

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) prevede che i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai

fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi;

la legge finanziaria per il 2000 (l. 23 dicembre 1999, n. 488) prevede all'articolo 38 che i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione, dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. I lavoratori dipendenti, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi, devono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

Considerato che:

già la legge finanziaria per il 2005 (l. 30 dicembre 2004, n. 311), all'articolo 1, comma 239, dispose una riapertura dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, qualora i soggetti abilitati non avessero esercitato la loro facoltà nei termini previsti dalla legislazione vigente;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire i termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive in uno dei prossimi interventi legislativi, non comportando tale provvedimento alcun aggravio per le casse erariali.

G/1993/10/11

MARINELLO, PAGANO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 prevede che la classificazione dei datori di lavoro, disposta dall'INPS, abbia effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, e che sia stabilita, nei settori elencati, sulla base dei criteri ivi espressamente indicati;

sono in corso di ultimazione le procedure amministrative per le privatizzazioni, annunciate dal Governo, di alcune società sotto controllo statale;

permangono le medesime motivazioni sottese alla classificazione dei datori di lavoro, disposta dall'INPS, qualora le attività e le funzioni principali espletate dalle suddette società per le quali sia in corso un processo di privatizzazione, con il mantenimento della partecipazione di maggioranza dello Stato, non subiscano alcuna modifica continuando ad essere orientate al perseguimento di rilevanti interessi di natura pubblicistica quali, ad esempio, la concessione di servizi pubblici;

la Corte Costituzionale, seppur al fine di giustificare la permanenza del controllo della Corte dei Conti sulle società per azioni soggette a privatizzazione solo formale ed al controllo maggioritario da parte dello Stato ha chiarito che le società derivate dalla trasformazione degli Enti pubblici continuano ad essere affidatarie della cura di rilevanti interessi pubblici la cui tutela non può risultare soppressa solo in conseguenza del mutamento della veste formale del soggetto giuridico che per il resto mantiene inalterate le proprie funzioni e quindi la propria connotazione (cfr. Corte Costituzionale n. 466/93);

impegna il Governo a:

confermare il mantenimento dell'inquadramento e delle caratteristiche contributive attribuite alle imprese in precedenza interamente partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese da queste ultime controllate qualora le attività principali dalle stesse svolte non subiscano trasformazioni, anche a seguito di processi di privatizzazione, che abbiano ad oggetto la cessione sul mercato di un pacchetto azionario non di controllo.

G/1993/11/11

MARINELLO, PAGANO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premesso che:

il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34», ha soppresso, a far data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti e i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché i rispettivi consigli nazionali, istituendo nel contempo gli Ordini territoriali e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 61 del citato decreto legislativo, i Consigli locali dei neo istituiti ordini, hanno provveduto alla istituzione dell'Albo unico, i cui iscritti costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il predetto Albo si suddivide in due distinte sezioni: la sezione «A» Commercialisti e la sezione «B» esperti contabili, con la precisazione che gli iscritti alla data del 31 dicembre 2007 all'Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali, andassero iscritti, ai sensi dell'articolo 61, nella sezione A dell'Albo unico, con il titolo rispettivamente di «dottore commercialista» e di «ragioniere commercialista».

La legge delega 24 febbraio 2005, n. 34, all'articolo 4, prevedeva anche l'unificazione delle relative Casse di previdenza, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse stesse.

Nessun decreto legislativo è stato tuttavia emanato, non essendo stato possibile rinvenire una linea di indirizzo programmatico, comune alle due Casse, ai fini dell'unificazione.

Pertanto, la figura professionale degli esperti contabili è rimasta sprovvista di una espressa disciplina previdenziale, a differenza delle figure preesistenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per i quali continuavano a sussistere Casse previdenziali di categoria. Configurandosi quindi un vuoto normativo per effetto, fin dal 2008, dell'unificazione degli Ordini professionali e della inclusione in un unico Albo della similare categoria degli esperti contabili, non seguita dalla fusione delle relative Casse di previdenza, spetta quindi al legislatore individuare l'ente di previdenza della nuova figura professionale di «esperto contabile».

Inoltre, il 12 febbraio 2014 la Cassa Ragionieri e la Cassa Dottori Commercialisti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per disciplinare dal punto di vista previdenziale, l'iscrizione degli esperti contabili alla Cassa Ragionieri auspicando un celere intervento amministrativo o legislativo che recepisce il contenuto del protocollo stesso.

Un intervento normativo sarebbe auspicabile per porsi in linea con il quadro legislativo vigente delineato dall'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, il quale stabilisce l'obbligo di iscrizione previdenziale alle Casse dei professionisti per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali, escludendo espressamente gli stessi dalla tutela previdenziale della gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento normativo con cui si preveda l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) degli esperti contabili di cui alla Se-

zione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ponendo fine ad una lacuna normativa esistente dalla legge delega del 2005.

G/1993/11/11 (testo 2)

MARINELLO, PAGANO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premesso che:

il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34», ha soppresso, a far data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti e i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché i rispettivi consigli nazionali, istituendo nel contempo gli Ordini territoriali e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 61 del citato decreto legislativo, i Consigli locali dei neo istituiti ordini, hanno provveduto alla istituzione dell'Albo unico, i cui iscritti costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il predetto Albo si suddivide in due distinte sezioni: la sezione «A» Commercialisti e la sezione «B» esperti contabili, con la precisazione che gli iscritti alla data del 31 dicembre 2007 all'Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali, andassero iscritti, ai sensi dell'articolo 61, nella sezione A dell'Albo unico, con il titolo rispettivamente di «dottore commercialista» e di «ragioniere commercialista».

La legge delega 24 febbraio 2005, n. 34, all'articolo 4, prevedeva anche l'unificazione delle relative Casse di previdenza, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse stesse.

Nessun decreto legislativo è stato tuttavia emanato, non essendo stato possibile rinvenire una linea di indirizzo programmatico, comune alle due Casse, ai fini dell'unificazione.

Pertanto, la figura professionale degli esperti contabili è rimasta sprovvista di una espressa disciplina previdenziale, a differenza delle figure preesistenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per i quali continuavano a sussistere Casse previdenziali di categoria. Configurandosi quindi un vuoto normativo per effetto, fin dal 2008, dell'unificazione degli Ordini professionali e della inclusione in un unico Albo della similare ca-

tegoria degli esperti contabili, non seguita dalla fusione delle relative Casse di previdenza, spetta quindi al legislatore individuare l'ente di previdenza della nuova figura professionale di «esperto contabile».

Inoltre, il 12 febbraio 2014 la Cassa Ragionieri e la Cassa Dottori Commercialisti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per disciplinare dal punto di vista previdenziale, l'iscrizione degli esperti contabili alla Cassa Ragionieri auspicando un celere intervento amministrativo o legislativo che recepisce il contenuto del protocollo stesso.

Un intervento normativo sarebbe auspicabile per porsi in linea con il quadro legislativo vigente delineato dall'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, il quale stabilisce l'obbligo di iscrizione previdenziale alle Casse dei professionisti per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali, escludendo espressamente gli stessi dalla tutela previdenziale della gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento normativo con cui si preveda l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) degli esperti contabili di cui alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ponendo fine ad una lacuna normativa esistente dalla legge delega del 2005.

G/1993/12/11

SPILABOTTE

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 3 della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34», ha soppresso, a far data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti e i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché i rispettivi consigli nazionali, istituendo nel contempo gli Ordini territoriali e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 61 del citato decreto legislativo, i Consigli locali dei neo istituiti Ordini, hanno provveduto alla istituzione dell'Albo unico, i cui iscritti costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il predetto Albo, si suddivide in due distinte sezioni: la sezione «A» Commercialisti e la sezione «B» esperti contabili, con la precisazione che gli iscritti alla data del 31 dicembre 2007 all'Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e pe-

riti commerciali, andassero iscritti, ai sensi dell'articolo 61, nella sezione A dell'Albo unico, con il titolo rispettivamente di «dottore commercialista» e di «ragioniere commercialista»;

la legge delega 24 febbraio 2005, n. 34, all'articolo 4, prevedeva anche l'unificazione delle relative Casse di previdenza, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse stesse;

nessun decreto legislativo è stato tuttavia emanato, non essendo stato possibile rinvenire una linea di indirizzo programmatico, comune alle due Casse, ai fini dell'unificazione;

pertanto, la figura professionale degli esperti contabili è rimasta sprovvista di una espressa disciplina previdenziale, a differenza delle figure preesistenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per i quali continuavano a sussistere Casse previdenziali di categoria;

si è configurato quindi un vuoto normativo per effetto, fin dal 2008, dell'unificazione degli Ordini professionali e della inclusione in un unico Albo della similare categoria degli esperti contabili, non seguita dalla fusione delle relative Casse di previdenza;

considerato che:

l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce l'obbligo di iscrizione previdenziale alle Casse dei professionisti per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali, escludendoli espressamente dalla tutela previdenziale della gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;

il 12 febbraio 2014 la Cassa Ragionieri e la Cassa Dottori Commercialisti hanno sottoscritto un protocollo di intesa per disciplinare, dal punto di vista previdenziale, l'iscrizione degli Esperti contabili alla Cassa Ragionieri, auspicando un celere intervento amministrativo o legislativo che recepisca il contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto dalle due Casse;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di colmare la lacuna normativa nella disciplina previdenziale della categoria professionale degli esperti contabili, prevedendo un intervento finalizzato all'iscrizione degli stessi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali al fine di dare certezza agli esperti contabili sugli obblighi in materia previdenziale.

G/1993/13/11

SERRA, CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (A.S. 1993)

premessso che:

l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Riforma Fornero), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

tale disposizione, tuttavia, non tiene conto delle disposizioni vigenti per il comparto scuola, che permettono, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;

il comma 1 dell'articolo 1 del DPR 28 aprile 1998, n. 351 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce, infatti, che «i collocamenti a riposo a domanda per compimento del, quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»;

considerato che:

l'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno», (comma così modificato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138: tale comma dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» sono inserite le seguenti: «dell'anno successivo», fermo restando l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i sog-

getti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011);

impegna il Governo:

a provvedere celermente – anche con interventi a carattere normativo – al fine di introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

G/1993/13/11 (testo 2)

SERRA, CATALFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (A.S. 1993)

premessi che:

l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Riforma Fornero), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

tale disposizione, tuttavia, non tiene conto delle disposizioni vigenti per il comparto scuola, che permettono, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;

il comma 1 dell'articolo 1 del DPR 28 aprile 1998, n. 351 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce, infatti, che «i collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»;

considerato che:

l'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al

trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno», (comma così modificato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138: tale comma dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» sono inserite le seguenti: «dell'anno successivo», fermo restando l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere celermente – anche con interventi a carattere normativo – al fine di introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

G/1993/14/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, cosiddetta «riforma Fornero», ha disposto, in sintesi, l'abolizione delle pensioni di anzianità, l'innalzamento repentino dei requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia, le penalizzazioni per le pensioni anticipate (età inferiore a 62 anni a prescindere dall'anzianità contributiva) ed il calcolo col sistema contributivo di tutte le pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2012;

considerato che:

tale riforma ha creato non poche piaghe sociali; basti pensare agli esodati, intendendo con tale terminologia anche tutti quei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali o addirittura licenziati e che erano pros-

simi alla pensione secondo le regole previgenti o al personale della scuola cosiddetto «quota '96», vale a dire gli oltre tremila docenti in procinto di maturare, appunto, la quota 96 quale somma di età, anagrafica e contributiva, ma che si son visti sfumare il diritto a pensione;

proprio riguardo agli esodati, l'ultimo report diffuso dall'Inps il 27 ottobre 2014, relativo alle procedure di monitoraggio dei lavoratori beneficiari di salvaguardia, denuncia che la questione è tutt'altro che chiusa, sia per il numero degli aventi diritto certificati dall'istituto rispetto ai posti disponibili e sia per l'esclusione, in tutte e sei le salvaguardie, di talune categorie di lavoratori;

la «riforma Fornero» ha colpito duramente anche i lavoratori addetti a mansioni usuranti, stravolgendo i requisiti per la pensione anticipata con un sistema di quote meno favorevole, trasformando quello che per loro era un diritto in un miraggio;

la crescita esponenziale del tasso di disoccupazione – pari al 13,2 per cento fra i più altri dell'eurozona ed il più alto in assoluto degli ultimi 37 anni – è dovuta non soltanto alla fase recessiva che il nostro Paese sta vivendo, bensì anche alla «riforma Fornero» che, prolungando la permanenza al lavoro con l'innalzamento dell'età pensionabile, ha di fatto bloccato il ricambio generazionale, portando la disoccupazione giovanile al 43,3 per cento;

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative normative al fine di pervenire nel più breve tempo possibile ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e all'abrogazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

G/1993/15/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

premessi che:

nel decreto in esame non sono state previste disposizioni volte a sopprimere l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali, anche cessati dal mandato;

impegna il Governo:

a prevedere una disciplina volta alla soppressione definitiva di tutti gli assegni vitalizi parlamentari e regionali, anche cessati dal mandato.

G/1993/16/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

premessi che:

tenuto conto della necessità di addivenire al più presto ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli;

la previdenza complementare nasce come sistema regolamentare autonomo e strutturato all'inizio degli anni novanta (articolo 2, comma 1, lettera v), legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124), in corrispondenza di una revisione complessiva dell'ordinamento pensionistico obbligatorio culminata nella legge n. 335 del 1995: l'obiettivo è quello di introdurre un secondo livello di tutela previdenziale che funga da strumento di compensazione per le riduzioni dei trattamenti pensionistici obbligatori e che concorra a soddisfare gli obiettivi di adeguatezza pensionistica (articolo 38 della Costituzione), ovvero a garantire ai lavoratori più elevati livelli di copertura;

sul fronte dell'impianto normativo è emersa la posizione che talune scelte «tecniche» hanno in realtà aumentato le remore dei lavoratori a dare la propria adesione ai fondi pensione. In tal senso, si è posto l'interrogativo se l'attuale situazione di irreversibilità del conferimento del TFR – forse discordante con le premesse di un sistema fondato sulla libertà di adesione – non abbia finito per fungere da deterrente, per le conseguenze drastiche e definitive che determina;

infatti subito dopo la riforma del 2005 e alla luce dei dati deludenti sulla conseguente destinazione esplicita o tacita del TFR a previdenza complementare, si è quindi ragionato in ordine all'opportunità di prevedere, il «diritto di ripensamento» del lavoratore, consentendo allo stesso una scelta consapevole ovvero la possibilità di «revocare» il consenso espresso (senza arrivare ad alcun «approdo» normativo),

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative al fine di pervenire alla celere abrogazione dell'attuale sistema del silenzio assenso del conferimento

del TFR nei Fondi pensione prevedendo la facoltà in capo al lavoratore di revocare il consenso tacito al conferimento del TFR alla previdenza complementare.

G/1993/17/11

CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

considerato che:

anteriormente al 2010, il sistema previdenziale italiano prevedeva, che le posizioni assicurative di un soggetto in gestioni previdenziali diverse potessero essere riunite mediante trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione;

la ricongiunzione dei contributi, regolata dalla legge n. 29 del 7 febbraio 1979, avveniva a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e poteva comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore aveva maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non fossero già stati utilizzati per liquidare una pensione;

era prevista la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti: gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni «alternative» quali INPDAP, fondi speciali ferrovie, volo, elettrici, telefonici e altri) o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la gestione separata dei parasubordinati);

fino al 30 giugno 2010 tale ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (AGO/INPS) dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici «alternativi» avveniva senza oneri per il richiedente;

la norma prevista dall'articolo 12, comma 12-*septies*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha invece reso onerose dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni tra periodi contributivi maturati in diverse forme assicurative;

tale provvedimento ha messo una vasta platea di lavoratori, pubblici e privati, nella pesante condizione di essere costretti, da un giorno all'altro, a dover versare anche centinaia di migliaia di euro pur di poter accedere al trattamento pensionistico;

l'INPS aveva stimato in 2.800 per il 2015 il numero dei lavoratori che si trovano nella condizione di sottoporsi a una ricongiunzione molto onerosa dei contributi previdenziali, cifra che salirebbe gradualmente nel tempo fino ad arrivare a 62.500 nel 2024. Per gli oneri per rate di pensione di vecchiaia e indirette con esclusione della condizione di assenza del requisito autonomo, necessari per sanare questa ingiustizia previdenziale, la stessa INPS stimava un fabbisogno annuo al netto degli effetti fiscali pari a 4,9 milioni di euro nel 2015, che salirebbero gradualmente negli anni, fino a raggiungere a regime il fabbisogno di 120,6 milioni di euro nel 2024;

è necessario compiere un ulteriore sforzo per consentire di usufruire della possibilità di cumulo a tutti quei lavoratori che rischiano, ingiustamente, di veder dispersi molti anni di contributi, pur avendoli regolarmente versati, e di dover ricorrere a ricongiunzioni anche molto gravose per poter accedere all'intero trattamento pensionistico che per dovere di giustizia spetterebbe loro, avendolo maturato nel corso di una vita di lavoro,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere legislativo al fine di modificare la normativa citata in premessa, escludendo l'onerosità dell'operazione di ricongiungimento della posizione contributiva esistente in diverse gestioni previdenziali, anche avendo già maturato i requisiti per il diritto autonomo a pensione in una forma assicurativa.

G/1993/18/11

BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

considerato che:

il terremoto del 6 aprile 2009 avvenuto in provincia de L'Aquila ha causato 309 vittime ed oltre 1.600 feriti, alcuni dei quali rimasti inabili mentre altri, in gran parte giovani, orfani e spesso senza casa e lavoro;

appare necessario un provvedimento legislativo volto a riconoscere un'indennità in favore degli eredi di persone decedute o disperse in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile;

il Governo è già stato chiamato, nel recente passato, a verificare la possibilità di prevedere una forma di riconoscimento in favore di tali categorie di cittadini delle zone colpite dal terremoto;

tale verifica è stata espletata tenendo presente gli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli finanziari europei; invero, con atto ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2010 il Governo dell'epoca aveva comunicato che già in passato erano state emanate disposizioni normative volte a riconoscere la qualifica di infortunati del lavoro a cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza di una calamità naturale, per cui nulla ostava alla emanazione di un provvedimento indirizzato agli orfani ed invalidi del sisma;

la problematica risulta ancora, non essendo venute meno le criticità che decine e decine di orfani del sisma del 6 aprile 2009 continuano ad affrontare nella loro quotidianità;

impegna il Governo

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere normativo finalizzate al riconoscimento ai cittadini deceduti in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 della qualifica di infortunato del lavoro e, conseguentemente, dei benefici che da tale qualifica discendono nonché all'estensione della reversibilità oltre il compimento del ventiseiesimo anno, in favore dei figli rimasti orfani, indipendentemente dalla qualifica di studente o dal riconoscimento di inabilità al lavoro.

G/1993/19/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (AS 1993);

premesso che:

l'integrazione al trattamento minimo è un istituto introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 638 del 1983: esso consiste in un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il «minimo vitale». In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato («integrato») fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge;

il trattamento minimo per l'anno 2015 è fissato in 502,39 euro;

considerato che:

tale cifra appare ben lontana dalla finalità di tutelare i pensionati al di sotto di un determinato livello di reddito con un assegno pensionistico sufficiente a garantire una vita dignitosa;

impegna il Governo:

ad operare con opportuni strumenti normativi, e a reperire le necessarie risorse, al fine di prevedere l'innalzamento del trattamento minimo fino a 780 euro e la sua commisurazione al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE.

Art. 1.

1.1

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

1.2

DIVINA

Sopprimere l'articolo.

1.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere l'articolo.

1.4

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni*). – 1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1, prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previ-

denziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2, sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 21 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo»

1.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni*) – 1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38; secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale li-

mite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2 sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dallo agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e, delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.»

1.6

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni*). – 1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche fu ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite

incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3 sono destinati all'aumento delle pensioni minime a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di tale incremento.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.»

1.7

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni*). – 1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo ed il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.

2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi soppressi dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura previdenziale sono restituiti dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei suc-

cessivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera; l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dalla soppressione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3, sono destinati all'aumento delle pensioni minime a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di tale incremento.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera

sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 ed a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.»

1.8

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni*) - 1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 e nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo ed il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.

2. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale li-

mite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

1.9

DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso il comma 25.

2. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. È abrogato il comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013».

1.10

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «enunciati nella», fino alla fine del comma, con le seguenti: «di adeguatezza e di conservazione nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo ed il secondo

periodo sono soppressi, e al comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, le parole:* "Per il triennio 2014-2016", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2014";

b) *alla lettera c), le parole:* "75 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

c) *alla lettera e), le parole:* "nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";

d) *dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

"f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi».

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici dovuti a partire dall'anno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni, con rate di pari importo, a partire dal 1° agosto 2015.

3. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento degli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 4 a 14, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che le destinerà alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per la base imponibile di valore compreso tra 3 milioni di euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

5. Al comma *5-bis*, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, ultimo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-ter. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro, 47 per cento;

h) oltre 200.000 euro, 49 per cento".

5-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

e) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di bene diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

5-quinquies. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

5-sexies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,

quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di parata IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti."

5-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore «della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto;

5-octies. A decorrere dall'anno 2015 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in maniera da garantire maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro annui. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-novies. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dai seguenti:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a)* permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b)* permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- c)* permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- d)* concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- e)* concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

1-bis. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. ".

5-decies. il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti finanziari delle disposizioni di cui al presente articolo.»

1.11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «enunciati nella», fino alla fine del comma, con le seguenti: «di adeguatezza e di conservazione nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo e il secondo periodo sono soppressi, e al comma 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;

b) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

c) alla lettera e), le parole: «nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e fino ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;

d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.».

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trattamenti pensionistici dovuti a partire dall'anno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni, con rate di pari importo, a partire dal 1° agosto 2015.

3. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti finanziari delle disposizioni di cui al presente articolo».

1.12

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea sostituire le parole da: «nel rispetto, fino alla fine del comma, con le seguenti: «il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi».

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «in sei rate annuali».

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale, derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.13

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «nel rispetto», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ad ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi».

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «in sei rate annuali».

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.

5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.14

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO

Al comma 1, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 19 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante le seguenti disposizioni:

«a) sono ridotte del 15 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall'anno 2015 sono ridotte del 15 per cento, fino a concorrenza dell'onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili;

c) nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 10 settembre 2015 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema, delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Tali disposizioni non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

d) a decorrere dal 15 settembre 2015, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di

assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2015, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 15 agosto 2015, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato, il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di ufficio strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato;

e) al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2015 e 2016, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2015 e 2016, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, rela-

tive alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento, per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2015-2020, anche al fine di, rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma in esame, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.15

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, numero 1), capoverso «25», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Le somme arretrate dovute ai sensi della presente lettera sono corrisposte entro e non oltre il 1° agosto 2015;

b) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS

e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. La rivalutazione di cui alla presente lettera è riconosciuta con effetto dal 1° agosto 2015 nella misura del 20 per cento per il corrente anno, del 20 per cento per l'anno 2016, del 20 per cento per l'anno 2017, del 20 per cento per l'anno 2018, del 20 per cento per l'anno 2019, e attribuita in 5 anni fino alla concorrenza dell'intero importo».

b) sopprimere le lettere c) e d);

c) alla lettera e), sostituire le parole: «a sei volte» con le seguenti: «a otto volte»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 1, numero 1, lettere a) e b), pari a 13 miliardi di euro per l'anno 2015 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 13 miliardi di euro per l'anno 2015 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 settembre di ogni anno; a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi

di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui al presente comma possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

1-ter. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma *1-bis* sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma *1-bis*, primo periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del comma *1-bis*.

1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.16

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, numero 1), capoverso «25», sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.17

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, numero 1), capoverso « 25», sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.18

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO

Al comma 1, numero 1), capoverso «25», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

b) alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

c) alla lettera d), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 10 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante le seguenti disposizioni:

«a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall'anno 2015 sono ridotte del 10 per cento, fino a concorrenza dell'onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre

2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili;

c) nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 10 settembre 2015 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988; n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale; nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Tali disposizioni non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

d) a decorrere dal 15 settembre 2015, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui «al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2015» ad adeguare, le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, re-

quisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 15 agosto 2015, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato;

e) al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in apporto al PIL, nel corso degli anni 2015 e 2016, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2015 e 2016, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL, nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. Al solo

scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2015-2020, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma in esame, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.19

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, numero 1), capoverso « 25», lettera b), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «60 per cento»;

alla lettera d), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nella misura del 15 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS».

1.20

DIVINA

Al comma 1, capoverso 25, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) alla lettera b) sostituire le parole: "40 per cento" con le seguenti: "95 per cento";

b) alla lettera c) sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "75 per cento";

c) alla lettera d) sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS"».

1.21

DIVINA

Al comma 1, numero 1, capoverso «25», sono apportate le seguenti modifiche:

«a) alla lettera b) sostituire le parole: "40 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

b) alla lettera c) sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "80 per cento";

c) alla lettera d) sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "70 per cento";

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) nella misura del 60 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sette volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato";

e) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

"e-bis) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sette volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e-ter) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e-quater) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"».

1.22

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, numero 1), capoverso « 25», lettera b), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «70 per cento»;

alla lettera d), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

1.23

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a otto volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 100 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 100 per cento;

25-ter. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 25-bis, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2015 e 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla

società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento

ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

25-quater. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma *25-ter* sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma *25-ter*, primo periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni attuative del comma *25-ter*.

25-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.24

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

«*25-bis.* La valutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tu-

tela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.25

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

"*25-bis.* La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25; con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento."».

Conseguentemente,

al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «in sei rate annuali.»;

sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 670 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.26

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente:

al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «in sei rate annuali.»;

sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.27

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.28

DIVINA

Al comma 1, capoverso 25-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a) sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "40 per cento";

b) alla lettera b) sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "80 per cento"».

1.29

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «si tiene conto altresì» con le seguenti: «, ai soli fini del cumulo, si tiene conto».

1.30

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, alla data del 31 dicembre 2011».

Conseguentemente, al relativo onere, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall'anno 2015 sono ridotte del 10 per cento, fino a concorrenza dell'onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

1.31

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, sono destinate a misure di aumento del trattamento minimo INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al comma 5-bis».

1.32

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, sono destinate a misure di perequazione dell'integrazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, comma 25, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 1) del presente decreto-legge.

5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al comma 5-bis».

1.33

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono finalizzate ad interventi volti a favore dei lavoratori destinatari delle misure di riforma del sistema pensionistico previste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al presente comma».

1.34

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell'importo complessivo di cui al comma 2, del presente articolo è rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono finalizzate a interventi a favore delle donne lavoratrici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità e le procedure per l'esercizio della rinuncia di cui al presente comma».

1.35

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In ragione dei maggiori oneri organizzativi richiesti agli enti di patronato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "alla legge 30 marzo 2001, n. 152" sono aggiunte le se-

guenti: ", a decorrere dal 1° gennaio 2016,". All'articolo 1, comma 311, lettera b), della medesima legge n. 190 del 2014, le parole: "entro il 30 giugno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"».

1.0.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. A copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 9 miliardi di euro per l'anno 2016, a 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e a 14,4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018, il Governo è autorizzato ad adottare misure di risparmi di spesa ovvero di razionalizzazione della spesa pubblica, oltre quelle già fissate nell'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo non inferiore a 9 miliardi di euro per il 2016, 12,3 miliardi di euro per il 2017 e 14,4 miliardi di euro a decorrere dal 2018. Sono escluse dalle suddette misure le spese correlate all'istruzione, alla conservazione dei beni culturali e le spese destinate alla protezione e tutela dell'ambiente».

1.0.2

SERRA, CATALFO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento pensionistico del personale della scuola)

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno sco-

lastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

3. Con riferimento all'anno scolastico 2015, per il personale della scuola che accede al beneficio di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126».

Art. 2.**2.1**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «1.020 milioni», con le seguenti: «1.500 milioni».

2.0.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Suppressione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari anche cessati dal mandato.

2. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2015 sono trasferiti al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono destinati a politiche di sostegno della previdenza in favore delle nuove generazioni.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.

5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo».

Art. 3.**3.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «di 5 milioni di euro», con le seguenti: «di 10 milioni di euro».

3.2

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «8 milioni».

3.0.1

DONNO, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno ai lavoratori agricoli a tempo determinato)

1. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 5 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013»,

Art. 4.**4.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro in ragione annua. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti, a partire dall'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati a partire dall'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

Art. 5.**5.1**

DI MAGGIO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

5.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive».

5.3

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive».

5.4

DI MAGGIO

Al comma 1 dopo le parole: «salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive», aggiungere le seguenti: «Il recupero di cui al precedente periodo è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari».

5.5

DI MAGGIO

Al comma 1 dopo le parole: «salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive», aggiungere le seguenti: «Il recupero di cui al precedente periodo è stabilito con la Legge annuale di stabilità».

5.6

MARINELLO, PAGANO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni qualora siano avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capi-

tale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione.

3-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. Dall'attuazione dei commi *3-bis* e *3-ter* del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «montante contributivo» aggiungere le seguenti: «e alla legge 9 marzo 1989, n. 88».

Art. 5-bis.

5-bis.0.1

MARINELLO, PAGANO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88)

1. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni qualora siano avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono, le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione».

2. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

5-bis.0.2

PETRAGLIA, BAROZZINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Gli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto-legislativo 28 giugno 2005, n.139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

2. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali assume la denominazione di «Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili».

5-bis.0.3

BONFRISCO, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni per il personale militare)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, abrogati dall'art. 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2018.

2. Le disposizioni degli articoli del codice dell'ordinamento militare di cui al comma 1 si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente alla data del 1 gennaio, 2015 avendo maturato le medesime condizioni di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data.

3. Con decreto del Ministro della Difesa sono adottate le norme attuative del presente articolo».

Art. 6.

6.1

SERAFINI, PICCINELLI, BERTACCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2 è destinato a misure di politiche attive de lavoro di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare riguardo ai reinserimento lavorativo di persone che hanno fruito di un periodo di congedo di maternità o parentale.».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 10 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 190 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall'anno 2015 sono ridotte del 10 per cento, fino a concorrenza dell'onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili;

c) nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, a decorrere dal 10 settembre 2015 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali ai cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali – del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovranazionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, odierne articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Tali disposizioni non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari-esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

d) a decorrere dal 15 settembre 2015, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2015, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 15 agosto 2015, in mancanza di una valutazione, corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale, definito e nel rispetto della qualificazione professionale. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto

di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato;

e) al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2015 e 2016, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2015 e 2016, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel Conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2015-2020, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma in esame, propone ogni anno, nel disegno- di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

6.2

MARINELLO, PAGANO

Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:

«3-quinquies. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni qualora siano avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione".

3-sexies. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-septies. Dall'attuazione dei commi 3-quinquies e 3-sexies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali».

6.0.1

MARINELLO, PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Iscrizione degli esperti contabili alla CNPR)

1. Gli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR).

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali assume la denominazione di «Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili».

Art. 7.

7.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

7.2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rico-

noscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo da corrispondersi entro trentasei mesi è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo.".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro nel 2014 e di 650 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione delle eventuali ulteriori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39 comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

7.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Nuove modalità di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS";

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono abrogate».

7.4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.***(Nuove modalità di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari)*

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"*b)* modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)*, in caso di assunzione presso microimprese o piccole imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, il TFR maturando del lavoratore rimane presso il datore di lavoro;

2) qualora non sia applicabile la disposizione di cui al numero 1), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS";

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "lettera *b)*, n. 3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera *b)*, n. 2)".».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria**253^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» (n. 48)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame. Parere favorevole)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, riferisce sulla proposta di nomina in titolo, ricordando che il *curriculum vitae* del dottor Pietro Pongiglione è già stato trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Ritiene, anche alla luce di elementi conoscitivi integrativi raccolti informalmente, che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sull'atto del Governo in esame.

Si apre la discussione, nel cui ambito prendono la parola i senatori D'AMBROSIO LETTIERI (CRi) e FLORIS (FI-PdL XVII).

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice FUCKSIA (M5S) ritiene discutibile, sul piano metodologico, che sia sottoposto alla Commissione un unico candidato: sarebbe preferibile, a suo giudizio, poter vagliare una rosa di nomi, avendo altresì la possibilità di condurre un'istruttoria approfondita, anche attraverso audizioni preliminari. Quanto al merito dell'atto in esame, esprime il convincimento che per la presidenza di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico sarebbe opportuno individuare un candidato che possa vantare

una formazione di tipo sanitario. Per il complesso delle ragioni esposte, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) annuncia a nome del proprio Gruppo un voto favorevole.

La PRESIDENTE fa rilevare incidentalmente, in replica all'intervento della senatrice Fucksia, che la procedura propedeutica alla nomina è disciplinata dalla legge e dai regolamenti parlamentari. Quanto all'ampiezza dell'attività istruttoria che può essere svolta in questo ambito, ritiene che, fino a che non si addiverrà ad una omogeneizzazione delle procedure tra i due rami del Parlamento, non si possa che tenere ferma la prassi applicativa del Senato, che non ammette audizioni, sia pure in sede informale, dei candidati, a meno che esse siano espressamente previste a livello legislativo.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla Presidente relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), BIANCO (*PD*), PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) (in sostituzione della senatrice Anitori), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione della senatrice Cattaneo), D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*), DE BIASI (*PD*), DIRINDIN (*PD*), FLORIS (*FI-PdL XVII*), FUCKSIA (*M5S*), GRANAIOLA (*PD*), MATTESINI (*PD*), MATURANI (*PD*), RUTA (*PD*) (in sostituzione della senatrice Padua), SCAVONE (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), SILVESTRO (*PD*), SIMEONI (*Misto*) e TAVERNA (*M5S*).

La PRESIDENTE proclama il risultato della votazione: la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Pietro Pongiglione è approvata con 12 voti favorevoli, due contrari, due astensioni e una scheda nulla.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) dà lettura della propria proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori FLORIS (*FI-PdL XVII*), FUCKSIA (*M5S*) e SCAVONE (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi, mentre i senatori DIRINDIN (*PD*) e AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) dichiarano voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta appena illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Rinvio del seguito dell'esame)

Considerato l'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) osserva anzitutto che quello in esame è un disegno di legge importante: esso interviene su un settore estremamente rilevante e bisognoso di misure di modernizzazione e razionalizzazione. Saggiunge che il testo produce un forte impatto sul sistema socio sanitario e, sebbene sia già stato oggetto di interventi migliorativi durante l'esame della Camera dei deputati, appare suscettibile di alcuni ulteriori correttivi.

In primo luogo, occorrerebbe ad avviso dell'oratrice una parte introduttiva che delinea la concezione di *welfare* nella quale si intende iscrivere la riforma del Terzo settore.

In riferimento all'articolo 1, osserva che la definizione di Terzo settore recata dal testo meriterebbe di essere formulata in termini più chiari e precisi, anche in relazione alle categorie di impresa sociale e servizio civile nazionale, contemplate dal comma 2 dello stesso articolo.

In termini generali, evidenzia che i principi e criteri direttivi della delega legislativa appaiono formulati con una attenzione non sufficiente alla

qualità della legislazione, aparendo in certi casi ambigui e in altri eccessivamente generici.

In merito alla delega concernente il Terzo settore, trova condivisibile il riferimento alla assenza di scopo di lucro, ma ritiene che tale previsione debba essere letta alla luce delle norme recate dall'articolo 6, che contempla invece la possibilità di ripartizione degli utili. Ritiene inoltre che il testo individui in maniera non sufficientemente chiara il riparto di competenze tra i vari livelli di governo coinvolti nel settore.

In merito all'articolo 4, osserva che alla lettera *m*) del comma 1 manca il riferimento, che a suo avviso sarebbe opportuno, ai requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie, prevedendosi un generico rispetto di *standard* di qualità. Nota in termini problematici che la lettera *l*) sembra ammettere la possibilità che, in certi casi, si possa omettere di acquisire l'informazione o la certificazione antimafia.

In relazione all'articolo 6, in tema di impresa sociale, esprime riserve sulle previsioni concernenti la remunerazione del capitale sociale e la ripartizione degli utili, nonché su quelle inerenti alla possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali.

Ritiene che a tale riguardo occorrerebbe formulare principi e criteri direttivi più precisi, onde evitare che possa divenire impalpabile la differenza tra imprese sociali e imprese con fine di lucro; nonché al fine di evitare commistioni tra il ruolo di controllore e quello di controllati.

Riguardo all'articolo 7, che dispone in tema di vigilanza, monitoraggio e controllo, esprime perplessità sul concetto di autocontrollo, contemplato dal comma 2, ritenendo in ogni caso preferibile che tale funzione sia esercitata da un ente terzo.

Quanto infine alle disposizioni concernenti il Servizio civile universale, recate dall'articolo 8, pur apprezzandone lo spirito, auspica che sia contemplata la possibilità di coinvolgere persone anche non italiane, e che vi sia un ampliamento delle attività che in tale ambito possono essere svolte all'estero.

In conclusione, esprime il convincimento che sia condivisibile l'obiettivo di evitare un eccesso di frammentazione nel Terzo settore, ma ritiene che al contempo occorrerebbe salvaguardare le piccole associazioni che operano in tale ambito e la possibilità di azioni di volontariato nei territori.

Il seguito dell'esame é, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) nell'articolo 16, concernente la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, si dovrebbe precisare che l'esenzione di alcuni lavori dalla disciplina relativa ai suddetti cantieri riguarda solo i lavori finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture che non esponano i lavoratori a particolari rischi;

2) quanto all'articolo 17, volto a completare il recepimento della direttiva 2009/13/CE (relativa al lavoro marittimo), occorrerebbe che, nell'ambito del comma 2, che definisce le modalità per l'individuazione delle attività lavorative per le quali venga vietato il ricorso a lavoratori minorenni, si prevedano termini cogenti per la conclusione della relativa procedura;

3) si valuti l'opportunità di integrare il testo con una disposizione atta a risolvere le problematiche scaturite dalla incompleta trasposizione della disciplina europea sulla protezione sanitaria dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. In proposito occorre infatti rilevare che, mentre il testo della direttiva di riferimento ora vigente (97/43/Euratom, articolo 2) consentirebbe il pieno riconoscimento della professionalità dei tecnici sanitari di radiologia medica, quale risultante dalla legge n. 25 del 1983 – permettendo loro di effettuare direttamente, anche in assenza di medico radiologo, radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto e previa prescrizione medica – nelle disposizioni attuative, dettate dal d. lgs. n. 187 del 2000, tale abilitazione non è contemplata: si è infatti omissso di inserire, nel novero dei soggetti «*practitioner*», anche la figura dello «*other professional*», alla quale sono riconducibili i tecnici sanitari di radiologia medica. Si potrebbe colmare tale lacuna inserendo, nell'articolo 2, comma 2, lettera *f*) del citato d. lgs. 187/2000, la figura del professionista sanitario in possesso di titolo abilitante per effettuare atti comportanti l'esposizione individuale a radiazioni ionizzanti (in aggiunta alle figure, già contemplate, del medico chirurgo e dell'odontoiatra).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA PAOLA MIGLIORINI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL TEMA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR MARIANO GRILLO, DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, SUL TEMA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Sottocommissione per i pareri**47^a Seduta***Presidenza del Presidente*

MARINELLO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali: parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Plenaria**158^a Seduta***Presidenza del Presidente*

MARINELLO

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(1776) DI GIACOMO ed altri. – Istituzione del Parco nazionale del Matese**

(Esame e rinvio)

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato le principali caratteristiche della fauna e del territorio sul quale dovrebbe sorgere il Parco del Matese, si sofferma sui contenuti del disegno di legge. In particolare, l'articolo 1 dispone l'istituzione del Parco. La gestione provvisoria del Parco regionale del Matese, fino alla istituzione dell'Ente parco nazionale del Matese, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente. L'articolo 2 prevede il censimento a tutela delle popolazioni dal rischio idrogeologico. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco,

l'Ente parco avvia, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, un censimento delle aree a rischio idrogeologico. L'Ente parco trasmette il suddetto censimento, entro un anno dalla data del suo completamento, al Ministero dell'ambiente. L'articolo 3 prevede il censimento dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del Parco. L'articolo 4 tratta l'etichettatura dei prodotti tipici locali. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del parco. L'autorizzazione ad etichettare i prodotti, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente parco. L'articolo 5 reca le relative disposizioni finanziarie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente MARINELLO comunica che nel corso delle audizioni svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 8 luglio 2015

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

42^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (n. COM (2015) 303 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

130^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MAURO
indi del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Scoma che è entrato a far parte della 14^a Commissione.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

La relatrice GUERRA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che converte in legge il decreto-legge in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, finalizzato a dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. Questa sentenza ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto salva Italia), che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione dell'indicizzazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

Rispetto alla perequazione posta dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari al 90 per cento per le pensioni tra 3 e 5 volte il minimo e al 75 per cento per quelle superiori a 5 volte il minimo, l'articolo 1 del decreto-legge in conversione stabilisce che, per gli anni 2013 e 2013, la perequazione si applica al 40 per cento per le pensioni tra 3 e 4 volte il minimo, al 20 per cento per quelle tra 4 e 5 volte il minimo e al 10 per cento per quelle tra 5 e 6 volte il minimo, mentre a partire dall'anno 2016 i tre scaglioni sono fissati rispettivamente al 20, 10 e 5 per cento.

Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce l'invarianza del deficit e del debito pubblico per il 2015, rinviando gli eventuali oneri alla legge di assestamento e alle previsioni di bilancio per il 2016 e gli anni seguenti, nel presupposto che – come chiarito dalla relazione tecnica del Governo – le misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, introdotte dall'articolo 1, consentano di ricondurre il tendenziale entro gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2015, ivi compreso l'obiettivo relativo al saldo netto da finanziare.

Il decreto-legge in conversione reca anche disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà, al fine di sostenere e assistere la prosecuzione e il rilancio delle attività imprenditoriali, norme volte a garantire il valore dei trattamenti pensionistici e a razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di sostenere i

redditi dei cittadini e delle famiglie, nonché misure dirette a intervenire sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da parte dei lavoratori.

La relatrice illustra, quindi, uno schema di parere non ostativo, con un'osservazione relativa alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, sulla copertura finanziaria relativa alla rimodulazione delle fasce di perequazione automatica delle pensioni e all'erogazione degli arretrati relativi al 2012-2014, per cui si dovrebbe presente la necessità di tenere fede, per il 2015-2016, agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in coordinamento con le Istituzioni europee nell'ambito della *governance* economica europea e delineati, in particolare, nelle raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia, ove l'Italia è invitata ad adottare provvedimenti, nel 2015 e nel 2016, al fine di conseguire un aggiustamento di bilancio pari ad almeno lo 0,25 per cento del PIL nel 2015 e allo 0,1 per cento del PIL nel 2016, e ad attuare le riforme strutturali previste, che consentono l'attivazione dei meccanismi di flessibilità sul Patto di stabilità e crescita.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1962) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il sottosegretario GOZI tiene a sottolineare, in termini positivi, l'eccellente lavoro di coordinamento che si è realizzato di fatto tra i due rami del Parlamento nei procedimenti legislativi che hanno interessato, rispettivamente, la legge di delegazione europea 2014 – licenziata dal Senato in prima lettura e approvata senza modifiche dalla Camera dei deputati – e la legge europea 2014 – licenziata dalla Camera dei deputati in prima lettura e ora all'esame del Senato della Repubblica, che si prevede, auspicabilmente, proceda anch'esso alla sua adozione senza cambiamenti.

Tale prassi virtuosa consentirà, in effetti, all'Italia di abbattere rapidamente ed in modo consistente le numerose procedure d'infrazione che si sono accumulate nel corso dell'ultimo anno.

Peraltro, l'Esecutivo si ripromette di presentare, dopo la pausa estiva, altri due provvedimenti di recepimento di direttive europee, che permetteranno ulteriormente, di ridurre il contenzioso italiano, ovvero: il disegno di legge europea 2015, che verrà presentato, secondo un criterio di logica

alternanza, presso il Senato, ed il disegno di legge di delegazione europea 2015, che verrà presentato presso la Camera dei deputati.

In tal modo, sarà possibile, per la prima volta, mediante un non comune sforzo parlamentare, addivenire all'approvazione di ben quattro provvedimenti legislativi specifici, vocati all'attuazione della normativa UE, nell'arco di un solo anno solare.

Sotto tale profilo, l'intento dell'Esecutivo è proprio quello di mettere a regime quelli che potrebbero essere definiti i due semestri legislativi europei del Parlamento italiano, che si concretano nell'esame e nell'approvazione, ogni anno, di due leggi di delegazione europea e di due leggi europee.

A suo modo di vedere, inoltre, tale modalità operativa fungerà da esempio e da modello di efficacia per tutte le Amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, che, come noto, sono chiamate a dare poi effettiva attuazione alle suddette disposizioni europee, cercando di ridurre il più possibile le resistenze e le vischiosità burocratiche.

Peraltro, l'esigenza di provvedere con celerità alla trasposizione degli atti legislativi dell'Unione europea è diventata ancora più impellente da quando la Commissione ha cominciato ad aprire i procedimenti di infrazione «a pacchetto» e secondo cadenze temporali quasi bimestrali.

In riferimento poi ai punti sollevati nel corso della precedente seduta, il Sottosegretario chiarisce che l'abrogazione dell'autorizzazione ministeriale, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, si rende necessaria in quanto incidente nella materia della politica commerciale, di esclusiva competenza dell'Unione, e senza possibilità che possa essere ricondotta ad una misura di tutela ambientale. Analoga scelta è stata inoltre adottata per il settore del biocarburante. Peraltro, pur a fronte di questa abrogazione, l'Italia ha proposto a livello europeo l'introduzione di una «etichetta verde» per i prodotti raffinati in Europa, al fine di bilanciare lo svantaggio competitivo rispetto ai paesi terzi.

Per quanto concerne la questione relativa agli affidamenti pubblici diretti di servizi pubblici locali, l'articolo 8 del disegno di legge mira a risolvere alcuni contenziosi determinati da affidamenti diretti in alcuni specifici comuni italiani. Inoltre, da elementi acquisiti dalla Corte dei conti, risulta che i servizi pubblici locali che dovrebbero essere messi a gara nel 2018 sarebbero circa 130, mentre quelli che dovrebbero continuare fino a scadenza naturale del contratto oppure fino al 2020 in caso di contratto senza scadenza sono circa 200. I settori maggiormente coinvolti sono quelli della gestione dei rifiuti e delle reti fognarie, il settore dei servizi di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica.

In relazione all'articolo 21 e alla questione relativa agli impianti autorizzabili dalle province per la cattura dei richiami vivi, continua l'esponente del Governo, questi sono tutti quelli non vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE. Tra i mezzi vietati vi sono le reti che costituiscono mezzi di cattura di massa o mezzi di cattura non selettiva e che possono quindi portare localmente all'estinzione di una specie.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 apportate dall'articolo 29 del disegno di legge, esse non riguardano il recepimento degli atti delegati, che continua ad essere regolato dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e, quindi, con lo strumento del decreto legislativo e non con quello del decreto ministeriale.

Dopo una richiesta di precisazioni da parte del relatore MIRABELLI (*PD*) su quali siano gli impianti effettivamente autorizzabili dalle province per la cattura dei richiami vivi, il sottosegretario GOZI, nel ribadire quanto testé affermato, assicura un ulteriore approfondimento.

Il senatore ORELLANA (*Misto*), in riferimento all'articolo 10 del disegno di legge, ritiene necessario chiarire cosa debba intendersi con la parola «immediatamente» in relazione al rientro dello straniero nello Stato membro che gli ha rilasciato il titolo di soggiorno una volta decorsi i tre mesi nello Stato membro ospitante. Al riguardo, andrebbero vagliate le motivazioni riguardanti la permanenza oltre i tre mesi. Relativamente alle modifiche alla legge n. 234 del 2012, osserva come, a rigore, esse non rientrerebbero nell'oggetto proprio della legge europea.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva che la possibilità del rientro immediato dello straniero nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, di cui all'articolo 10, è limitata ai casi in cui lo Stato membro ha accordi o intese bilaterali vigenti prima dell'entrata in vigore della direttiva rimpatri. Ritiene, inoltre, inoltre che modifiche alla legge n. 234 possano essere apportate anche tramite lo strumento della legge europea.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) auspica che eventuali problemi che possono sorgere dal disegno di legge siano affrontati con specifici ordini del giorno, come ad esempio può essere fatto per le sollecitazioni poste in riferimento all'articolo 10 e alle modifiche alla legge n. 234. Ci sarà poi spazio per il loro inserimento nella prossima legge europea, che il Governo si è impegnato a presentare a settembre. Peraltro, in astratto, non ritiene precluso l'utilizzo dello strumento della legge europea al fine di modificare la legge ordinamentale n. 234 del 2012.

Il sottosegretario GOZI ritiene che, stante la necessità di evitare modificazioni all'attuale disegno di legge per assicurarne una rapida approvazione, eventuali modifiche allo stesso potrebbero trovare un'utile collocazione con la predisposizione di ordini del giorno, eventualmente da trasformare nella legge europea di prossima presentazione. In riferimento all'articolo 10 e alle problematiche riscontrate negli interventi precedenti, ricorda come lo stesso venga a sanare uno specifico contenzioso con la Commissione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sollecita la tempestiva convocazione di una seduta, eventualmente congiuntamente con la Camera dei deputati, sugli esiti del Consiglio europeo già convocato per domenica prossima, per discutere della questione della Grecia.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Carraro.

Dopo aver acquisito la disponibilità di massima del sottosegretario Gozi, il PRESIDENTE preannuncia, inoltre, sin d'ora la convocazione di una seduta al riguardo per mercoledì mattina.

Il Presidente preannuncia inoltre che sono in corso contatti con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali al fine di svolgere, nella giornata di giovedì 23 luglio, una seduta congiunta relativa al cosiddetto «Piano Juncker».

Il Presidente ritiene inoltre fondamentale che venga affrontato quanto prima anche il documento dei 5 Presidenti sul futuro dell'unione economica e monetaria, che deve essere il punto di partenza della discussione su una nuova architettura istituzionale europea, con al centro un rinnovato metodo comunitario.

Il sottosegretario GOZI ricorda come un tale dibattito sia cruciale, soprattutto in questi giorni, e assicura la sua disponibilità ad un'interlocuzione con la Commissione.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, finalizzate a dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto salva Italia), che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS;

considerato, in particolare, che, rispetto alla perequazione posta dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari al 90 per cento per le pensioni tra 3 e 5 volte il minimo e al 75 per cento per quelle superiori a 5 volte il minimo, l'articolo 1 del decreto-legge in conversione stabilisce che, per gli anni 2013 e 2013, la perequazione si applica al 40 per cento per le pensioni tra 3 e 4 volte il minimo, al 20 per cento per quelle tra 4 e 5 volte il minimo e al 10 per cento per quelle tra 5 e 6 volte il minimo, mentre a partire dall'anno 2016 i tre scaglioni sono fissati rispettivamente al 20, 10 e 5 per cento;

rilevato che il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce l'invarianza del deficit e del debito pubblico per il 2015, rinviando gli eventuali oneri alla legge di assestamento e alle previsioni di bilancio per il 2016 e gli anni seguenti, nel presupposto che – come chiarito dalla relazione tecnica del Governo – le misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, introdotte dall'articolo 1, consentono di «riconduurre il tendenziale entro gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2015», ivi compreso l'obiettivo relativo al saldo netto da finanziare;

considerato che il decreto-legge in conversione reca anche: disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà, al fine di sostenere e assistere la prosecuzione e il rilancio delle attività imprenditoriali; norme volte a garantire il valore dei trattamenti pensionistici e a razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di sostenere i redditi dei cittadini e delle famiglie; nonché misure dirette a intervenire sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da parte dei lavoratori;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, sulla copertura finanziaria relativa alla rimodulazione delle fasce di perequazione automatica delle pensioni e all'erogazione degli arretrati relativi al 2012-2014, si tenga presente la necessità di tenere fede, per il 2015-2016, agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in coordinamento con le Istituzioni europee nell'ambito della *governance* economica europea e delineati, in particolare, nelle raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia, formulate il 13 maggio 2015 dalla Commissione europea, ove l'Italia è invitata ad adottare provvedimenti, nel 2015 e nel 2016, al fine di conseguire un aggiustamento di bilancio pari ad almeno lo 0,25 per cento del PIL nel 2015 e allo 0,1 per cento del PIL nel 2016, e ad attuare le riforme strutturali previste, che consentono l'attivazione dei meccanismi di flessibilità sul Patto di stabilità e crescita.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 8 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
MICHELONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25

INCONTRO INFORMALE CON L'AMBASCIATORE DEL VENEZUELA IN ITALIA, S.E.
JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi

Audizione del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Debora SERRACCHIANI, *Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, con alcune osservazioni e ponendo domande, i deputati Francesco RIBAUDO (*PD*), e Florian KRONBICHLER (*SEL*), nonché il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*).

Debora SERRACCHIANI, *Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia la Presidente Serracchiani per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,30.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 65/2015 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

S. 1993 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 11^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (*SCpI*) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla 11^a Commissione permanente del Senato (Lavoro e previdenza sociale) sul disegno di legge S. 1993, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 65 del 2015, «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR».

Il decreto-legge all'esame si compone di nove articoli e reca disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali, nonché una norma volta a rivedere la disciplina degli adempimenti e delle garanzie connessi all'erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015.

Come è noto, l'intervento normativo si è in primo luogo reso necessario in relazione a quanto previsto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni in materia di mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici individuate, nell'ambito della cosiddetta manovra «Salva Italia», dal comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore

a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di «dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n.70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale».

Si enunciano così, nell'articolo 1, comma 1, alinea, i principi ispiratori del decreto, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 24, comma 25, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», con riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), 36, primo comma (principio della sufficienza della retribuzione) e 38, secondo comma (principio dell'adeguatezza della retribuzione) della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nello stesso tempo, ha dichiarato non fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo comma 25, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3, 23 e 53 della Costituzione per ragioni sostanziali, in quanto la disposizione annullata non rivestiva natura tributaria (punto 4 del Considerato in diritto) e ha ritenuto inammissibile un'ulteriore questione di legittimità costituzionale – che prospettava una possibile violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in riferimento all'articolo 117 della Costituzione) – per ragioni procedurali, in quanto la relativa ordinanza di rimessione non era sufficientemente argomentata (punto 3 del Considerato in diritto).

Inoltre la sentenza, ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formata su provvedimenti di analogo tenore, evidenzia che non ogni intervento del legislatore sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni è costituzionalmente illegittimo; in particolare, essa indica alcuni principi e criteri che debbono circoscrivere e limitare la discrezionalità del legislatore, senza tuttavia finire per annullarla. Infatti: *«Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). [...] Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare [...]. Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del le-*

gislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali» (punto 8 del Considerato in diritto).

Secondo la relazione illustrativa, l'articolo 1 del decreto-legge in esame «detta una disciplina volta a ricondurre nell'alveo dei principi di proporzionalità e adeguatezza la riperequazione del trattamento pensionistico» nell'ambito dei parametri costituzionali cui deve attenersi il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità; la relazione dà quindi dettagliatamente conto delle ragioni alla base dell'intervento legislativo; il bilanciamento fra valori costituzionali perseguito dal legislatore è ribadito, altresì, esplicitamente nel corpo stesso del testo normativo, all'articolo 1, comma 1, alinea.

Venendo alle successive disposizioni del decreto, l'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L'articolo 4, comma 1, autorizza la spesa di 140 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale. I successivi commi, inseriti durante l'esame parlamentare, recano invece proroghe di alcuni trattamenti straordinari di integrazione salariale.

L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

L'articolo 5-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).

L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito (si sostituisce il privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico bancario, che impone una serie di obblighi, con il privilegio generale di cui all'articolo 2751-bis, n. 1) del codice civile) ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale.

L'articolo 8 dispone infine l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale.

Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal provvedimento appaiono principalmente riconducibili alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo

117, secondo comma, lettere *l*), *m*) e *o*), della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel cui ambito, come più volte ribadito la Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 50 del 2005), è ricompresa «la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento».

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale

S. 1870 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1^a Commissione (Affari costituzionali) del Senato sul testo del disegno di legge S. 1870, approvato dalla Camera dei deputati, e adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale». Obiettivo del provvedimento, che prevede il conferimento al Governo di apposite deleghe, è, da un lato, quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall'altro quello di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.

In via preliminare, ricorda che, nel maggio 2014, il Governo ha predisposto le Linee guida per una riforma del Terzo settore formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali. Dal 13 maggio al 13 giugno 2014, il Governo ha quindi aperto una consultazione pubblica sulle Linee guida, per confrontarsi con le opinioni degli attori del Terzo settore e dei cittadini sostenitori o utenti finali degli enti del non-profit, di cui sono stati resi pubblici i risultati definitivi nel settembre 2014.

In seguito, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di cui all'oggetto che, inizialmente composto da 7 articoli, a seguito del-

l'esame parlamentare presso la Camera dei deputati si compone di 11 articoli.

La Conferenza unificata ha espresso il parere di competenza in data 16 ottobre formulando parere favorevole subordinatamente all'accoglimento di alcune proposte emendative, che sono state in parte recepite.

In particolare, l'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune e di elevare i livelli di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Quest'ultimo viene contestualmente definito come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Tra le finalità perseguite vengono specificamente enunciate quelle di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni nonché della disciplina in tema di impresa sociale e di servizio civile nazionale. Viene quindi disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi. A tale proposito, si segnala che il comma 3 prevede «ove necessario, in relazione alle singole materie» oggetto della legge, che l'adozione dei decreti legislativi avvenga previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Con riferimento invece ai decreti legislativi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il comma 4 prevede che essi siano adottati sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi, tra i quali si ricordano quelli relativi al riconoscimento ed alla garanzia del più ampio diritto di associazione, alla promozione dell'iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, alla garanzia della autonomia statutaria degli enti, alla semplificazione della normativa vigente.

L'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi in tema di revisione della disciplina contenuta nel codice civile in materia di associazioni e fondazioni, mentre l'articolo 4 disciplina i principi e criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti legislativi preordinati al riordino e alla revisione della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice in tale materia. Tra i principi enunciati si ricordano quelli relativi all'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore; alla definizione di modalità organizzative e amministrative degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità; alla previsione del divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta, salva la spe-

cifica previsione in tema di impresa sociale; alla disciplina degli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e delle modalità di verifica periodica dell'attività svolta; alla riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti anche attraverso la messa a punto di un registro unico del terzo settore; all'attribuzione alla Presidenza del Consiglio, in raccordo con i Ministeri competenti, del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del terzo settore, finalizzato a garantire l'osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.

L'articolo 5 prevede e disciplina la delega finalizzata al riordino ed alla revisione della disciplina in tema di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, conformemente a specifici criteri e principi direttivi relativi, tra l'altro: all'armonizzazione delle diverse discipline vigenti; alla promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani; alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, prevedendo la necessaria assunzione da parte di questi della personalità giuridica ed alcune regole per la gestione dei finanziamenti ad essi destinati; alla revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale e all'armonizzazione dei relativi requisiti con quelli previsti a livello regionale; alla previsione di un regime transitorio per disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore della legge qualora intendano rinunciare a tale natura ed operare quali associazioni senza fini di lucro.

In tema di impresa sociale i decreti legislativi di cui all'articolo 6 dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali, e conformarsi ad una serie di principi e criteri direttivi tra i quali si ricordano: l'ampliamento dei settori di attività di utilità sociale; la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica dell'impresa, salva la prevalente destinazione degli utili agli obiettivi sociali; il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; la previsione della nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

Viene poi previsto che le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscano di diritto la qualifica di impresa sociale.

L'articolo 7 disciplina le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore che, salvo quanto previsto all'articolo 4, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate.

La delega di cui all'articolo 8 è invece finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile

nazionale. Si segnala che nell'esercizio della delega in oggetto il legislatore delegato dovrà attenersi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo che richiede il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale.

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Tra i principi e criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano: l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente; la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore; la riforma dell'istituto del cinque per mille; l'introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore; l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati; la revisione della disciplina delle ONLUS.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie e finali e, al comma 4, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni speciali e delle province autonome.

L'articolo 11 prevede infine che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 7, nonché sull'attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).

Conclusivamente, formula una proposta di parere con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Revisione della Parte II della Costituzione

S. 1429-B Governo approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera

(Esame e rinvio)

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione per le questioni regionali è chiamata ad esprimere, alla 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, il parere di competenza sul disegno di legge di riforma costituzionale di cui all'oggetto, approvato dal Senato e modificato dalla Camera in sede di prima deliberazione.

Ricorda che la Commissione ha espresso il parere di competenza in entrambe le letture parlamentari, esprimendo, alla 1^a Commissione del Senato, un parere favorevole con otto osservazioni e, alla I Commissione della Camera, un parere favorevole con tredici osservazioni.

Il disegno di legge di riforma costituzionale, come risultante a seguito delle modifiche approvate dalla Camera al testo licenziato dal Senato, reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, modificando profondamente l'architettura costituzionale del nostro ordinamento.

Rispetto al testo approvato dal Senato, le principali modifiche apportate nel corso dell'*iter* alla Camera hanno riguardato: la semplificazione del procedimento legislativo; l'introduzione di un richiamo costituzionale allo «statuto delle opposizioni»; la disciplina del c.d. «voto a data certa» e la soppressione del c.d. «voto bloccato»; diversi quorum deliberativi per l'elezione del Presidente della Repubblica; il mantenimento dell'elezione da parte del Parlamento in seduta comune dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare; il richiamo al principio di trasparenza nell'organizzazione dei pubblici uffici; alcune modifiche al riparto della potestà legislativa statale e regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione nonché delle materie per le quali può applicarsi un'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione; l'applicabilità del ricorso di legittimità costituzionale, su richiesta di un determinato quorum di parlamentari, alle leggi elettorali della Camera e del Senato promulgate nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Dopo aver precisato che si soffermerà unicamente sulle parti del testo modificate dalla Camera e riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione per le questioni regionali, si richiama, in primo luogo, l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, che modifica l'articolo 55 della Costituzione e rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. A tali modifiche consegue la configurazione di un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

In particolare, in base al nuovo quinto comma dell'articolo 55 della Costituzione, il Senato della Repubblica «rappresenta le istituzioni territoriali». Il comma individua poi le funzioni del Senato, che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera, sono: il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; il concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; il concorso alla verifica dell'attuazione delle

leggi dello Stato; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

A seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, si è inteso precisare che le funzioni che il nuovo articolo 55 della Costituzione pone espressamente in capo al Senato spettano comunque anche alla Camera; per tale ragione, sono stati utilizzati i termini «concorre» e «partecipa». È stata invece soppressa l'attribuzione espressa al Senato della funzione di controllo delle politiche pubbliche.

È stata inoltre soppressa la previsione di un concorso paritario del Senato nella funzione legislativa per le materie relative a famiglia e trattamenti sanitari obbligatori, di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, della Costituzione: il procedimento legislativo per i disegni di legge vertenti su tali materie seguirà quindi le previsioni dettate dall'articolo 70 della Costituzione. È stata inoltre in parte modificata la previsione relativa alla funzione di raccordo posta in capo al Senato che, nel testo approvato da tale ramo del Parlamento (C. 2613), poneva in capo a tale organo la funzione di raccordo tra «l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica». La funzione di raccordo tra Stato e Unione europea non è dunque più espressamente richiamata nel testo dell'articolo 55 della Costituzione; è comunque confermata la previsione della partecipazione del Senato alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. È stata inoltre soppressa la previsione che attribuiva al Senato anche la valutazione di impatto di tali decisioni.

Con riferimento alla durata dell'organo, a seguito delle modifiche approvate in sede di esame alla Camera, il nuovo quinto comma dell'articolo 57 della Costituzione (articolo 2 del disegno di legge costituzionale), prevede che la durata del mandato dei senatori coincida con quella dell'organo dell'istituzione territoriale dalla quale sono stati eletti. Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.

Nel testo approvato dal Senato, il riferimento era invece alla durata dell'organo dell'istituzione territoriale «in cui» sono stati eletti, con ciò ingenerando il dubbio che il riferimento potesse essere, per il sindaco, all'elezione di primo grado che lo aveva portato ad assumere tale carica o, al contrario, all'elezione a senatore, di secondo grado, effettuata dai consigli regionali. A seguito della modifica approvata in Assemblea alla Camera, il testo fa riferimento alla durata dell'organo dell'istituzione territoriale «da cui» i senatori sono stati eletti, con ciò intendendosi che l'organo cui fare riferimento è il consiglio regionale che ha eletto il sindaco nella carica di senatore.

L'articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 della Costituzione, prevede il superamento del bicameralismo perfetto, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.

Il nuovo articolo 70 della Costituzione disciplina il procedimento legislativo innovando profondamente rispetto all'attuale assetto: vengono infatti delineate due tipologie di procedimento, bicamerale e monocamerale, cui si affianca una specifica procedura, monocamerale con ruolo rinforzato

del Senato, per le sole leggi che applicano la cosiddetta clausola di supremazia, prevista dal nuovo quarto comma dell'articolo 117.

In base alla nuova architettura, il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa (come nel sistema attualmente vigente), è mantenuto solo per alcune categorie di leggi, individuate al primo comma dell'articolo 70 della Costituzione.

Nello specifico, il primo comma dell'articolo 70 della Costituzione, a seguito delle modifiche della Camera, prevede l'esercizio collettivo della funzione legislativa per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione (previste dall'articolo 71 della Costituzione), per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma (legge elettorale del Senato), 80, secondo periodo (ratifica dei trattati sull'appartenenza dell'Italia all'UE), 114, terzo comma (ordinamento di Roma capitale), 116, terzo comma (attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia), 117, quinto comma (norme di procedura per le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, sulla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'UE e sull'attuazione e sull'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE, nonché le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza), 117, nono comma (legge che disciplina i casi e le forme in cui la Regione, nelle materie di sua competenza, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato), 119, sesto comma (legge che definisce i principi generali per l'attribuzione del patrimonio a comuni, città metropolitane e Regioni), 120, secondo comma (definizione delle procedure per il potere sostitutivo del Governo e dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente), 122, primo comma (legge che stabilisce i principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, nonché per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza e che determina la durata degli organi elettivi ed i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione), 132, secondo comma (distacco dei comuni da una Regione ed aggregazione ad un'altra).

Come risulta dalla nuova formulazione del testo approvata dalla Camera, il riferimento per individuare l'ambito del procedimento bicamerale è alle leggi in senso formale, intendendo la legge come fonte di produzione di una specifica normativa. A tal fine, nel testo costituzionale è stato esplicitato che tali leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate in base al procedimento bicamerale (primo comma).

Tutte le altre leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (secondo comma), con un procedimento legislativo monocamerale, ferma restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell'iter legislativo: in particolare, il Senato può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento. Le proposte di modificazione, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva (terzo comma).

Anche i disegni di legge di bilancio (di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) seguono il procedimento monocamerale di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, con la differenza che il loro esame da parte del Senato, dopo l'approvazione della Camera, avviene in via automatica – quindi senza bisogno della richiesta di un terzo dei componenti e della successiva decisione da parte del Senato – ed il termine per deliberare proposte di modificazione è di 15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera (quinto comma).

Le modifiche introdotte alla Camera hanno semplificato il procedimento legislativo dei disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, eliminando l'ipotesi di una ulteriore procedura, differenziata in base alle materie di riferimento delle singole disposizioni. Viene inoltre previsto un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato – a condizione che lo stesso si sia espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti – solamente pronunciandosi «nella votazione finale» a maggioranza assoluta dei suoi componenti (quarto comma). A seguito delle modifiche approvate dalla Camera, questo specifico procedimento si applica solo alle leggi a tutela dell'unità giuridica e economica della Repubblica o a tutela dell'interesse nazionale che danno attuazione alla cosiddetta clausola di supremazia (introdotta dal nuovo articolo 117, quarto comma, della Costituzione), per le quali l'esame del Senato è disposto entro 10 giorni.

Nel testo approvato dal Senato, l'ambito di applicazione del procedimento di cui al quarto comma dell'articolo 70 era più ampio e ricomprendeva anche una serie di materie, individuate mediante richiamo alle relative disposizioni costituzionali. Con le modifiche apportate dalla Camera, viene invece eliminato il riferimento alle materie e si ricomprendono nel procedimento bicamerale di cui al primo comma dell'articolo 70 Costituzione una serie di ambiti di intervento legislativo a cui, sulla base del testo

approvato dal Senato, si sarebbe applicata la procedura con «ruolo rinforzato del Senato».

Nell'eventualità che insorgano questioni di competenza legislativa tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, è prevista l'intesa tra i Presidenti delle Camere (sesto comma).

Infine, è attribuita al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati (settimo comma).

Venendo alla revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in primo luogo, l'articolo 30 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. «regionalismo differenziato»).

A seguito delle modifiche apportate: viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie (organizzazione della giustizia di pace; istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria; ricerca scientifica e tecnologica; beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; attività culturali; turismo; governo del territorio e, a seguito di una modifica introdotta in Assemblea alla Camera, politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale); è introdotta una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge «approvata da entrambe le Camere», senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

L'articolo 31 riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma), sono introdotte materie nuove e sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali «disposizioni generali e comuni» o «disposizioni di principio»).

Nell'ambito della competenza regionale (articolo 117, terzo comma), una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che, allo stato, è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).

Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari.

Nel corso dell'esame presso la Camera, sono state approvate, sia in sede referente che in Assemblea, alcune modifiche tese a riformulare specifiche materie di competenza legislativa. In particolare, nell'ambito della potestà legislativa statale esclusiva: accanto alla materia *tutela della concorrenza* è stata aggiunta quella della *promozione della concorrenza*, in linea con la giurisprudenza costituzionale in materia (lett. e); è stata introdotta la materia *disposizioni generali e comuni per le politiche sociali*, non nominata nel vigente testo dell'articolo 117 (lett. m); sono state introdotte la materia *politiche attive del lavoro*, anch'essa non nominata nel vigente testo dell'articolo 117, e la materia *disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale*, attribuita nel testo vigente alla competenza regionale (lett. o); la competenza in materia di *tutela e sicurezza del lavoro* è stata interamente attribuita allo Stato, mentre nel testo approvato dal Senato lo era limitatamente alle disposizioni generali e comuni (lett. o) e m); nell'ambito della materia *coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale* è stato inserito un riferimento anche ai *processi e alle relative infrastrutture e piattaforme informatiche* (lett. r).

Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale (terzo comma), è stato soppresso il riferimento al «Parlamento» per la potestà legislativa in materia di *rappresentanza delle minoranze linguistiche* e la materia *istruzione e formazione professionale* è stata sostituita dalla materia *organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale*.

L'articolo 38 reca poi una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale e due leggi costituzionali.

Tra le disposizioni di interesse per la Commissione, si segnala il comma 9, che modifica l'articolo 120, comma secondo, espungendovi i riferimenti alle Province in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali. In sede referente alla Camera, tale comma è stato modificato al fine di specificare che le disposizioni in materia di potere sostitutivo si applicano nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano. Resta comunque ferma la vigente disciplina degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione in materia di potere sostitutivo (articolo 39, comma 12, secondo periodo, introdotto dall'Assemblea della Camera).

L'articolo 39 reca le disposizioni transitorie, tra le quali si segnalano quelle contenute ai commi da 11 a 13 che concernono l'ordinamento re-

gionale. In primo luogo (comma 11), le leggi regionali su materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo 117.

In secondo luogo (comma 12), la riforma costituzionale – per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) – non si applica alle Regioni a Statuto speciale né alle Province autonome, finché non si abbia adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessario, com'è noto, legge costituzionale). È esplicitato altresì che l'adeguamento statutario avvenga sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciale e con le Province autonome.

Infine, il comma 13 specifica che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Fa quindi presente che la Commissione articolerà i propri lavori sulla base del calendario che, a sua volta, elaborerà la Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali

S. 1977 Governo

(Parere alla 5^a Commissione del Senato)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che le disposizioni contenute nel decreto-legge all'esame (con l'eccezione di quelle contenute all'articolo 5) appaiono sostanzialmente rispettose del riparto di competenze costituzionalmente definito, essendo principalmente riconducibili ad ambiti competenziali riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e m) della Costituzione. Non sfugge tuttavia la necessità di integrare il testo del decreto-legge con alcuni correttivi finalizzati a consentire alle Regioni e agli Enti locali di gestire le complessità derivanti dall'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, anche tenendo conto della fase di transizione attualmente in corso, e del riparto di competenze costituzionalmente definito. La questione si pone, in particolare, in riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 5, in materia di transito in altri ruoli del personale appartenente al Corpo ed ai servizi della Polizia provinciale, anche in considerazione del fatto che il trasferimento del relativo personale nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale dovrebbe essere preceduto da una ricognizione da parte delle stesse Province e Città

metropolitane in merito alla necessità di avvalersi di tali risorse umane per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, e del rilievo che la materia della polizia amministrativa locale appare ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma della Costituzione.

Anche alla luce degli interventi svolti nell'ambito della discussione preliminare nella seduta del 2 luglio scorso e dei contributi pervenuti alla Commissione da parte di alcuni colleghi, sottopone quindi all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole con quattro condizioni e due osservazioni.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*), intervenendo con riferimento alla questione posta dal presidente in relazione all'articolo 5 del decreto-legge, fa presente che il tema del transito del personale dai corpi della polizia provinciale ad altri ruoli appare assai delicato. In proposito, ricorda di aver presentato un apposito ordine del giorno in Assemblea al Senato, in occasione dell'esame del disegno di legge di delega in materia di Pubblica Amministrazione (S. 1577), accettato dal Governo, con il quale quest'ultimo si è impegnato a prevedere la confluenza della polizia provinciale nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato. Ciò al fine di preservare il patrimonio di competenze del quale il personale della polizia provinciale dispone e che, diversamente, andrebbe perduto.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (*PD*), associandosi alle osservazioni del collega Ruta, paventa il rischio che – per rincorrere le emergenze – si finiscano per dimenticare le funzioni svolte dal personale che si vuole ricollocare. La polizia provinciale svolge infatti un importante ruolo in materia agro-alimentare che deve essere preservato. Per tali ragioni, ritiene anch'ella che dovrebbe transitare nei ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, pur condividendo le osservazioni dei colleghi, fa presente che la naturale *sedes materiae* di tali interventi normativi è rappresentata dal disegno di legge di delega in materia di pubblica amministrazione, attualmente all'esame della Camera (C. 3098). Ricorda infatti che, con intesa sancita in sede di Conferenza permanente l'11 settembre 2014, si era convenuto che, nel rispetto del principio di coerenza dell'ordinamento, per le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione di disegni di legge di delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici, lo Stato e le regioni sospendessero l'adozione di provvedimenti di riordino fino all'entrata in vigore delle riforme in discussione. Tra le deleghe in questione è espressamente richiamata la delega in materia di riforma delle forze di polizia, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), di tale disegno di legge-delega. Dal canto suo, peraltro, la Commissione non può che rilevare come la disciplina della polizia locale sia ascrivibile ad ambiti competenziali riservati, in via residuale, alle regioni che, con propri atti normativi, sono le sole tito-

late a disporre in merito al transito del personale della polizia provinciale in altri ruoli.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,20.

ALLEGATO 1

DL 65/2015 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (S. 1993 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1993, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché, per taluni profili, alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale (S. 1870
Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1870, recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati e adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, recanti delega al Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell'organizzazione delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, pur essendo prevalentemente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a quelle «materie-non materie» identificate dalla giurisprudenza costituzionale in quelle funzioni finalisticamente orientate e trasversali rispetto al riparto verticale e orizzontale di competenze, come ad esempio la fissazione dei «livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali», incidono anche su ambiti materiali ascrivibili alla competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni;

osservato, tuttavia, che la materia del Terzo settore, non espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile anche ad ambiti competenziali afferenti sia alla competenza regionale residuale (ove ricadono, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, l'artigianato, il commercio su aree pubbliche, l'agricoltura, il turismo) sia alla competenza concorrente (e, ad esempio, alla tutela della salute, che ricomprende l'assistenza socio-sanitaria, settore nel quale operano numerosi soggetti del Terzo settore, o alla valorizzazione dei beni culturali);

osservato invece, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, e che lo stesso legislatore, a seguito della sospensione – disposta dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 – della obbligatorietà del servizio militare, ha configurato il servizio civile come l'oggetto di una scelta volon-

taria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà, nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione);

rilevato che, nel delineare la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui all'oggetto, l'articolo 1, comma 3, si limita a prevedere «ove necessario, in relazione alle singole materie» oggetto della legge, che essa avvenga previa intesa con la Conferenza unificata «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», mentre, con riferimento ai decreti legislativi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il comma 4 prevede che essi siano adottati «sentita» la Conferenza unificata;

osservato, a tale ultimo proposito, che, ancorché la delega assegni agli enti territoriali – in relazione alla disciplina del servizio civile nazionale – competenze di tipo organizzativo e programmatico, per il relativo esercizio trova applicazione la generale attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali a norma dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

verifichi la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 1 prevedendo che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) – che intervengono su ambiti materiali riconducibili anche a competenze legislative residuali delle regioni – siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando altresì che tutti i decreti legislativi di cui al comma 2, lettera *a*) e *c*) debbano invece essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con la seguente osservazione:

valuti altresì la Commissione l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera *m*), che la valorizzazione del ruolo degli enti nella fase della programmazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi per la persona e per la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, debba avvenire nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali».

ALLEGATO 3

DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali (S. 1977 Governo)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1977 di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;

osservato che esso introduce un complesso di interventi che, seppur afferenti a molteplici ambiti materiali, risultano avvinti dal comune nesso teleologico rappresentato dall'essere tali misure a vario titolo rivolte agli enti territoriali;

rilevato altresì che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti competenziali riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) e lettera g) della Costituzione, in materia di «*sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie*» e di «*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*»;

ricordato, in relazione alle specifiche disposizioni in materia di servizi per l'impiego (contenute all'articolo 15) che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, tale disciplina appare riconducibile alla «*potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*»;

rilevata la necessità di integrare il testo del decreto-legge con alcuni correttivi finalizzati a consentire alle Regioni e agli Enti locali di gestire le complessità derivanti dall'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, anche tenendo conto della fase di transizione attualmente in corso, e del riparto di competenze costituzionalmente definito;

osservato, in particolare, in riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 5, in materia di transito in altri ruoli del personale appartenente al Corpo ed ai servizi della Polizia provinciale, che la materia della polizia amministrativa locale appare ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma della Costituzione, e che, con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, a norma dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, la polizia provinciale è stata al momento esclusa dal processo di riordino delle funzioni che spettavano alle province, anche in considerazione del fatto che il trasferimento del relativo personale nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle fun-

zioni di polizia municipale dovrebbe essere preceduto da una ricognizione delle stesse Province e Città metropolitane in merito alla necessità di avvalersi di tali risorse umane per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, fatti ovviamente salvi i limiti di spesa di cui all'articolo 1 comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

ravvisata altresì la necessità di assicurare continuità al servizio pubblico di fruizione del patrimonio culturale e tutela al patrimonio archivistico, oggi gestiti dalle Province, che richiederebbe la definizione di un piano di razionalizzazione e di riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura;

auspicato che l'esame parlamentare del decreto-legge possa rappresentare la sede per l'introduzione di interventi preordinati alla tutela e alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori che prestano la propria opera presso le amministrazioni degli enti locali in assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) tenuto conto che l'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), e quarto comma della Costituzione, ascrivono alla competenza legislativa residuale delle Regioni la disciplina della polizia amministrativa locale, e che, con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, a norma dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, il riordino dei corpi di polizia provinciale è stato al momento escluso dal processo di ridefinizione delle funzioni che spettavano alle province, si riformuli la disposizione contenuta all'articolo 5 al fine di attribuire espressamente alle Regioni la riallocazione – mediante proprio atto normativo – delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale;

2) si provveda ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 4, prevedendo che, in modo concertato tra i vari attori istituzionali coinvolti, siano individuati gli istituti e i luoghi di cultura delle Province da trasferire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo, al contempo, il trasferimento alle dipendenze del Ministero di parte del personale a tempo indeterminato svolgente funzioni in tale ambito;

3) al fine di consentire un'adeguata razionalizzazione dei servizi che tenga anche conto degli ambiti sovraprovinciali per aree territoriali ottimali, si integrino le disposizioni contenute agli articoli 4 e 5 prevedendo che le Regioni dispongano, con propria legge, la definizione di ambiti territoriali comprensivi di più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni, e contemplando espressamente la possibilità per gli enti interessati di definire le modalità di esercizio delle funzioni conferite anche mediante organi comuni;

4) allo scopo di ovviare alle difficoltà finanziarie in cui versano le Province – Enti di area vasta e le Città metropolitane, verifichi la Commissione l'opportunità di integrare il testo del decreto-legge con l'introduzione di una misura «ponte» che autorizzi tali enti, con riferimento al solo anno 2015, a procedere all'approvazione del bilancio e dei connessi strumenti di programmazione della spesa con riferimento ad una sola annualità, considerando altresì l'avanzo di amministrazione tra gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno;

e con le seguenti osservazioni:

a) si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all'articolo 15, comma 1, che prevede la definizione – mediante accordo in sede di Conferenza unificata – di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive per il lavoro con le disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (atto n. 177 del 2015) attualmente all'esame parlamentare, che prevede la definizione di linee di indirizzo triennali aventi il medesimo oggetto; si dovrebbero altresì coordinare le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 15 con quelle di cui all'articolo 11 del succitato schema di decreto legislativo, essendo entrambe volte a prevedere la stipula di convenzioni tra il Governo e le singole regioni allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro attraverso meccanismi di gestione coordinata del lavoro, sulla base di diversi principi;

b) al medesimo articolo 15, comma 1, si dovrebbe sostituire il riferimento, ivi contenuto, alla Conferenza unificata quale sede dell'accordo da concludere con il Governo in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive per il lavoro, con quello, più appropriato, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14.20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews, Paolo Garimberti
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Francesco VERDUCCI (*PD*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Garimberti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 322/1659 al n. 325/1663, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15.25.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 322/1659 al n. 325/1663)**

CROSIO. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Rai ha indetto un concorso per l'assunzione di 100 dipendenti a tempo determinato che ha visto candidarsi 4.982 giornalisti;

la convocazione per la prima prova è stata data con soli 20 giorni di preavviso e che la sede scelta per lo svolgimento delle prove a Bastia Umbra con evidenti problemi di accessibilità per i candidati;

questi due aspetti appaiono quantomeno sospetti di una volontaria scelta di limitare l'afflusso dei candidati;

le modalità di realizzazione di questo concorso minano le più elementari condizioni di eguaglianza e parità di accesso che dovrebbero essere garantite a tutti i cittadini in qualunque concorso pubblico, ma ancor più in un concorso indetto da un'azienda che svolge un servizio pubblico;

si chiede di sapere:

se la Direzione generale reputi le condizioni di cui in premessa rispettose dei principi di equità e eguaglianza che dovrebbero essere garantiti in ogni concorso pubblico e se non ritenga invece di dover invalidare la prima convocazione per rivedere le tempistiche e l'ubicazione della prima prova.

(322/1659)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata, nel rinviare ai contenuti del riscontro fornito ad una precedente interrogazione su tema analogo, si informa di quanto segue.

Per quanto riguarda la tempistica della convocazione, si ritiene che il preavviso dato ai partecipanti (di circa 20 giorni) sia sostanzialmente congruo rispetto, da un lato, all'esigenza di un tempo utile per l'organizzazione di una trasferta in territorio nazionale e, dall'altro, alla preparazione delle prove di concorso in quanto i contenuti oggetto d'esame sono noti sin dalla pubblicazione del bando. Su questo tema, a titolo esemplificativo, si pone in evidenza come lo stesso Ordine dei Giornalisti abbia convocato i candidati all'esame per l'abilitazione professionale con identico preavviso (in data 26 maggio 2015 per sostenere le prove il 15 giugno successivo).

Si fa inoltre presente che la scelta di Bastia Umbra, fatta a conclusione di regolare gara, soddisfa due fondamentali aspetti: la necessità di individuare una sede centrale per tutto il territorio nazionale, e l'adeguatezza della capacità ricettiva della località ospitante. Entrambi questi elementi sono stati garantiti dalla città umbra che, nei suoi dintorni, può offrire ricettività per oltre 20 mila posti letto.

MIRELLA LIUZZI, PIETRO BERNINI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in data 20 dicembre 2013, l'Assessore all'agricoltura della Regione Piemonte dell'allora giunta Cota, Claudio Sacchetto, dichiarava – relativamente allo spot per l'Expo (detta anche «scintilla») dal titolo «Come mangiare meno acqua»- che: «I calcoli inerenti i 15 mila litri di acqua per produrre un chilogrammo di carne sono assolutamente errati e mi rammarica prendere atto del fatto che un'edizione dell'Esposizione Universale dedicata al claim «Nutrire il pianeta. Energia per la vita» – dunque che pone al centro il ruolo indispensabile dell'agricoltura a servizio del mondo – si affidi a trovate prive di fondamento come queste. Non si tratta di una difesa d'ufficio, ma piuttosto di un'indignazione profonda nei confronti di messaggi non fondati che hanno quale unico e devastante risultato quello di attaccare ancora una volta il comparto rurale. In passato si sono verificate estemporanee dichiarazioni negative sull'apporto della carne nella dieta quotidiana, poi l'attacco in merito alle responsabilità degli allevamenti in merito ai nitrati, oggi gli spot sul consumo di acqua: non stupiamoci se la zootecnia rappresenta uno dei settori maggiormente in crisi.

Se questo approccio dovesse essere confermato, non corrisponde alle aspettative che avevamo riposto nell'Expo2015, esposizione universale che era considerata, e speriamo possa considerarsi, opportunità per l'Italia, occasione per l'agricoltura»;

dopo le dichiarazioni dell'Assessore Sacchetto lo spot «Come mangiare meno acqua» non è stato più mandato in onda;

la risposta della Rai (Protocollo n. 1346) alla precedente interrogazione (Protocollo 1321 COMRAI) non ha di fatto chiarito le richieste espresse da parte degli interroganti;

si chiede di sapere:

la durata effettiva complessiva (in minuti) della messa in onda di ogni singola «scintilla» (spot per EXPO) trasmessa sui palinsesti RAI.

(323/1661)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Ad integrazione del riscontro già fornito sullo stesso tema all'interrogazione prot. n. 1321/COMRAI si ritiene opportuno evidenziare che le argomentazioni contenute nella scintilla «Come mangiare meno acqua» si riferiscono al lavoro di ricerca di importanti studiosi, tra cui in particolare il Prof. Arjen Y. Hoekstra dell'Università di Twente in Olanda, fon-

datore e Direttore scientifico della Water Footprint Network (2008); non a caso i suoi dati sono spesso ripresi dalla stampa internazionale. Tra i suoi trattati si segnalano: Globalization of Water (2008) and The Water Footprint Assessment Manual (2011).

Si evidenzia, peraltro, che vanno nella stessa direzione anche le analisi del Rapporto FAO «Livestock's Long Shadow», in particolare la parte dedicata al tema degli sprechi d'acqua.

Infine, per quanto concerne il dato sulla durata complessiva della trasmissione di ogni singola «scintilla» nella totalità dei canali Rai, si forniscono le relative informazioni con l'allegata tabella.

Scintille EXPO - Distribuzione delle trasmissioni sui canali RAI Generalisti e Specializzati (dicembre 2013 - aprile 2015)

NUMERO	TITOLO	DURATA UNITARIA	TOTALE PASSAGGI	DURATA TOTALE	
1	PRENATALE	01:42	11	18:42	
2	INSETTI	01:35	61	20:45	
3	OLIO DI PALMA	01:40	39	05:00	
4	GRANO	01:47	24	42:48	
5	ASTRONAUTI	02:00	53	48:00	
6	NATURA	02:00	28	21:00	
7	BREVETTI	01:48	71	07:48	
8	PANE	01:48	86	38:00	
9	PATATE FRITTE	01:48	27	48:24	
10	PIATTI DRESI	01:29	46	58:14	
11	STATURA	01:29	36	52:24	
12	CAROTA	01:40	36	58:20	
13	VINO	01:45	29	58:45	
14	TEMA EXPO (torino)	01:08	370	58:20	
15	CIBO IN FUMO	01:20	26	48:00	
16	RITORNO IN CAMPAGNA	02:00	26	10:00	
17	CARNEPLASTICO	01:40	37	01:40	
18	ACQUA	01:02	63	04:48	
19	AGRICOLTURA DI PRECISIONE	01:51	5	08:15	
20	DESIGN ARANCIA	02:00	14	28:00	
21	PIZZA	02:00	16	38:00	
22	FRIGORIFERO	01:20	19	13:20	
23	IL DIAMANTE DI FERRARA	01:53	7	13:11	
24	ARTUSI	01:58	11	21:38	
25	CORSA ALLA TERRA	02:07	19	48:13	
27	EVENTO EXPO (torino)	01:08	607	34:38	
28	FRUTTA E ARTE	01:47	23	41:01	
30	CIBO SIMBOLICO	01:33	22	34:06	
31	FAME ZERO	01:42	31	58:42	
32	GORGONZOLA	01:14	11	13:34	
33	CARISSIMO	02:24	6	14:34	
34	DIETA MEDITERRANEA	01:50	12	22:00	
35	GIRAFFA	01:30	22	33:00	
37	TONNO D'ACCUGHE	01:12	9	10:48	
38	ITALIAN FOOD	02:00	13	26:00	
39	PESCA	01:57	7	13:39	
40	CUORE CALABRESE	01:33	12	18:36	
41	ITALIANI FAMOSI A TAVOLA	01:43	12	20:36	
43	CELACHIA	01:32	2	03:04	
44	ZAFFRANO	01:49	14	26:28	
46	SPORT E ALIMENTAZIONE	01:20	28	37:20	
46	FRUTTA	01:19	7	08:13	
47	IL CIBO E'	01:51	16	26:36	
49	LAVORO MINORILE	01:30	18	24:00	
50	BANANA	01:39	13	21:27	
51	REPRESA DALLA TERRA	01:47	22	38:14	
52	PARMIGIANO	01:14	22	27:08	
53	LA PATATA	01:36	18	31:02	
54	FERTILITA'	01:26	0	06:00	
55	CIBI AFRODISIACI	01:39	0	06:00	
56	REPRESA (torino)	01:11	126	29:06	
58	COSSA VEDREMO ALL'EXPO (torino)	01:20	299	37:20	
59	FOOD AND BEVERAGE	01:07	141	37:20	
60	LIVE SHOW	01:05	77	23:25	
51	CHILDREN	01:34	129	17:36	
62	CULTURA	01:10	29	25:20	
63	TEMA 2	01:16	31	35:16	
64	PADIGLIONE ITALIA	00:59	18	14:45	
65	SOCIETA' CIVILE	01:04	2	02:08	
66	BIODIVERSITA'	01:12	10	12:00	
67	CHILDREN PARK	01:09	15	17:00	
68	FUTURE FOOD DISTRICT	01:15	3	03:45	
69	PADIGLIONE ZERO	01:04	3	03:12	
71	CLUSTER TEMATICI	01:10	5	07:00	
73	CLUSTER CEREALI E TUBERI	01:02	1	01:02	
73	CLUSTER FRUTTA E LEGUMI	01:15	16	26:00	
74	CLUSTER RISO	01:09	0	06:12	
76	CLUSTER SPEZIE	00:58	12	11:36	
76	CLUSTER CACAO	01:01	7	07:07	
77	CLUSTER CAFFE'	01:14	3	03:42	
801	CARTA DI MILANO - EXPO DELLE IDEE	01:20	173	07:20	
803	CARTA DI MILANO (torino)	01:09	444	30:36	
806	EXPO DELLE IDEE - EVENTO ITALIA 20.16 (Firenze)	00:59	431	05:49	
806	EXPO DELLE IDEE - POMPEI 18 APRILE	01:00	69	35:00	
807	MASCIATA CARTA DI MILANO	01:09	6	06:54	
TOTALE GENERALE				39655	84:26:55

MIRELLA LIUZZI, GIROTTO. – *Al Presidente della RAI.* – Premesso che:

il giorno 17 giugno 2015 si è appreso a mezzo stampa che sono stati inseriti nel registro degli indagati 44 soggetti tra *manager* televisivi Rai, Mediaset, La 7 e funzionari di Palazzo Chigi poiché – secondo quanto accertato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza – questi avrebbero ottenuto l'affidamento di lavori e servizi pubblici in cambio di utilità come assunzioni, denaro, biglietti aerei e vacanze. Al centro dell'attenzione la società di David Biancifiori, imprenditore televisivo arrestato già ad aprile 2015 e comparso a «Le Iene» in un servizio su presunti meccanismi corruttivi alla Presidenza del Consiglio;

la guardia di Finanza ha eseguito 60 perquisizioni ed acquisito tutti i documenti anche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con cui David Biancifiori – secondo alcuni articoli di stampa – ha avuto rapporti di lavoro già a partire dal 2008 riuscendo ad assicurarsi una commessa del valore di 8 milioni di euro per l'allestimento di alcuni eventi;

il 9 aprile 2015 il Deputato Riccardo Nuti con un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea (atto n. 3-01415) aveva chiesto al Ministro Maria Elena Boschi chiarimenti sulle presunte tangenti ai vertici dello Stato e dei soggetti coinvolti, facendo particolare riferimento a David Biancifiori, della Dibi Technology, vincitore di una gara d'appalto proprio alla Presidenza del Consiglio di cui ai paragrafi precedenti, poi arrestato con le stesse accuse. In quell'occasione il Ministro Maria Elena Boschi ha asserito che tutti gli appalti sospetti erano stati secretati;

in relazione alle notizie del 17 giugno 2015, la RAI ha dichiarato che «con riferimento alle indagini in corso, la Rai garantisce la massima collaborazione all'Autorità Giudiziaria». Anche La7 ha dichiarato a mezzo stampa che si costituirà parte civile nel processo: «La7 ha fornito alla Guardia di Finanza la documentazione richiesta e si riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale processo penale per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti»;

da fonti stampa risulta che l'indagine dei 44 indagati sia partita per segnalazione della Rai stessa all'Autorità Giudiziaria a seguito di alcune irregolarità in alcuni appalti che l'azienda aveva rilevato da procedimenti interni;

la proposta di legge del M5S sulla riforma Rai prevede anche il principio della trasparenza nell'individuazione dei dirigenti e degli appalti pubblici. Il M5S in Commissione Vigilanza Rai, sin dall'inizio della legislatura, ha perseguito un percorso volto al controllo sugli appalti e le commesse di quelle società che beneficiano di milioni di euro da parte del servizio pubblico. La richiesta di trasparenza e la documentazione fornita sulle «happy five» nonché società definite «fornitori di eccellenza» e destinatarie di un'importante fetta del budget annuale di due miliardi di euro, avevano già messo in evidenza forti dubbi sulla modalità di assegnazione dei lavori e sui conflitti di interesse dei vincitori degli appalti con la RAI. A detta dell'interrogante è evidente la necessità di ripartire proprio dal

principio di trasparenza per debellare la RAI da soggetti inadeguati ad occuparsi del servizio pubblico:-

si chiede di sapere:

sulla base di quali criteri sono stati affidati i lavori ai soggetti citati in premessa;

se alla luce dei fatti prima citati gli interrogati intendano intervenire mediante la formazione di un Comitato di controllo *ad hoc* con funzioni di monitoraggio e controllo sulla trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture degli appalti e che riferisca periodicamente nelle Commissioni parlamentari competenti.

(324/1662)

RISPOSTA. In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza, con riferimento alle indagini della Guardia di Finanza sugli appalti (non solo con Rai, ma anche con altre società) delle società del sig. David Biancifiore, che Rai aveva già effettuato un audit sull'edizione 2013 del Festival di Sanremo al fine di verificare la correttezza nella stipula di alcuni contratti di appalto relativamente ai service «luci, audio, gruppi elettrogeni ed americane». Il rapporto di audit è stato tempestivamente trasmesso al magistrato delegato al controllo della corte dei conti.

A seguito di tale intervento, in particolare, è emersa l'opportunità di individuare misure specifiche finalizzate a rafforzare il sistema di controllo interno relativamente al processo di affidamento e gestione dei contratti; in tale quadro si inseriscono, oltre a modifiche organizzative volte ad accentrare il processo di approvvigionamento, da un lato l'adozione di norme relative alla predisposizione di capitolati tecnici ed RDA, nonché alla gestione contrattuale (collaudi) e, dall'altro, una policy volta ad assicurare il controllo dei costi di funzionamento dei gruppi elettrogeni.

A seguito delle verifiche effettuate, l'Azienda ha adottato – come di consueto in situazioni di questo tenore – i conseguenti provvedimenti disciplinari che hanno interessato 2 dirigenti, 2 funzionari ed una risorsa tecnica.

La Direzione Internal Auditing, ancora, ha svolto un intervento di follow-up nel 2014-2015 allo scopo di verificare l'effettiva implementazione delle azioni di miglioramento del sistema di controllo interno previste dal piano di azione definito dal management di RAI.

In linea più generale si segnala che la Rai, in coerenza con la normativa anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190), recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e relativi decreti attuativi ed, in particolare, con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha arricchito ulteriormente il proprio corpus normativo attraverso l'adozione a gennaio 2015

del «Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione» e del «Programma per la trasparenza» su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

PISICCHIO. – Al Presidente e al Direttore generale della RAI. – Premesso che:

da alcuni giorni è operativa la fusione tra Televideo Rai e Rainews.it;

l'unificazione sta producendo una serie di disfunzioni puntualmente denunciate dal Comitato di redazione al Direttore della testata;

in particolare viene denunciato che le difficoltà legate all'unificazione di Televideo con la redazione *web* – processo che ha segnato un'improvvisa accelerazione (non concordata né presentata al Comitato di redazione) lo scorso 8 giugno – risulterebbero aggravate anche dallo spostamento di almeno otto redattori sulle nuove *workstation* «integrate»;

vengono, inoltre, segnalate gravi disfunzioni tecniche, tra cui:

1. la mancanza della funzione *preview*, che, diversamente da quanto avveniva con la vecchia applicazione «Cyclone», non consente di «vedere» la pagina di Televideo che viene aggiornata o corretta (funzione indispensabile per chi lavora alle pagine della Rassegna stampa, all'Agenda, agli indici e a chiunque debba rielaborare una pagina già esistente). In sostanza, la lettura e la verifica del pezzo è possibile solo dopo la sua pubblicazione, rendendo impossibile la correzione preventiva di eventuali errori;

2. la sillabazione automatica fallace, dal momento che nel nuovo *tool* editoriale la sillabazione automatica (necessaria, vista la configurazione grafica dell'interfaccia di Televideo) non funziona come dovrebbe. Tutti i tentativi di «copia e incolla» da Cyclone a Editool sono falliti e l'operazione inoltre risulta lunga e farraginosa, tale da inficiare il carattere di tempestività tipico della testata;

tutto ciò ha effetti anche su ruoli e mansioni, visto che il vecchio sistema Cyclone ha consentito per anni a tutti i redattori di Televideo di intervenire autonomamente sull'impaginazione (indici, messa in onda, pagine), mentre con il nuovo *tool* editoriale queste funzioni sono attribuite in esclusiva delle *line*, con ciò lasciando aperta la questione di come sarà considerato il lavoro pregresso;

allo stato dei fatti il processo di unificazione tra redazione *web* e Televideo si sta traducendo in uno svuotamento ulteriore della redazione del *teletext*, dove già nella prima settimana di sperimentazione è capitato che un solo redattore abbia dovuto far fronte all'aggiornamento continuo dell'intero giornale;

oltre le questioni connesse alle difficoltà tecnologiche, il Comitato di redazione esprime il suo motivato dissenso anche sul fatto che si sia deciso di partire con la sperimentazione editoriale direttamente «*online*», in un periodo coincidente con l'inizio delle ferie, senza un sistema di *test* «*offline*» con il quale realizzare una serie di «numeri zero» capaci di evidenziare tutte le criticità che poi si sono puntualmente presentate,

registrando una dichiarazione degli organi di direzione che solleva allarme in quanto afferma che «al momento (...) non è in alcun modo ipotizzabile una totale integrazione dei due sistemi editoriali. Salvo sviluppi tecnologici al momento non previsti né prevedibili»;

il Comitato di redazione ha richiesto di procedere alla sospensione della sperimentazione al fine di procedere a verifiche funzionali e dei *test* da realizzarsi su una struttura *offline* per impedire che giunga in rete un prodotto «fallato»;

si chiede di sapere:

se i vertici dell'azienda siano a conoscenza delle disfunzioni tecniche illustrate in premessa;

in caso affermativo, se condividano le indicazioni formulate dal Comitato di redazione, anche al fine di offrire al pubblico degli utenti un prodotto giornalistico all'altezza del *brand* che lo mette in onda.

(325/1663)

RISPOSTA. In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In linea generale è opportuno evidenziare come l'integrazione tra le redazioni di Televideo e Rainews.it rientri in un progetto più ampio che ha come principale obiettivo quello di garantire che nessuna parte dell'azienda resti isolata dal processo di rinnovamento e digitalizzazione avviato ormai da anni, e di ottenere la massima efficienza in termini di produzione e di impiego delle risorse umane e tecnologiche.

Al riguardo, si consideri che la fase di avvio del processo d'integrazione ha avuto come presupposto la grande similitudine tra il lavoro svolto dai giornalisti della redazione di Televideo (news tempestive e approfondimenti testuali 24 ore su 24) e quello svolto dai giornalisti di Rainews.it (news tempestive e approfondimenti testuali corredati anche da immagini e video). Tale situazione similare ha offerto la spinta a perseguire il progetto di integrazione tra le due redazioni non solo per evitare duplicazioni e ridondanze ma anche per consentire ai colleghi di Televideo una rideterminazione del proprio ruolo in un contesto «aperto».

Sotto il profilo della tempistica dell'operazione, è bene sottolineare che da mesi era stato annunciato a più riprese – anche al Cdr – l'avvio del processo di integrazione; dimostrazione ne è il fatto che tra gennaio e febbraio sono stati effettuati i corsi di formazione a tutti i giornalisti di Televideo sul CMS Editoool per la pubblicazione di notizie su Teletext a partire dalla piattaforma web. Si è inoltre voluto ribadire che, proprio in considerazione del cambiamento significativo in termini di «abitudini lavorative» dei singoli, quello iniziato l'8 giugno scorso, come ampiamente ribadito, è un periodo di «totale sperimentazione».

Quanto alle difficoltà tecnologiche si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che il progetto non prevede la totale integrazione tra Editoool (il sistema editoriale che serve per la pubblicazione del sito) e Cyclone (il sistema che pubblica le pagine di Televideo). Questo è dovuto a due fattori: l'età di Cyclone e il fatto che questo software è gestito

da una società esterna a Rai, che ha con Rai solo un contratto di «manutenzione» di Cyclone e non un – ben più oneroso – contratto di sviluppo. Più in particolare: Editool – al momento – può pubblicare le pagine con le notizie di Televideo (ultim'ora e pagine interne) e non quelle con degli indici che vanno ancora gestiti attraverso Cyclone (il processo è quindi al 70 per cento dell'integrazione).

Aspetto positivo del processo in corso è che dopo un inizio di reale sperimentazione si sta già procedendo con nuove release del software di pubblicazione che tengono conto delle osservazioni dei giornalisti che utilizzano Cyclone e che dovrebbero consentire di migliorare ulteriormente l'operatività di Editool in fase di gestione del prodotto Televideo. Si è dunque già in fase di superamento degli inconvenienti relativi al preview, mentre per la sillabazione ci si serve di tool già dimostratisi efficaci. Scenari di ulteriore integrazione e miglioramento dell'insieme si potrebbero ora aprire con il completamento di tutti i processi di digitalizzazione, anche nell'ambito delle attività di carattere produttivo.

Per quanto riguarda dunque le problematiche fin qui elencate, la testata ha già annunciato con una lettera alla redazione la volontà di proseguire in questo percorso con uno spirito di confronto e di collaborazione con la stessa.

Infine, è opportuno ribadire che l'intero processo mira a rendere tutte le attività redazionali in piena sintonia e sinergia e al contempo punta ad ottimizzare le risorse ed impiegare al meglio i lavoratori in maniera tale che siano perfettamente integrati nei più contemporanei sistemi produttivi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Luigi GAETTI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta
(Svolgimento e conclusione)

Luigi GAETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, accompagnato dal direttore dell'Ufficio normative e affari legali dei Monopoli, Italo Volpe.

Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti il presidente Luigi GAETTI, i deputati Laura GARAVINI (*PD*), nonché i senatori Elisa BULGARELLI (*M5S*), Franco MIRABELLI (*PD*).

Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze*, risponde ai quesiti posti.

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono per SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A. Giampietro Brunello, amministratore delegato, Emanuele Schirru, responsabile ICT e Marco Stradiotto, responsabile dei rapporti istituzionali per la spesa pubblica.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione di rappresentanti di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giampietro BRUNELLO, *amministratore delegato di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.*, ed Emanuele SCHIRRU, *responsabile ICT di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.*, svolgono distinte

relazioni, al termine delle quali intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Alessandro PAGANO (AP) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Giampietro BRUNELLO, *amministratore delegato di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.*, e Marco STRADIOTTO, *responsabile dei rapporti istituzionali per la spesa pubblica di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione di rappresentanti di Unipol Gruppo Finanziario SpA

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente per Unipol Gruppo Finanziario SpA il direttore generale area finanza, dott. Matteo Laterza, accompagnato dalla dottoressa Fiammetta Fabris, direttore generale Unisalute, dal dott. Vittorio Verdone, direttore Affari istituzionali e regolamentari UnipolSai, e dal dott. Stefano Genovese, responsabile relazioni esterne.

Svolgono una relazione Matteo LATERZA, *direttore generale area finanza di Unipol Gruppo Finanziario SpA*, e Fiammetta FABRIS, *direttore generale Unisalute*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti di Unipol Gruppo Finanziario SpA per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione dell'Ambasciatrice di Francia, S.E. Cathérine Colonna
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'Ambasciatrice di Francia, Cathérine COLONNA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Riccardo CONTI (*FI-PdL*) e Paolo ARRIGONI (*LNA*).

Risponde loro l'Ambasciatrice Cathérine COLONNA, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i deputati Luca FRUSONE (*M5S*), Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e la deputata Micaela CAMPANA (*PD*).

Risponde, a più riprese, l'Ambasciatrice Cathérine COLONNA.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'Ambasciatrice Colonna, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 8 luglio 2015

Plenaria
131^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,40.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 di uno schema di regolamento

Prosegue l'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno.

Su proposta del relatore, onorevole TOFALO (*M5S*), il Comitato esprime parere favorevole sullo schema di regolamento anzidetto.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), relatore, illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono, formulando osservazioni e proposte, il senatore CASSON (*PD*) e i deputati TOFALO (*M5S*) VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpl*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori. Intervengono

i senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

La seduta termina alle ore 11,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 8 luglio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 8 luglio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 21,10 alle ore 21,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 21,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di richiedere al Comando generale della Guardia di Finanza talune informazioni supplementari riguardanti la documentazione recentemente trasmessa.

Nella medesima riunione, con riferimento alla relazione del dottor Donadio pervenuta il 7 luglio, si è concordato di acquisire, presso l'Archivio storico del Senato, copia di alcuni elaborati formati da un consulente della Commissione stragi.

In relazione ad una nota di libera consultazione pervenuta il 7 luglio dall'avvocato Valter Biscotti – legale dei familiari delle vittime della strage di via Fani – si è altresì convenuto di incaricare la dottoressa Piccardi di acquisire alcuni documenti fotografici agli atti del processo relativo all'omicidio Pecorelli e di prendere, a tal fine, gli opportuni contatti con il dottor Fausto Cardella, che svolse le funzioni di pubblico ministero nel suddetto processo.

Informa, inoltre, che il 7 luglio è pervenuta una lettera di libera consultazione del legale di Mario Moretti, avvocato Davide Steccanella, al quale lo scorso 1° luglio era stato richiesto di verificare con il suo assistito l'autenticità di un documento acquisito agli atti della Commissione. Nella lettera, l'avvocato Steccanella fa presente che la sua «assistenza al signor Mario Moretti è limitata al procedimento penale pendente avanti la Procura generale di Roma» e che la richiesta della Commissione potrà pertanto essere direttamente recapitata a Moretti presso il carcere di Opera. Al riguardo, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di contattare Mario Moretti.

Comunica, quindi, di aver autorizzato, su conforme avviso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti della Commissione – l'estrazione di copia di documenti liberi da parte di un soggetto esterno.

Fa, inoltre, presente che il Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta ha messo a disposizione della Commissione, a decorrere dal 6 luglio 2015, il maresciallo ordinario Fulvio Cicalese, che sarà addetto alla gestione dell'archivio della Commissione in aggiunta ai marescialli capi Andrea Casertano, Bonifacio Stoduto e Giovanni Maceroni.

In relazione alla missione che una delegazione della Commissione ha recentemente svolto a Genova, informa che il resoconto stenografico dell'audizione del generale Bozzo, ad eccezione delle parti secretate, sarà pubblicato dopo la revisione formale da parte dell'interessato.

Comunica, infine, che:

– il 7 luglio, il Comandante del RIS di Roma, colonnello Luigi Ripani, ha trasmesso una relazione illustrativa degli esiti di alcuni accertamenti eseguiti sulle audiocassette acquisite dalla Commissione presso gli uffici giudiziari di Roma; riguardando indagini in corso, il contenuto della relazione è stato secretato;

– sempre il 7 luglio, sono stati depositati dalla dottoressa Giammaria tre verbali di riconsegna, da parte del RIS di Roma, delle suddette audiocassette; considerato che il relativo contenuto è stato riversato su tre DVD, le citate audiocassette saranno restituite agli Uffici giudiziari di Roma, presso i quali erano state acquisite dalla Commissione;

– il 7 luglio il dottor Donadio e il tenente colonnello Giraudo hanno presentato due distinte relazioni riservate concernenti l'esame delegato del professor Ugolini;

– la dottoressa Giammaria ha depositato il 7 luglio una relazione segreta concernente l'attività svolta;

– con nota pervenuta il 6 luglio, il generale Scriccia ha depositato una relazione di libera consultazione riguardante l'istruttoria dell'audizione del dottor Spataro;

– l'8 luglio il colonnello Pinnelli ha presentato: una relazione segreta concernente l'attività svolta; una nota riservata, riguardante l'esito di al-

cuni accertamenti effettuati; il verbale riservato di alcuni accertamenti eseguiti, su incarico della Commissione, dalla Compagnia dei carabinieri di Siracusa;

– l'8 luglio il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – senatore Giacomo Stucchi – ha trasmesso copia dei documenti contenuti nel cosiddetto «Archivio Cogliandro» connessi al sequestro di Aldo Moro, nonché copia del resoconto stenografico dell'audizione del dottor Luigi Ciampoli, svoltasi il 12 dicembre presso il Comitato; tali documenti – richiesti dalla Commissione nelle scorse settimane – sono sottoposti al regime di segretezza proprio degli atti del Comitato.

Audizione del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi.

Lamberto GIANNINI interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Formulano, a più riprese, osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i senatori Paolo CORSINI (PD) e Federico FORNARO (PD) e i deputati Fabio LAVAGNO (PD), Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD).

Lamberto GIANNINI risponde ai quesiti formulati e chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono quindi, a più riprese, Giuseppe FIORONI, *presidente*, il deputato Fabio LAVAGNO (PD) e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali replicano Lamberto GIANNINI e Federico BOFFI.

Lamberto GIANNINI chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Federico BOFFI risponde ad alcuni quesiti.

Intervengono quindi, a più riprese, Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Fabio LAVAGNO (PD), Paolo BOLOGNESI (PD), Francesco Saverio GAROFANI (PD) e Gero GRASSI (PD), e il senatore Federico

FORNARO (PD), ai quali replicano Lamberto GIANNINI e Federico BOFFI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Giannini, il dottor Spina e il dottor Boffi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 1,30.

